



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

373^a seduta pubblica

martedì 2 novembre 2021

Presidenza del vice presidente Taverna,
indi del vice presidente Calderoli

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	61
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo).....</i>	121

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE.....5

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati5

DISEGNI DI LEGGE E DOCUMENTI

Discussione congiunta del disegno di legge:

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

e dei documenti:

(Doc. LXXXVI, n. 4) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021**(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2020:**

PRESIDENTE...6, 7, 12, 13, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

STEFANO, relatore sul disegno di legge n. 2169...6, 33, 37, 38, 39, 40

CANDIANI, relatore sui documenti LXXXVI, n. 4, e LXXXVII, n. 47, 34

CANTÙ (L-SP-PSd'Az).....12

ENDRIZZI (M5S)14

RIPAMONTI (L-SP-PSd'Az)15, 36, 39, 42

PERGREFFI (L-SP-PSd'Az).....17

LUCIDI (L-SP-PSd'Az).....18

PAZZAGLINI (L-SP-PSd'Az)19

BERGESIO (L-SP-PSd'Az)21

L'ABBATE (M5S)23

BONINO (Misto-+Eu-Az)24, 40

BINETTI (FIBP-UDC)26

ARRIGONI (L-SP-PSd'Az)28

RICCIARDI (M5S).....31

AMENDOLA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri34, 38, 39, 40, 41

GARAVINI (IV-PSI).....35, 42

SANTANGELO (M5S).....35

ROMEO (L-SP-PSd'Az)36

FAZZOLARI (FdI)36, 37

FREGOLENT (L-SP-PSd'Az)38

PESCO (M5S)41, 42, 43

LOREFICE (M5S).....41

LICHERI (M5S)43

LA RUSSA (FdI).....43

INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

GARAVINI (IV-PSI)44

DESSI (Misto).....44

QUARTO (M5S)45

LA RUSSA (FdI)46

DISEGNI DI LEGGE E DOCUMENTI

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 2169 e dei Docc. LXXXVI, n. 4, e LXXXVII, n. 4:

PRESIDENTE...46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58

PESCO (M5S).....46

ERRANI (Misto-LeU-Eco)48

BINETTI (FIBP-UDC)48, 50

STEFANO, relatore sul disegno di legge n. 216950, 52, 53, 56, 57, 58

AMENDOLA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri50, 52, 56, 57, 58

UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, UV))52

GIAMMANCO (FIBP-UDC)52, 58

FAZZOLARI (FdI).....53, 55

MARGIOTTA (PD)54

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 202159

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE N. 2169

Articolo 1 61

Emendamento 63

Articolo 2 63

Emendamenti e ordine del giorno 67

Articolo 3 71

Emendamento 73

Articolo 4 73

Emendamenti 74

Articolo 5 76

Ordini del giorno 78

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5 84

Articoli da 6 a 8 85

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8 86

Articoli 9 e 10 87

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI: Misto-I-C-EU; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

Emendamenti.....	90	Trasmissione di documenti.....	143
Articoli da 11 a 13.....	95	COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIE- STA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO	
Emendamento tendente ad inserire un artico- lo aggiuntivo dopo l'articolo 13.....	99	Variazioni nella composizione.....	144
Articolo 14.....	100	INSINDACABILITÀ	
Ordine del giorno.....	100	Richieste di deliberazione.....	144
Articoli 15 e 16.....	102	DISEGNI DI LEGGE	
Emendamenti.....	104	Trasmissione dalla Camera dei deputati.....	144
Articoli 17 e 18.....	105	Annunzio di presentazione.....	145
Emendamento.....	106	Assegnazione.....	145
Articoli 19 e 20.....	107	AFFARI ASSEGNATI.....	146
Ordini del giorno.....	110	CAMERA DEI DEPUTATI	
<i>ALLEGATO B</i>		Trasmissione di atti.....	146
PARERI		GOVERNO	
Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione perma- nente sul testo e sui relativi emendamenti al disegno di legge n. 2169.....	121	Trasmissione di atti.....	147
INTERVENTI		Trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione	147
Integrazione alla relazione orale del senatore Stefano sul disegno di legge n. 2169.....	121	CORTE DEI CONTI	
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA.....	128	Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti.....	147
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA ..	143	MOZIONI E INTERROGAZIONI	
CONGEDI E MISSIONI.....	143	Mozioni.....	148
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICU- REZZA DELLA REPUBBLICA		Interrogazioni.....	154
		Interrogazioni da svolgere in Commissione.....	173
		Ritiro di mozioni.....	173
		<i>AVVISO DI RETTIFICA.....</i>	174

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente TAVERNA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 15,02*).

Si dia lettura del processo verbale.

LAFORGIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 28 ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che, in data 29 ottobre 2021, è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali» (2437).

Discussione congiunta del disegno di legge:

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

e dei documenti:

(Doc. LXXXVI, n. 4) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021

(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2020

(ore 15,07)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta del disegno di legge n. 2169, già approvato dalla Camera dei deputati, e dei documenti LXXXVI, n. 4, e LXXXVII, n. 4.

Il relatore sul disegno di legge n. 2169, senatore Stefano, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

STEFANO, *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, viene oggi all'esame di questa Assemblea il disegno di legge europea per il 2019 e il 2020, presentato dal Governo il 21 settembre del 2020, in base alle disposizioni della legge n. 234 del 2012, già approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura il 1° aprile 2021.

Si tratta ormai di un appuntamento tradizionale nei nostri lavori parlamentari, che permette di armonizzare la nostra legislazione con quella europea, un obiettivo in linea con la tradizione chiaramente europeista del nostro Paese che si consegue con gli strumenti della legge di delegazione europea e della legge europea per l'appunto, di cui oggi trattiamo.

Va anche detto che la presenza ogni anno di almeno due strumenti di recepimento ha permesso di diversificare le modalità del recepimento stesso, stemperando e distribuendo su più atti le eventuali difficoltà politiche, permettendo così di approvare più leggi, invece di una sola legge comunitaria, che conformano il nostro ordinamento a quello europeo.

In questo contesto il disegno di legge in esame, come tutti i disegni di legge europea, ha inteso anche agevolare la chiusura di diverse procedure d'infrazione aperte o annunciate. Questo è un obiettivo fondamentale.

Alla data del 29 settembre 2021 ammontano a 97 le procedure di infrazione aperte a carico dell'Italia, delle quali 62 per violazione del diritto dell'Unione europea e 35 per mancato recepimento di direttive. Va anche sottolineato che, ad oggi, l'Italia risulta aver già pagato 751,6 milioni di euro a seguito delle sei condanne inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (la cosiddetta seconda condanna) per le violazioni del diritto dell'Unione europea conseguenti a procedure di infrazione. È dunque importante che il provvedimento in esame permetta l'ulteriore allineamento dell'ordinamento interno a quello europeo.

L'esame in Commissione politiche dell'Unione europea è stato ricco di proposte e discussione su temi provenienti dalle diverse sensibilità. Sono stati accolti numerosi emendamenti. Il testo oggi in esame consta di 48 articoli, suddivisi in 8 capi, che modificano o integrano le disposizioni nazionali per adeguarne i contenuti al diritto europeo. Durante l'esame in Commissione sono stati, inoltre, approvati diversi ordini del giorno qualificanti nei contenuti e inerenti a materie diverse, ma tutte di grande attualità politica. Successivamente all'approvazione del testo in Commissione sono intervenute ulteriori interlocuzioni da cui è emersa l'esigenza di altre modifiche al testo. Tra queste, in particolare, ricordo la modifica all'articolo 2 relativa alla circolazione in Italia di auto immatricolate all'estero. La modifica contenuta nell'emendamento 2.102, a mia firma, nasce grazie all'iniziativa politica della senatrice Garavini, che ringrazio per aver posto anche lei la questione di cui mi faccio carico come relatore, dopo aver interloquito con il Governo. Altre proposte emendative riguardano norme in materia di riciclaggio, pubblicità sanitaria, informazione ai soggetti qualificati nel caso di privazione della libertà personale dei minori ed *ex* lettori madrelingua straniera in Italia.

Fatte queste brevi notazioni introduttive, rinvio alla descrizione dell'articolato, che consegno alla Presidenza affinché sia messo agli atti. Voglio però solo ricordare che la nostra attività parlamentare nelle materie europee ci impone un onere supplementare di lavoro poiché spesso le regole del nostro ordinamento sono predefinite a livello europeo, e noi dobbiamo contribuirvi in funzione propositiva e costruttiva. Inoltre, lo strumento del recepimento della normativa arriva solitamente a valle di un accordo che le istituzioni europee hanno già raggiunto. Ecco perché ritengo importante sensibilizzare, anche in questa sede, affinché sia sempre più strategica, importante e pregnante la partecipazione attiva del Parlamento alla fase di costruzione e negoziazione della norma europea (la cosiddetta fase ascendente). Dobbiamo essere sempre più bravi a intervenire in quella fase.

Come Parlamento lo facciamo ormai insieme con il Presidente del Consiglio prima di ogni Consiglio europeo. Si tratta di un modello - aggiungo e concludo - che andrebbe tuttavia replicato anche a livello dei singoli consigli di settore, con la prospettiva di recuperare un ruolo più incisivo nei lavori del Consiglio e per dare maggiore supporto al Governo per la responsabilità che ha di portare la nostra posizione nei trattati e nelle discussioni che si tengono in Europa.

Per quanto riguarda l'articolato del disegno di legge, ribadisco di rinviare al testo scritto del mio intervento, che chiedo di poter depositare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per integrare la relazione scritta il senatore Candiani, relatore sui documenti LXXXVI, n. 4, e LXXXVII, n. 4. Ne ha facoltà.

CANDIANI, relatore sui documenti LXXXVI, n. 4, e LXXXVII, n. 4. Signor Presidente, onorevoli senatori, la relazione consuntiva rappresenta il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del

Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea durante l'anno precedente; mentre la relazione programmatica assume una valenza maggiormente politica, poiché riflette la visione generale del Governo in carica sulle prospettive future dell'Unione europea, e indica le sue intenzioni politiche sui singoli *dossier* europei.

Il testo della relazione consuntiva 2020 presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative di cui alla legge n. 234 del 2012, ed è articolata in cinque parti. La prima è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali, e si divide a sua volta in due capitoli: il primo concerne le questioni istituzionali con particolare riferimento al dibattito sul futuro dell'Unione europea, al processo di integrazione, ai negoziati sul nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e alle future relazioni con il Regno Unito; il secondo riguarda il coordinamento delle politiche macroeconomiche e, in particolare, delle politiche economiche dell'Unione europea.

La seconda parte, quella più consistente del documento, è dedicata alle misure adottate nel quadro delle politiche orizzontali e settoriali, tra cui le politiche per la migrazione, mercato interno, fiscalità e dogane, imprese, ricerca e sviluppo, ambiente, energia, trasporti, agricoltura, politiche di coesione, occupazione, affari sociali, salute, istruzione e gioventù, cultura e turismo, ma anche certamente giustizia e affari interni, riforma delle pubbliche amministrazioni.

La terza parte, concernente la dimensione esterna dell'Unione europea, descrive l'operato del Governo in relazione alla politica estera e di difesa europea, l'impegno nell'area mediterranea e nell'area dei Balcani occidentali con i Paesi africani di origine delle migrazioni e i finanziamenti del Fondo europeo per la difesa, il commercio internazionale, la cooperazione allo sviluppo e il Servizio europeo per l'azione esterna.

La quarta parte è dedicata alla comunicazione e formazione delle attività dell'Unione europea, in cui si tratta anche la promozione di iniziative sul dibattito del futuro dell'Unione europea.

La quinta parte tratta, infine, le attività di coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo alle attività del Comitato interministeriale per gli affari europei, al coordinamento in materia di aiuti di Stato sulle procedure di infrazione, nonché alle azioni antifrode fiscale e alla cooperazione amministrativa nel mercato interno.

Va evidenziato il fatto che non figura più la sezione relativa agli adempimenti di natura informativa da parte del Governo al Parlamento e agli enti territoriali, in cui rientrava l'attività di informazione qualificata sulle proposte legislative europee, che resta invece esplicita unicamente nella tabella di cui all'appendice quarta.

La relazione è completata infine dai cinque allegati: i primi tre concernono i Consigli dell'Unione, i Consigli europei, i flussi finanziari dell'Unione all'Italia e il recepimento delle direttive nell'anno di riferimento. Il quarto allegato - come accennato - contiene un elenco di risoluzioni adottate dal Senato e della Camera del 2020 su proposte legislative e altri documenti europei, senza riportare più, come nella relazione dell'anno precedente, il dispositivo delle indicazioni di indirizzo politico e soprattutto la descrizione

delle azioni messe in atto dal Governo per darvi seguito. Al riguardo si rimarca il peso di tale carenza informativa del Governo nei confronti del Parlamento.

Onorevoli senatori, la relazione programmatica per il 2021 si apre con una premessa che fa riferimento all'eccezionalità della situazione derivante dalla crisi pandemica da Covid-19, in cui tuttavia i tre pilastri già precedentemente delineati dalla Commissione europea, ovvero il *green deal*, l'innovazione e la digitalizzazione, la coesione sociale, restano gli obiettivi principali dell'Unione su cui basare non solo la ripresa dalla crisi sanitaria ed economica, ma anche il nuovo progetto di integrazione europea. La relazione, quindi, non soltanto si innesta sul programma di lavori della Commissione europea, che ne rimane comunque il principio ispiratore, ma si integra anche con il più ampio orizzonte del Next generation EU.

Il testo della relazione, inoltre, come di consueto, è preceduto da una sintesi che enuclea le singole posizioni e le azioni che il Governo intende concretamente portare avanti, in relazione a ciascuno dei settori delle politiche dell'Unione europea. A tale proposito, si richiama la necessità che il Governo dia corso a tutti gli impegni e indirizzi politici inerenti la partecipazione dell'Italia all'Unione europea deliberati in sede parlamentare e - aggiungo - che si impegni a coinvolgere il Parlamento, soprattutto su politiche importanti come quelle relative alle riforme fiscali.

A seguire, il corpo della relazione programmatica è strutturato in quattro parti, articolate al loro interno in macrotematiche. Il rapporto è arricchito con dati statistici di settore forniti dall'Istat, in particolare in materia di *green deal*, crescita economica, innovazione e digitalizzazione, politiche attive del lavoro e migrazione.

La prima parte - ovvero lo sviluppo del processo di integrazione europea - è dedicata alle politiche e alle iniziative volte al rafforzamento del processo di integrazione europea sotto il profilo sia economico che istituzionale, con particolare riguardo alla necessità di dare nuovo slancio alla democrazia europea, in cui i cittadini abbiano un ruolo maggiormente incisivo nel processo decisionale e più attivo nella definizione delle priorità. Si ritiene inoltre importante sottolineare che questa sezione è dedicata alla dimensione macroeconomica, con particolare riguardo alla necessità di rafforzamento dell'unione economica e monetaria, dell'unione dei mercati e dei capitali e dell'unione bancaria, come volano per conseguire stabilità e competitività e, conseguentemente, assicurare un ruolo più forte dell'euro nello scenario internazionale.

In tale contesto, il Governo intende concentrare l'azione sugli obiettivi ritenuti prioritari per l'Italia, primo tra tutti il consolidamento della svolta epocale data dalla decisione di procedere alle emissioni di debito comune, adottata dal Consiglio europeo straordinario del 17 e 21 luglio 2020. Particolare attenzione sarà prestata anche alla costruzione di nuovi rapporti con il Regno Unito e alla partecipazione del Governo alla piattaforma Fit for future, nell'ambito della *better regulation*.

Con l'obiettivo di ridurre le divergenze e di rafforzare il ruolo dell'Europa nell'economia globale, si promuoverà il passaggio a un modello di sviluppo che contempli anche un'adeguata domanda interna, supportando

i consumi interni dell'Unione europea con opportune azioni di *policy*. Il Governo promuoverà, con una crescita più concreta e con una riforma tesa all'uniformità di tutti gli Stati membri, le regole fiscali europee, nell'ottica di una fiscalità equa, semplice e sostenibile. Inoltre lavorerà a una riforma del bilancio dell'Unione europea, anche attraverso l'introduzione di risorse proprie supplementari che possano contribuire a finanziare il rimborso dei prestiti contratti all'interno del programma Next generation EU, che incrementi la capacità delle istituzioni di implementare in modo più efficace le politiche europee.

La parte seconda delle politiche strategiche è la più corposa della relazione, poiché, in linea con l'azione europea, sviluppa i tre pilastri programmatici del *green deal*, dell'innovazione, della digitalizzazione e della coesione sociale. La strategia di fondo è quella di indirizzare la trasformazione digitale a beneficio dei cittadini e delle imprese, contribuendo, nel contempo, a raggiungere l'obiettivo di un'Europa neutra dal punto di vista climatico entro il 2050.

Inoltre, il pilastro europeo dei diritti sociali sarà la bussola della ripresa dell'Europa, con il preciso scopo di evitare squilibri, rafforzando la forma strutturale dell'equità sociale.

In questo quadro, il Governo promuoverà l'adozione a livello europeo di una strategia di sviluppo sostenibile e delinea la strategia nazionale per la biodiversità 2030 e la strategia «dal produttore al consumatore». Sarà altresì impegnato nel negoziato sulla legge europea per il clima, con la finalità di garantire che gli strumenti finanziari e le *policy* individuate consentano il processo di decarbonizzazione verso l'obiettivo di neutralità al 2050.

Inoltre, il Governo lavorerà per la realizzazione e la revisione della normativa in materia di tassazione dell'energia; proseguirà nella messa in sicurezza del patrimonio scolastico e nella riconversione ecologica del patrimonio statale e sosterrà la transizione verde, con riguardo al patrimonio culturale, paesaggistico e turistico.

Il Governo ritiene inoltre di impegnarsi per quanto riguarda il rafforzamento della progettazione ecosostenibile, l'etichettatura ecologica per limitare la produzione di rifiuti e ottenere un riciclo di qualità per ridurre le emissioni climalteranti e aumentare la sostenibilità dei prodotti e dei consumi.

Una particolare attenzione è dedicata alle infrastrutture sotto il profilo del miglioramento dello sviluppo e dell'intermodalità tra le diverse reti di trasporto che costituiscono il sistema nazionale integrato dei trasporti.

Alla transizione verde si accompagnerà la transizione digitale. Il Governo mira quindi a trasformare l'Italia in un grande laboratorio tecnologico, capace di proiettare il Paese nell'era digitale attraverso la promozione e la valorizzazione della capacità di innovare. In questo quadro si inseriscono le iniziative legate al mercato digitale e alle nuove regole sulla concorrenza richieste dall'evoluzione tecnologica, unitamente all'individuazione dei necessari strumenti di tutela e anche della *e-privacy*.

Sarà promosso lo sviluppo delle competenze e della cultura digitale necessarie alla crescita sociale ed economica e allo sviluppo delle infrastrutture digitali come parte integrante della strategia di modernizzazione del set-

tore pubblico. La diffusione dell'identità digitale sarà essenziale anche per efficientare i processi della pubblica amministrazione, riducendo i tempi e i costi a carico del cittadino per la fruizione dei servizi; rafforzando la sicurezza informatica e semplificando la gestione complessiva dei servizi erogati. Il Governo intende quindi garantire il sostegno alla ricerca medica, immunologica e farmaceutica e la digitalizzazione dell'assistenza medica e dei servizi di prevenzione. Verrà quindi disposta una serie di investimenti infrastrutturali nell'ambito dell'edilizia e della digitalizzazione delle strutture sanitarie pubbliche, investimenti finalizzati a migliorare la capacità di risposta, adattando *governance* del Sistema sanitario alle sopravvenute necessità.

Verrà inoltre perseguito il potenziamento digitale della giustizia civile e penale e si parteciperà attivamente ai dibattiti sulla definizione dell'attuazione del *media action plan* della Commissione europea. In coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale dell'Unione europea, il Governo sarà impegnato sui seguenti fronti prioritari: innanzitutto il negoziato sulla legge europea sui dati (*data act*), il negoziato sulla legge europea sui servizi digitali, il negoziato sul *digital market act*. Si è poi scelto di dedicare una particolare attenzione al tema della coesione sociale, declinata in due direttrici principali: le politiche attive del lavoro e le politiche educative per la transizione e la promozione dei valori comuni europei.

Le tematiche della promozione dei valori comuni europei raccolgono invece temi trasversali di ampio respiro, che vanno dal nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo alle azioni volte all'eliminazione della disparità uomo-donna e a sostegno delle famiglie e dell'infanzia. In questo senso è particolarmente rilevante l'impegno del Governo che punterà al raggiungimento di un compromesso equilibrato che valorizzi il principio della solidarietà nell'ambito delle proposte normative conseguenti il nuovo patto europeo su migrazione e asilo, presentato alla Commissione europea il 23 settembre 2020.

Resta da rimarcare - e mi avvio alla conclusione, consegnando poi il resto dell'intervento - che nella parte terza l'Italia per la dimensione estera ed esterna dell'Unione europea, si impegna ad affrontare il tema mettendo in particolare risalto la necessità delle politiche di vicinato, le strategie macro-regionali, il rafforzamento dei partenariati e l'allargamento dell'Unione europea sotto il profilo infrastrutturale, nonché le grandi questioni legate alla costruzione di una politica estera di sicurezza e difesa comune.

Va rimarcato, Presidente, come il prepotente cambio dello scenario politico internazionale a cui abbiamo assistito nel corso del mese di agosto del 2021, con il ritiro dei contingenti militari USA e NATO dall'Afghanistan e il conseguente collasso dell'assetto politico del Paese mediorientale, comporta la necessità di una profonda revisione delle scelte di politica estera dell'Unione europea e degli obiettivi e priorità dell'Italia nel contesto unionale. È quindi necessario e doveroso che in questa sede parlamentare di approvazione della relazione programmatica della partecipazione dell'Italia all'Unione europea questi temi trovino ampia e adeguata definizione.

Restano invece attuali le priorità italiane che riguardano, tra l'altro, una politica commerciale che favorisca l'*export* italiano, il rafforzamento della capacità difensiva europea, ma anche la promozione di relazioni cultu-

rali internazionali volte alla lotta del traffico illecito di beni culturali e alla loro riacquisizione tramite l'azione diplomatica, nonché alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale come strumento di dialogo multilaterale.

A conclusione della relazione, signor Presidente, formulo un auspicio al Governo affinché questo passaggio parlamentare, previsto peraltro per norma, sia affrontato con tempistiche tali da renderlo coerente con le vicende e gli atti. Ci troviamo infatti ad approvare questa relazione con un ritardo che non è da imputare all'attuale Governo. Diventa tuttavia importante garantire sincronia tra la relazione e la stagione politica che si sta vivendo. E, quindi, in questo senso auspichiamo che il Governo acceleri ulteriormente nella presentazione delle nuove relazioni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Avverto che le proposte di risoluzione alle relazioni programmatica e consuntiva potranno essere presentate prima della conclusione della discussione generale.

Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.

È iscritta a parlare la senatrice Cantù. Ne ha facoltà.

CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, dal nostro punto di vista la legge europea deve essere l'occasione per andare oltre le misure strettamente emergenziali in continuità e io che mi occupo sempre di sanità e assistenza non intendo smentirmi.

La sanità ha l'obiettivo di tutelare non solo il diritto alla salute in senso stretto, ma anche il diritto al benessere. Ci sono pertanto dei sostegni materiali che meritano di essere valutati e, nel limite del possibile, supportati per dare alle persone e alle famiglie quella serenità che poi si riverbera anche in ambito lavorativo, riducendo l'ansia di conciliare i tempi di vita e di lavoro con la certezza di avere affidato i propri cari in mani, oltre che professionali, anche massimamente attente e sensibili all'umanizzazione dei processi educativi, di assistenza e cura.

Ho preso la questione un po' da lontano sperando di suscitare la vostra curiosità sul nostro progetto di videosorveglianza che, data la sua valenza politico-strategica (sempre dal nostro punto di vista), intendiamo valorizzare in discussione generale, il luogo della rituale trattazione per quanto ci riguarda degli ordini del giorno identici, sostitutivi del testo che proponeva l'introduzione dell'articolo 17-*bis*, fortemente voluti con la collega Giamanco. Tali atti di indirizzo impegnano il Governo a promuovere un cambio di paradigma, superando la logica dell'obbligatorietà, in termini di sviluppo di *standard* di riferimento in materia di sicurezza educativa, culturale e assistenziale, che consentono ai genitori e ai loro aventi causa di affidare a strutture di eccellenza i propri cari, siano essi minori nei servizi educativi e nelle scuole d'infanzia, siano essi anziani e disabili nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, secondo principi di tracciabilità, responsabilità e valutazione prestazionale per la loro presa in carico appropriata e qualificata, in condizioni di tutela del benessere psicofisico.

Considerata la rilevanza che hanno assunto nella parte maggioritaria delle famiglie l'assistenza educativa, la didattica in presenza e la necessità di

accompagnare il processo di governo del virus e delle sue varianti nelle comunità e nelle strutture dedicate ai fragili non autosufficienti, che tanto è costato in termini di dolore e di sofferenza per l'impossibilità di praticare una relazione umana diretta con i propri cari e che certamente ha aggravato il carico di responsabilità e di impegno nell'assistenza e cura, la videosorveglianza è da vedere come strumento di tutela e prevenzione non solo degli utenti, ma anche degli operatori e dei gestori (*Applausi*). Questo secondo una prospettiva di evoluzione del nostro sistema di *welfare*, che proattivamente metta le persone al centro, sia come destinatari, sia come attori, coniugando etica e responsabilità. A tal fine occorre sviluppare opportunità di crescita competitiva, prevedendo, nell'ambito dell'attuazione del PNRR, iniziative di formazione qualificata a favore del personale operante nei servizi, nelle scuole e nelle strutture, con l'intento di coniugare trasparenza e prevenzione. Anche in questo caso, convincere per non costringere (*Applausi*). Ciò si ottiene agendo lungo le direttrici della sicurezza e della marginalizzazione dei rischi, finalizzata alla tutela dei più fragili e dei più deboli, in un patto intergenerazionale che rafforzi la fiducia fra gli accuditi e chi se ne prende cura: dunque gli educatori, i docenti, gli operatori sanitari e sociosanitari e le famiglie.

La fiducia cresce quando si dimostra che impegno, dedizione e merito sono oggettivamente tracciati, adeguatamente valutati e premiati con un sistema di qualificazione di eccellenza dei soggetti erogatori. Auspichiamo che tale sistema venga declinato in un piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza nei servizi educativi e nelle scuole di infanzia, nelle strutture sociosanitarie e socioassistenziali per anziani e disabili, che provvedono all'installazione di sistemi certificati di videosorveglianza, ovviamente a circuito chiuso, criptati e con registrazione audio-video. In tal modo per un verso si valorizzerebbe la consapevolezza che le modalità di gestione sono messe a disposizione in modo trasparente, e così pure i risultati del proprio operato, in modo da rendere conto alla società, in caso di controversie, del grado di efficienza e di umanizzazione dell'assistenza educativa e delle cure; per altro verso si consente alle famiglie di poter scegliere liberamente fra chi è strutturato con videosorveglianza - quale requisito di eccellenza, di prevenzione e protezione - e chi non lo è.

Infine, essendo i fondi largamente insufficienti per coprire i fabbisogni, abbiamo pensato di renderli disponibili promuovendo un credito di imposta, che di fatto renda le strutture *up-to-date* senza costi aggiuntivi. Sicuramente i gestori, siano essi pubblici che privati, sulla base di meccanismi compensativi di fiscalità, sapranno apprezzare tale opportunità.

Mi auguro che, per tutte le ragioni che ho enunciato, vi sia una condivisione pressoché totale di entrambi gli ordini del giorno G20.100 e G20.101, sostitutivi della disposizione integrativa che avevamo prospettato in approvazione del provvedimento in discussione, certi che il Governo darà prova di coerente e tempestiva attuazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Endrizzi.
Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, vorrei aprire un *focus* su un tema ripreso da alcuni emendamenti, l'esercizio dell'attività odontoiatrica, di cui in particolare all'emendamento 4.104 (testo 2), a prima firma del senatore Lorefice. Esso prevede che l'attività odontoiatrica non possa essere svolta da soggetti finanziari o commerciali che non siano odontoiatri. Si prevede che questa compagine societaria sia composta almeno in maggioranza da professionisti iscritti all'albo. Accade, invece, che abbiamo diverse strutture detenute da soggetti finanziari, dove gli specialisti svolgono attività di fatto subordinata. Questo non accade, ad esempio, con gli studi legali: sarebbe impensabile che una società di capitali aprisse uno studio legale, avvalendosi di avvocati che seguono direttamente i clienti in tribunale con rapporti di lavoro di consulenza o di fatto subordinati. Questo perché la prima conseguenza che riscontriamo nell'odontoiatria è la spersonalizzazione della prestazione: questa viene erogata, sì, da un odontoiatra, ma la fattura viene emessa da un soggetto che è finanziario o commerciale. Si affievoliscono dunque le garanzie per i pazienti, a parte le pratiche scorrette segnalate da più parti sul piano deontologico. Sotto questo profilo, bisognerebbe approfondire le difficoltà che hanno oggi gli ordini professionali a vigilare su questi assetti e sulle pratiche commerciali. In caso di congiuntura economica sfavorevole, come nel caso della pandemia, una società puramente commerciale chiude e porta i libri in tribunale, laddove invece l'odontoiatra o una società di odontoiatri resiste anche contro il periodo sfavorevole, perché a quella attività lega il suo stesso progetto di vita. Abbiamo visto chiudere, nella realtà, diverse strutture di questo tipo, lasciando dall'oggi al domani pazienti privi di assistenza, anche quelli che avevano già pagato anticipatamente a società finanziarie a cui erano stati obbligati a rivolgersi.

La seconda conseguenza è di ordine fiscale: l'IVA viene spesso esentata in fattura e ciò non può essere fatto da questo tipo di strutture, non per la componente non sanitaria, men che meno quando a fornire la prestazione fosse un soggetto non iscritto all'albo. Questo invece oggi accade e a rimetterci è lo Stato, che perde ogni anno un considerevole gettito, ma ne patisce anche la rete di piccoli e medi ambulatori che si vedono oggetto di concorrenza sleale.

Si badi bene, qui non si sta vietando l'attività in forma societaria, ma si vuole che i soci siano anche iscritti all'albo e rientrino nello spirito originario della legge n. 124. Non si esclude la possibilità di finanziamenti che possono dare un importante contributo, ma si afferma che la componente finanziaria non può essere dominante su quella professionale. Non si viola alcuna direttiva europea, perché l'applicazione della cosiddetta Bolkestein è esplicitamente esclusa dall'ambito delle professioni sanitarie. L'esclusione riguarda i servizi sanitari forniti da professionisti del settore sanitario ai propri pazienti per valutare, mantenere o ripristinare le loro condizioni di salute, laddove tali attività siano riservate a professioni del settore sanitario regolamentate nello Stato membro in cui i servizi vengono forniti, ed il regime di autorizzazione comunitario può comprendere anche l'obbligo, per poter esercitare l'attività, di essere iscritto ad un albo professionale.

Infine, secondo il considerando 56 della medesima direttiva, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori costituiscono motivi imperativi di carat-

tere generale che possono giustificare l'applicazione di regimi di autorizzazione ed altre restrizioni, anche in espresso riferimento, per il considerando 40, alla tutela dei destinatari dei servizi stessi.

Anche nei fatti, Presidente, è evidente che non si viola la concorrenza; anzi, si ripristina una più equilibrata concorrenza dopo che, con la nascita delle grandi catene odontoiatriche, tantissimi piccoli e medi studi odontoiatrici sono scomparsi, concentrando l'offerta in un minor numero di soggetti.

Concludo, Presidente. Per lo stesso motivo non si mette nessuno sul lastrico dall'oggi al domani; è strano che nessuno abbia sollevato il problema e che non si sia mai chiesto quanti posti di lavoro si siano persi negli scorsi anni proprio a causa dell'avvio delle catene odontoiatriche e della chiusura di tanti studi preesistenti; ma non vi sarà alcuna crisi occupazionale perché vengono dati due anni di tempo per l'adeguamento, e dunque nessuna delle strutture esistenti è obbligata a chiudere.

Con l'emendamento 4.104 (testo 2) si riapre una diversa prospettiva di inserimento nel settore a tanti giovani odontoiatri che oggi hanno come unico sbocco lavorare - tocca dirlo, perché in molti casi la sostanza si riduce a questo - sotto padrone, con retribuzioni onestamente inadeguate per un laureato con responsabilità sulla salute delle persone. E di questo pagano le conseguenze anche i pazienti.

Invito tutti a votare l'emendamento e vi ringrazio per l'attenzione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, oggi entriamo nel merito della legge europea e, onde evitare di ripetere argomenti di cui magari i colleghi parleranno o hanno già parlato, vorrei soffermarmi su alcuni aspetti, uno dei quali - a mio avviso molto positivo - è l'approvazione dell'emendamento a prima firma del collega Candiani, che di fatto consente il monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Reputo questo aspetto molto importante anche perché credo che, nel sentimento generale del popolo italiano, una delle preoccupazioni maggiori sia che la capacità di spesa che il nostro Paese avrà a disposizione sia effettivamente messa a terra.

In sintesi, ogni sei mesi - e non ogni due anni - il Governo presenterà una relazione sullo stato di attuazione e il Parlamento avrà un ruolo centrale perché le Commissioni competenti esamineranno le relazioni semestrali, faranno un monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse e verificheranno il conseguimento soddisfacente dei traguardi, soprattutto in riferimento all'erogazione dei contributi finanziari e alla valutazione dell'impatto economico e sociale. Per far ciò, le Commissioni si serviranno dello strumento delle audizioni; quindi, i soggetti attuatori dei progetti finanziari saranno auditi e le Commissioni faranno una relazione attraverso cui il Parlamento si arro-

gherà il suo diritto fondamentale, ovvero quello di indirizzare il Governo laddove lo ritenga opportuno.

Ciò detto, vorrei soffermarmi su altri due aspetti. Mi riferisco in particolare a due emendamenti, uno dei quali a mia firma e uno di cui sono co-firmatario. Il primo è legato all'incompatibilità dei mediatori creditizi con il ruolo di agenti immobiliari. L'emendamento è volto a sopprimere tale previsione perché, a mio avviso, il Governo non può non tenere conto di alcune valutazioni. Intanto, è in contrasto con le prescrizioni della Commissione europea, ragion per cui non vorrei correre il rischio di cadere in una sorta di percorso di infrazione da questo punto di vista, anche perché l'introduzione dell'incompatibilità non trova fondamento nella *ratio* all'interno della legge europea del 2018, che ha circoscritto le incompatibilità a quelle attività che comportano un reale, effettivo conflitto di interessi; soprattutto le attività di agente immobiliare dovrebbero compromettere la terzietà che è una qualità fondamentale affinché il mediatore sia terzo nei confronti delle parti.

Il collaboratore di società di mediazione creditizia, oltre a non rientrare per la tipologia di attività - proprio perché come attività non compromette la terzietà dell'agente immobiliare - non comporta nemmeno un rischio di conflitto di interessi, atteso che sono già poste dal legislatore e dagli organi di vigilanza numerosissime garanzie per il consumatore.

Oltretutto l'attività di intermediazione del credito, oltre ad essere di per sé compatibile con quella di mediazione, come sancito per tutte le attività di mediazione, si esaurisce nella mera segnalazione. Ecco che ancor di più il consumatore è tutelato, nel momento in cui questa segnalazione si inserisce in quel meccanismo virtuoso, che dovrebbe consentire al fruitore del mutuo di godere della miglior opportunità possibile. Quindi non c'è nessuna attività che connoti non terzietà. In conclusione, mi permetto di dire che, in caso di mancata soppressione del comma 1-*bis*, si avrà un'involuzione del modello di agenzia immobiliare, in netto contrasto con le direttive dell'Unione europea, che mirano alla nascita di agenzie di mediazione multiservizi.

Signor Presidente, concludo rapidamente il mio intervento citando l'emendamento 2.100 (testo 2), riguardante le targhe estere, nella cui formulazione è stato inserito anche il Principato di Monaco. Vengo dalla Liguria, Regione che ha un confine con la Francia. Se dunque i nostri concittadini, che magari guidano macchine aziendali intestate agli imprenditori monegaschi, nel loro rientro a casa si vedono sequestrare il mezzo e devono pagare una multa di oltre 500 euro, credo sia un aspetto da mettere a posto. Non so che fine farà questo emendamento e se ci saranno dei percorsi di mediazione da parte del Governo. Qualora non ci fossero, chiedo formalmente al relatore di ragionare se trasformare questo emendamento in un ordine del giorno, soprattutto per quel che riguarda la parte monegasca. Si dovrebbe infatti invogliare in qualche modo il Ministero dell'interno ad emanare una piccolissima circolare, che specifichi che questi lavoratori sono italiani e che - buon per loro, o purtroppo per loro - vivono in una zona di confine, nella quale andare avanti e indietro diventa quasi impossibile. Questa battaglia che sto ora portando avanti è condivisa anche dall'onorevole Di Muro alla

Camera dei deputati. Mi auguro quindi che il Governo ponga una fine, o un limite, a questa ingiustizia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pergreffi. Ne ha facoltà.

PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo ora ad esaminare la cosiddetta legge europea. Segnalo però una serie di problematiche, che in questo provvedimento non sono state sviscerate fino in fondo, ma che dobbiamo tenere in considerazione, visto e considerato che la nostra grande opportunità, legata al PNRR, dipende da questo. Sto parlando di qualcosa che mette in difficoltà famiglie, imprese, e professionisti, ovvero del rincaro delle materie prime, che non va assolutamente sottovalutato. Stupisce comunque che a livello europeo ancora non si sia colta l'occasione di mettere fine a questo fenomeno o perlomeno di considerare in modo adeguato una problematica che, andando avanti, è destinata a peggiorare. Proprio oggi Confesercenti denunciava una riduzione del margine per il settore delle imprese del commercio, per quest'anno, pari a 800 milioni di euro, a causa del caro prezzi.

Voglio citare inoltre i cantieri legati al PNRR e le enormi difficoltà che stanno affrontando le imprese appaltatrici: il costo dei materiali aumenta e gli appalti rimangono fermi. La soluzione di questo problema non può essere delegata semplicemente al Governo italiano o, ancor peggio, ai nostri enti locali, per quel che riguarda gli appalti già assegnati, e non può andare a carico soltanto delle imprese. Dobbiamo cercare di calmierare queste difficoltà e queste sofferenze e trovare un finanziamento per i cantieri già aperti, per non compromettere la regolare esecuzione degli appalti in corso. Dobbiamo renderci conto che, comunque sia, i contratti in questo momento non risultano più economicamente sostenibili e che avremo un rallentamento delle opere pubbliche, dovuto al fatto che escono bandi ormai non più concorrenziali sul mercato.

Occorre quindi cercare di trovare una soluzione, considerando però che non può essere il singolo Stato a farsene carico. Possiamo infatti emanare norme che prevedono una revisione dei prezzi, ma per quel che riguarda le opere connesse al PNRR, dobbiamo ad esempio considerare che il prezzo del rame ha avuto un aumento di più del 50 per cento, quello dell'acciaio di più del 130 per cento, quello del ferro del 140 per cento e quello dei polietileni del 140 per cento. Pertanto dobbiamo renderci conto che ciò arriva a mettere a rischio i progetti del PNRR, che avevano già una loro base di partenza.

L'Europa non può in questo caso non venire incontro a questo tipo di esigenze. Non basta pensare a norme nazionali, ma dobbiamo intervenire a livello europeo, perché altrimenti le revisioni economiche dei contratti non possono comunque reggersi. Per questo dico che la legge europea magari è già passata, perché, se non tiene in considerazione questo tipo di rincari, rischiamo veramente che, tra l'aumento delle bollette, l'aumento degli alimentari e l'aumento dei trasporti, tutto questo non si regga più nel sistema. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lucidi. Ne ha facoltà.

LUCIDI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo su questa legge per quanto riguarda i profili in essa contenuti nell'ambito degli affari esteri. Per questo motivo sono soddisfatto della presenza in Aula del sottosegretario Amendola, che conosco e che so essere sensibile anche a questa parte molto importante. Una parte che arriva in un passaggio storico secondo me davvero rilevante a causa di tutta una serie di fatti e congiunture che si stanno verificando sullo scenario internazionale.

Due in particolare sono i profili che intendo sottolineare, relativi alle nostre alleanze strategiche a livello geopolitico e allo stato attuale delle azioni messe in campo per quanto riguarda la sicurezza e il terrorismo. In particolare c'è un punto che ho ribadito più volte e che voglio ribadire anche oggi: la nostra alleanza storica con gli Stati Uniti. Perché dico questo? Nel momento in cui la geopolitica internazionale sta vivendo dei processi di ricollocazione che sembrerebbero quasi anacronistici, con l'affacciarsi sulla scena geopolitica di nuove superpotenze, in questo ambito la nostra *partnership* con gli Stati Uniti sicuramente può giovare alla nostra collocazione, non soltanto politica, ma soprattutto commerciale.

La relazione con gli Stati Uniti è storica (è inutile che lo ricordi); guarda caso proprio oggi la Lega e il nostro segretario Salvini sono stati a commemorare i caduti della Seconda guerra mondiale in quel di Pistoia, in particolare i nostri amici brasiliani. Nel giorno dei morti, noi siamo andati lì a commemorare questi caduti, che sono stati al fianco del nostro Paese. È questo il solco e lo scenario nei quali dobbiamo muoverci. È chiaro che l'Italia non deve scegliere, perché ha già scelto qual è il suo *partner* strategico. Questa relazione, secondo me, va rafforzata soprattutto all'interno dello scenario europeo; l'Italia deve fare la sua parte per rafforzare anche questa alleanza. Noi l'abbiamo fatto da tempo; il nostro ministro dello sviluppo economico Giorgetti è stato in visita negli Stati Uniti circa due settimane fa, a testimoniare proprio l'importanza di questo legame.

Sui temi dai quali noi dobbiamo come Paese trarre giovamento, secondo me fondamentale è quello dei semiconduttori, ripreso in Aula anche dal *premier* Draghi la scorsa settimana. È un tema sul quale l'Italia può fare e dire molto a livello industriale e commerciale, ma sul quale dobbiamo fare un grande lavoro non soltanto a livello di *marketing* industriale e di ricerca e sviluppo, ma anche e soprattutto per un'analisi approfondita sull'indotto e sulla formazione.

Il secondo punto importante che vorrei toccare riguarda la sicurezza e il terrorismo. È una questione ancora aperta. Abbiamo detto tantissime volte in quest'Aula che l'Italia è la frontiera dell'Europa; l'Italia deve essere chiaramente considerata una sorta di regione a statuto speciale in Europa, perché noi affrontiamo difficoltà che la maggior parte dei Paesi europei non avverte.

In questi giorni stiamo assistendo nelle nostre città a migliaia e migliaia di sbarchi che determinano l'arrivo nel nostro Paese di personaggi non chiaramente identificati, che danno vita anche a episodi come quelli successi

a Ospitaletto, ad Alcamo, a Palermo e recentemente anche a Piacenza. Noi lo abbiamo sottolineato e crediamo che questa stessa discussione in un ambito europeo, rimarcando la nostra posizione e il nostro ruolo in Europa, possa confermare l'importanza dell'Italia anche per quanto riguarda questo assetto strategico. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pazzaglini. Ne ha facoltà.

PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, la discussione odierna verte sull'Atto Senato 2169, riguardante la legge europea 2019-2020. È un provvedimento molto importante perché disciplina la nostra partecipazione all'Unione europea con riguardo a tanti aspetti della vita quotidiana di tutti noi e su temi di politica generale che, indirettamente o molto spesso direttamente, hanno conseguenze anche pesanti nel nostro ordinamento.

Nel poco tempo che ho a disposizione per il mio intervento farò riferimento ad alcuni contenuti presenti nella legge, per me meritevoli di approfondimento, ma, allo scopo di introdurre spunti di riflessioni per l'Assemblea, parlerò anche di alcuni contenuti che non ci sono e che invece, secondo me, avrebbero dovuto esserci o comunque dovranno esserci nel dibattito europeo nel tempo più rapido possibile.

Inizio dall'articolo 1, che contiene le tutele per i lavoratori.

Il tema ovviamente è di stretta attualità; purtroppo la cronaca peggiore, che evidentemente tutti noi ricordiamo, ci fa pensare a quanto sarebbe importante disciplinare il mondo del lavoro affinché non vi siano più quei drammi e quei lutti che recentemente e troppo spesso ci hanno colpito, segnando nel corpo coloro che li hanno subiti, ma segnando anche nell'anima tutti noi, che avremmo dovuto fare in modo che tutto questo non accadesse. Abbiamo infatti la responsabilità di creare le condizioni affinché chi esercita il diritto costituzionalmente garantito di mantenersi con il proprio lavoro non debba rischiare la vita.

In questo caso il tema riguarda i lavoratori stranieri e il fine è contrastare le discriminazioni basate sulla nazionalità. A mio avviso, però, non si può ragionare per compartimenti stagni e non si può pensare a questo senza andare con la mente a quelle forme di lavoro che in passato anche in quest'Aula abbiamo equiparato a nuove forme di schiavitù: anche in questo caso impossibile non pensare ai morti nei campi di lavoro, allo sfruttamento, al caporalato, a tutti quei temi che purtroppo hanno gettato lunghe ombre scure sulle nostre realtà produttive che, per la qualità dei prodotti e per le eccellenze che rappresentano a livello mondiale, non dovrebbero essere assolutamente avvelenate da alcun tipo di sospetto. In questo caso, poi, purtroppo non si tratta di sospetto, ma di cruda realtà.

A mio avviso andrebbe dunque avviata una riflessione sui temi dell'accoglienza e delle politiche migratorie. Ricordo che il precedente Ministro dell'interno è processato per aver fatto il proprio dovere e per aver cercato di porre freno a un fenomeno che ha pesanti conseguenze sul dibattito odierno, quindi sull'articolo 1 e sul mondo del lavoro. Evidentemente l'at-

tuale Ministro dell'interno non corre questo rischio, anche se la mia richiesta non è di far rischiare tutti i Ministri, ma piuttosto quella di non far rischiare a nessun Ministro di essere processato per aver adempiuto al proprio dovere. Sarebbe bene, quindi, che questo tema non venisse trattato come un compartimento stagno.

Passando all'articolo 2, troviamo disposizioni relative alle prestazioni accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca. Su questa fattispecie è *in itinere* una procedura di infrazione europea. Non posso non rilevare che l'Unione europea è solerte quando si tratta di avviare procedure di infrazione anche e soprattutto nei confronti del nostro Paese. Vorrei che fosse altrettanto puntuale quando si tratta di rispettare gli obblighi assunti magari in tema di ricollocamento e di accoglienza, soprattutto quando questi obblighi vengono da impegni che gli Stati membri assumono spontaneamente, al fine di convincere i frontalieri ad accogliere ben oltre le proprie possibilità materiali, appunto per alleviare l'onere che invece inevitabilmente e drasticamente va a incidere sempre su coloro che si trovano nella posizione di dover diventare il Paese di prima accoglienza. (*Applausi*).

Premesso questo, per me all'articolo 2, comma 1-ter, c'è una definizione importante che riporto letteralmente. «Sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi». Evidenzio subito l'avverbio «esclusivamente» perché evidentemente l'intento del legislatore europeo è far sì che ci sia una discriminante nella fruibilità dei diritti che vorremmo estendere indiscriminatamente in questo caso a tutti, ma che non siamo nelle condizioni materiali di poter fare.

L'arco temporale minimo di sei mesi e il permesso di soggiorno implicitamente indicano la necessità di una disciplina nella politica di accoglienza e tutto questo è molto lontano da ciò che stiamo facendo attualmente nella nostra nazione. L'Unione europea implicitamente ci dà ragione quando diciamo che questa fattispecie va disciplinata in maniera diversa ed esplicitamente dovrebbe farlo entrando nel concreto, pensando a misure specifiche e soprattutto evidenziando che sono sempre quei pochi Paesi che pagano per intero il prezzo di questa problematica.

Andando avanti su quanto contenuto nell'atto, non posso che far riferimento a un parere espresso dalla 9ª Commissione, soprattutto perché, a mio avviso, introduce un tema su cui vorrei avviare una discussione. In altri interventi ho sostenuto che la politica dovrebbe essere neutrale nell'approccio tecnologico; la politica dovrebbe evidenziare i problemi e poi lasciare che la scienza, senza indicazioni specifiche, possa trovare le soluzioni perché in questo modo sarebbero puntuali e più efficaci.

Nel parere della 9ª Commissione si dice espressamente di prevedere ulteriori incentivi per le superfici degradate, contaminate o destinate alla coltivazione di prodotti per i biocarburanti. A questo punto introduciamo il tema dei biocarburanti. È dimostrato che utilizzare biocarburanti per motori a combustione interna riduce le emissioni inquinanti in atmosfera di circa il

90 per cento. Evitiamo, pertanto, di andare ad aggravare un problema, che è altrettanto attuale come quelli del prezzo e della carenza di materie prime e di energia, andando a spingere verso una soluzione di mobilità che non è sostenibile. Forse per qualcuno lo è in tema ambientale; a mio avviso, non è sostenibile in tema fattuale ed economico.

Il tempo purtroppo è finito; ci sarebbero state molte altre cose da dire, ma confido nel fatto che le diranno i miei colleghi. Auguro buon lavoro a tutti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bergesio. Ne ha facoltà.

BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi senatrici e senatori, il prolungarsi dell'emergenza sanitaria per la pandemia ha creato una forte instabilità sui mercati, determinando un incremento dei prezzi a livello mondiale delle principali *commodity* alimentari, di cui ne ha risentito anche l'Italia, dove gli effetti negativi di tali aumenti hanno interessato tutte le filiere agroalimentari.

In base all'indice FAO dei prezzi alimentari, che a gennaio ha raggiunto una media di 113,3 punti, emerge infatti come a segnare tale andamento siano stati i prezzi internazionali del mais, seguiti da quelli dell'orzo e del grano. Si è trattato di una tendenza al rialzo che ha interessato anche lo zucchero e gli oli vegetali, i cui prezzi sono saliti addirittura di oltre il 9 per cento in un mese, raggiungendo il valore più alto dal maggio 2012. Simili aumenti si sono registrati anche sui prodotti lattiero-caseari e sulla carne.

È dunque necessaria l'adozione di interventi volti a favorire il monitoraggio dell'andamento dei prezzi delle materie prime sul mercato al fine di arginare queste azioni speculative che destabilizzano il mercato e generano un fortissimo disequilibrio nella remunerazione dei fattori produttivi, a danno della competitività delle eccellenze agroalimentari. Mi riferisco soprattutto a quelle del *made in Italy*, in quanto sappiamo tutti che il nostro Paese è conosciuto nel mondo per le sue produzioni agroalimentari. In questo settore noi possiamo quindi segnare una differenza rispetto a tutti gli altri Paesi.

Tuttavia, da tempo l'Italia ha intrapreso un percorso di trasparenza che negli anni l'ha portata ad avere l'impiego di un'etichettatura su gran parte dei cibi prodotti con materie prime italiane (dal grano, al pomodoro, al latte). Oggi rischiamo di perdere quanto acquisito con fatica negli anni, a causa della mancata proroga dei decreti ministeriali in scadenza alla fine di quest'anno, i quali hanno a loro tempo introdotto l'obbligo di etichettatura sugli alimenti, così apportando un importantissimo beneficio a tutte le filiere agroalimentari italiane. In questo l'Italia può essere un esempio per l'Europa. Bisogna lavorare per veder riconosciuta la qualità delle produzioni, puntando esclusivamente su origine e trasparenza. Non possiamo permetterci che altri Paesi indichino vie semplificate, promuovendo l'uso di etichette che assegnano un valore nutrizionale agli alimenti assolutamente alterato e non basato sulle rilevanze scientifiche, mettendo a rischio la salute dei consumatori e corretti stili di vita basati sui principi della dieta mediterranea e su un

consumo giornaliero di prodotti naturali e stagionali. No al *nutri-score*: diciamolo forte e chiaro in quest'Aula. (*Applausi*).

Colleghi, il *made in Italy* è sempre sotto attacco e vedete quanta fatica viene fatta per difendere il nostro straordinario prosecco. Oggi in Veneto è stato convocato un importantissimo tavolo di lavoro su questo tema con il Presidente della Regione e il sottosegretario Centinaio. Credo sia di importanza vitale difendere le nostre produzioni e l'Europa deve essere un'amica e non una nemica dei nostri prodotti.

Gli agricoltori e i piccoli imprenditori devono continuare a misurarsi sul mercato con dei *panel* che molto spesso non seguono i principi di trasparenza e le regole che il nostro Paese invece rispetta. Di fronte a ciò, il mercato italiano rischia di perdere competitività. Come spingere un agricoltore a essere competitivo e al passo con gli investimenti in sostenibilità ambientale se, con i suoi guadagni, non riesce neppure a ricoprire i costi per la raccolta della frutta e della verdura, l'allevamento e qualsiasi tipo di coltivazione?

Colleghi, è emblematico il settore agrumicolo, nel quale - paradossalmente - l'Italia soffre un *import* del 19,8 per cento dall'Africa. Ciò è il frutto di un accordo siglato nel 2016 dall'Unione europea con gli Stati della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe. A seguito di questo accordo, gli agrumi dell'Africa hanno invaso il mercato, determinando il crollo dei prezzi di vendita dei prodotti italiani e un grido di dolore da parte degli agricoltori, soprattutto del Sud del nostro Paese.

Il problema, però, è non soltanto di natura economica, ma anche e soprattutto sanitario e di salubrità. Infatti, mentre gli agricoltori italiani devono rispettare stringenti regole comunitarie, spesso sul mercato si trovano frutta e verdura con pochissime garanzie dal punto di vista fitosanitario e ciò è gravissimo. Non bisogna poi sottovalutare l'impatto ambientale legato non solo al trasporto di merci che spesso si trovano dall'altra parte del mondo, ma anche al mancato rispetto, da parte di molti Paesi (come, ad esempio, la Cina), delle regole ambientali che invece sono imposte all'Italia. Ciò è gravissimo.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 16,15)

(*Segue BERGESIO*). Anche per favorire la necessaria ripresa economica dell'Europa e dei singoli Stati membri è necessario dunque che, accanto alla definizione di obiettivi sempre più ambiziosi che l'Unione europea a volte ci propina, si affianchino scelte e criteri che sappiano indirizzare il sistema economico, soprattutto quello nazionale, verso una transizione ecologica graduale, condivisa e sostenibile, anche e soprattutto per permettere alle aziende italiane e a quelle europee di recuperare lo svantaggio commerciale rispetto a tutte le aziende che concorrono a livello mondiale.

Questo è grave, anche perché in questi giorni assistiamo a una battaglia incredibile sul cibo. In questo periodo è tornata di grande valore a livello culturale la Commissione Eat-Lancet: pensiamo che nello studio che fece nel 2019 un prodotto che è una specificità italiana, la carne, non venne nemmeno citato a garanzia della salubrità e della salute nelle diete dei consumatori.

Rivolgiamo quindi un grido d'allarme verso l'Europa affinché si faccia promotrice della difesa della cultura, della tradizione, ma soprattutto dell'ottima coltivazione degli agricoltori europei e italiani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice L'Abbate. Ne ha facoltà.

L'ABBATE (*M5S*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, come sappiamo, questo è un momento particolare: a Glasgow in queste ore si sta svolgendo la COP26, la Conferenza delle Nazioni Unite dedicata ai cambiamenti climatici; è un momento che probabilmente verrà ricordato tra i più importanti di questo secolo per le decisioni che devono essere prese. La nostra più grande speranza - quando dico «nostra», intendo del Movimento 5 Stelle, ma anche di me stessa, come cittadina e come madre - è che non si chiuda semplicemente con il ventiseiesimo tentativo di dare corpo alla svolta di cui tutta l'umanità ha un disperato bisogno. Sicuramente molto bene sta facendo il gruppo di studio dell'ONU, annunciato da Guterres, che sta analizzando i *target* climatici degli attori non statali, praticamente delle aziende.

Per l'ennesima volta, proprio l'ONU, essendo sicuramente più avanti di tutti, rischia di rimanere inascoltata. Lasciate che vi legga una parte dell'intervento del segretario generale delle Nazioni Unite, pubblicato oggi sul «Corriere della Sera»: «Tutti i Paesi devono capire che il vecchio modello di sviluppo fondato sul carbone costituisce una sentenza di condanna a morte per le loro economie e il nostro pianeta». E ancora: «dobbiamo decarbonizzare adesso, in tutti i settori e in tutti gli Stati». Per questo continuiamo a parlare di *green new deal*, di un patto verde. Dichiara Guterres: «Dobbiamo dirottare i sussidi dai combustibili alle energie rinnovabili, e tassare l'inquinamento, non le persone». Questa è molto forte come espressione, attenzione: tassare l'inquinamento, non le persone. Cosa significa? Noi del Movimento 5 Stelle su questo staremo attenti. Saremo attenti agli imprenditori, che sono una parte importante e sono protagonisti della possibile risoluzione dell'emergenza climatica. Quando parliamo della diminuzione di CO₂, in modo indiretto stiamo parlando di economia circolare, di tutta la CO₂ che dobbiamo evitare che vada in atmosfera. Dobbiamo cambiare il nostro modo di produrre.

Molte, troppe questioni rimangono però aperte per chi fa impresa. Ad esempio, quando vado nelle aziende molto spesso mi sento chiedere: quali benefici avranno i miei dipendenti e la mia azienda dal percorrere la strada della transizione ecologica? Volendo intraprendere azioni concrete e misurabili di decarbonizzazione, quali strumenti ho a disposizione come imprenditore per difendermi dai *competitor* che fanno solo *greenwashing*? Da imprenditore come posso essere aiutato a creare una nuova cultura di impresa che si basi sulla sostenibilità, senza essere lasciato solo? (*Applausi*).

Se l'Europa vuole diventare il primo continente *carbon neutral* al 2050 e più che dimezzare le proprie emissioni al 2030 ha una strada ben precisa da percorrere, che consta di due azioni complementari: aumentare la penalità per i comportamenti lesivi del clima (quindi utilizzare energia pro-

veniente da fossile e disperdere energia devono diventare comportamenti penalizzati sul piano economico e finanziario) e incentivare le aziende che investono e impostano un piano efficace di riduzione delle emissioni.

Non lasciamo quindi le aziende sole. Noi del MoVimento 5 Stelle saremo dietro alle piccole e medie imprese, come siamo dietro ai cittadini, perché le due cose - stare attenti alla cura delle nostre imprese e alla cura della nostra comunità - vanno nella stessa direzione.

Un'altra cosa importante è parlare di quello che sta avvenendo sul fronte del costo elevato dell'energia e delle materie prime. Anche in questo caso è necessario vigilare, per evitare le speculazioni del mercato e che si creino monopoli. Dobbiamo difendere le eccellenze del *made in Italy*.

Possiamo attuare la transizione ecologica, quella reale, quella vera, ma la sostenibilità economica va nella stessa direzione di quella ambientale e sociale. Poco fa ho sentito parlare della necessità di diversificare sul piano della tecnologia. Sono completamente d'accordo, ma c'è un metodo, che si chiama *life cycle assessment*, che, se utilizzato nel modo giusto, non consente di effettuare *greenwashing*. Occorre quindi utilizzare le tecnologie che realmente abbattano gli impatti ambientali. Non sempre, però, certi studi portano a risultati reali: bisogna stare veramente molto attenti anche a questo.

Signor Presidente, concludo tornando al documento oggi in esame. Per noi della Commissione ambiente è stato molto importante l'articolo 31, che tratta di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e specifica che devono essere rivisti i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi. Questi tipi di biocarburanti, secondo la legge non solo dell'economia circolare, ma anche della bioeconomia, non saranno sostenibili, se non soddisferanno alcuni criteri necessari e importanti.

Il MoVimento 5 Stelle continuerà come sempre a vigilare che questa transizione ecologica sia reale, perché non abbiamo tempo da perdere, come non ne hanno i Capi di Stato che ora stanno lavorando alla COP26. Purtroppo non possiamo prenderci in giro: se vogliamo andare avanti anche con un modello economico - attenzione, parlo da economista - dobbiamo tutelare la nostra casa comune, il nostro ambiente e le nostre risorse naturali. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonino. Ne ha facoltà.

BONINO (*Misto-+Eu-Az*). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, cari colleghi, mi concentrerò solo su due temi, uno dei quali è a complemento di quanto ci ha già detto il relatore per quanto riguarda le infrazioni e forse può interessare anche la collega che ha appena parlato.

Innanzitutto, il più grande numero di infrazioni si concentra appunto in materia di transizione energetica e ambientale, ossia sulla transizione ecologica. Se il totale delle infrazioni è di 82, quelle relative alla transizione ecologica sono 24.

In secondo luogo, tutto questo non passa in cavalleria. Ad oggi, per le sei infrazioni già comminate, abbiamo speso 790 milioni di euro, che ha pagato l'erario generale: le ha pagate lo Stato. Sarebbe utile verificare dove insistono perché molte sono di competenza regionale. Ad esempio, di quelle sei (per le quali, lo ripeto, abbiamo pagato 759 milioni di euro), tre sono in campo ambientale, per i rifiuti in Campania, le discariche abusive e il trattamento delle acque reflue urbane.

Parliamo sempre di transizione ecologica, di verde e di ambiente, ma un po' di ordine a casa nostra forse sarebbe utile, anche perché non dipende da accordi internazionali, ma solo da noi. Sul punto volevo quindi aggiungere, solo per completezza d'informazione, le pochissime cifre citate.

Il secondo tema che invece deve preoccupare veramente tutti, Governo e Parlamenti, è l'utilizzo dei fondi del PNRR. Nel periodo 2014-2021 avevamo un pacchetto, tra nazionale ed europeo, di 71 miliardi, ma ne abbiamo spesi o impegnati meno del 30 per cento, in particolari Regioni. Se tanto mi dà tanto e non troviamo una soluzione, vorrà dire che queste stesse Regioni non saranno in grado di progettare, investire e rendicontare le montagne di finanziamenti in arrivo dall'Europa. Si dice sempre il peccato senza peccatore, credo però che i colleghi deputati e senatori provenienti da tali Regioni dovrebbero farsi carico di aiutare gli amministratori locali a uscire e venire fuori con progetti che non siano da buttare immediatamente nel cestino, ma proficui. Non parlo delle frodi, perché è un altro capitolo, ma volevo segnalare le infrazioni, che potremmo risolvere abbastanza velocemente, e l'utilizzo dei fondi che, per quanto ne so, trovo molto preoccupante.

Non so come si possa risolvere, ma certamente molte di queste Regioni, tra cui Basilicata, Campania e Sicilia, vanno aiutate in qualche modo, perché non possiamo trovarci tra qualche mese a dire di non essere stati in grado di utilizzare i fondi e a dover restituire i soldi. È una mala politica non solo di quelle Regioni, ma anche a livello nazionale. Servono interventi decisi, forse radicali, ma non possiamo lasciar passare il tempo, un giorno dopo l'altro, senza mettere mano alla questione.

La 14ª Commissione aveva già avuto un oggetto dedicato di discussione; non è stato concluso il lavoro per quanto riguarda i fondi strutturali, però nel frattempo è arrivata l'altra possibilità, che, se tanto mi dà tanto, lasceremo scappare, così come abbiamo fatto con i fondi strutturali, che peraltro erano molto minori; figuratevi, se la cifra è più alta, cosa mai riusciremo a fare.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 16,29)

(Segue BONINO). Non voglio ripetere i punti della relazione del Presidente, ma è chiaro che dovrebbe interessare una discussione sull'Europa non solo la legge europea, ma in prospettiva cosa può venire fuori. È però una situazione difficile da prevedere, con la Merkel in uscita e Macron in campagna elettorale. Oggi è un po' difficile riuscire ad avere bocce ferme. Noi stessi non sappiamo bene cosa accadrà a febbraio. Ho però la preoccupazione che, mentre siamo distratti da altro, seppure importante, si sfilacci

anche questa tenuta europea, che rappresenta la nostra unica arma di salvezza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.

BINETTI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevoli membri del Governo e colleghi, la legge europea è sempre molto complessa: se ne potrebbero estrapolare tanti punti di osservazione, perché in qualche modo abbraccia tutti i campi della normativa.

Vorrei concentrarmi in questo momento su tre aspetti particolari, il primo dei quali riguarda proprio il disegno di Unione europea che abbiamo in mente. Mi riferisco al passaggio che abbiamo più volte evocato, per cui da un'Europa strettamente legata a interessi commerciali ed economici, peraltro fondamentali, si possa passare a concentrare il proprio sguardo sull'Europa delle persone, in questo caso concreto sulla mobilitazione delle persone al suo interno, come portatrici di competenza, di cultura e di profili di professionalità sufficientemente alti da garantire loro la possibilità di spostarsi dove si trovano non soltanto il lavoro che sono in grado di fare o che vorrebbero fare, ma la possibilità di costruire profili anche di ricerca e d'innovazione che dovrebbero fare dell'Europa il continente guida rispetto all'evoluzione a cui assistiamo. Tali situazioni stanno attraversando gli Stati Uniti, la Cina, l'Oriente e l'Occidente, per non dimenticare mai il continente africano, con tutti i suoi problemi. L'Europa dei diritti dovrebbe essere anche davvero quella della libertà, quindi il continente che permette ai suoi professionisti di muoversi con grande facilità.

Tutto questo non succede sempre e mi ha colpito molto il passaggio del disegno di legge in cui ci si riferisce a un segmento molto particolare del profilo della formazione, che è quello dei tirocini. Sappiamo perfettamente che il tirocinio è quel terreno di mezzo che spesso separa lo studio teorico dall'entrata reale e concreta nel mondo del lavoro. In facoltà scientifiche, come potrebbe essere quella di medicina - per citarne solo una tra le tante - il tirocinio è il momento del passaggio all'applicazione concreta delle idee a situazioni concrete. Mi auguro con tutto il cuore che domani mattina voteremo in sede deliberante il disegno di legge sulle malattie rare e devo dire che oggi non sarebbe possibile immaginare una legge del genere senza avere una prospettiva di tipo europeo, proprio perché la rarità del malato impone un'osservazione su un territorio più ampio e articolato. Per fare questo, però, abbiamo bisogno di immaginare una mobilitazione dei giovani medici, degli infermieri, dei ricercatori e degli scienziati, perché si spostino là dove ci sono i centri d'eccellenza e di riferimento.

Questa possibilità va fortemente implementata. Tante volte si è detto che l'Unione europea è stata costruita in gran parte, dal punto di vista ideale e valoriale, dalla generazione dell'Erasmus, cioè da quella parte dei giovani europei che durante gli anni universitari ha avuto l'opportunità di seguire i propri studi muovendosi attraverso i diversi centri universitari. Credo che possiamo fare un passo avanti in più e spingerci oltre, andando verso quella prossimità al lavoro di professionalità che è là dove poi di fatto maturano anche i risultati più interessanti e più brillanti nella ricerca.

Al riguardo desidero poi citare un articolo del disegno di legge europea che in questo momento mi sembra particolarmente interessante. Mi riferisco a quello che, riguardando la ricerca scientifica, prende in esame, ragiona e riflette sul modello sperimentale per il quale si usa quello animale. Sappiamo che pochi giorni fa molti dei nostri colleghi sono davvero andati incontro a una grossa delusione, perché non c'è stato quell'impatto in termini di attenzione forte nei confronti e nel rispetto del mondo animale (ci si riferiva in quel momento agli incendi boschivi e quindi anche ad altri problemi). Tuttavia, sappiamo anche che la normativa italiana in termini di ricerca scientifica, per quanto riguarda il ricorso al modello animale, ancora riflette, da un lato, una grande sensibilità, ma, dall'altro, anche non pochi pregiudizi. Eppure il disegno di legge europea che stiamo per votare afferma con molta chiarezza quanto sia importante per noi assumere una posizione analoga a quella degli altri Paesi europei, perché non esiste ricerca che non sia europea e multicentrica e per la quale non siano previsti criteri condivisi e analoghi.

In questo caso specifico, si dice che l'Italia corre il rischio di essere davvero tagliata fuori da questo pezzo di mondo, se insiste con una normativa molto più rigida rispetto a quella degli altri Paesi. I criteri etici che riguardano la ricerca con il modello animale sono molto noti, a tutti: si deve utilizzare il minor numero possibile di animali; evitare in ogni modo il loro dolore e la loro sofferenza; avere un progetto di ricerca degno della sperimentazione che si sta facendo. Non c'è nulla da inventare, ma soltanto la grande intelligenza del mondo scientifico, perché ci sono l'esperienza e la quotidianità di un servizio che affronta, attraverso questo, la possibilità di individuare tutto ciò che può essere tradotto in misure di ritorno. Sto pensando, per ricollegarmi al tema delle malattie rare, ai farmaci orfani e alla sperimentazione che necessariamente richiede un modello che non può essere solo tissutale, ma dev'essere vitale: abbiamo bisogno di questo. La legge europea sul punto parla un linguaggio che i ricercatori italiani possono davvero fare proprio, che sentono come buono, giusto ed efficace e che mi auguro con tutto il cuore potremo votare con grande libertà.

Se tutta questa parte che riguarda l'eccellenza delle intelligenze che si muovono in Europa alla ricerca di soluzioni altamente innovative la dice lunga su come l'Europa possa essere lo scrigno veramente potente dello sviluppo e del motore nel mondo intero, d'altra parte, proprio la capacità attrattiva dell'Europa ci dice quanto sia necessario per noi tornare a riflettere - anche questo è molto chiaro nella legge - sulla capacità di accoglienza e accettazione in termini di politiche dell'immigrazione. Queste richiedono uno sguardo che molte volte abbiamo sentito come critico e ostile nei nostri confronti, come se l'Italia fosse l'unico referente di questo modello. Sbarcano dove? In Italia. Arrivano dove? In Italia. Da dove è difficile andar via? Dall'Italia. La legge europea ci dice che serve una prospettiva europea che guardi all'immigrazione con la capacità di cogliere, là dove ci sono, le opportunità di lavoro e tutte le possibilità di inclusione sociale e di ricongiungimento familiare a cui si fa espresso riferimento nella norma. Tutto ciò richiederà la possibilità di immaginare un mondo un po' più giusto.

In questo momento, a Glasgow ci sono i grandi della Terra, che sono stati a Roma fino a pochi giorni fa e lì si sono spostati in blocco per parteci-

pare alla Conferenza indetta dalle Nazioni Unite per parlare di ambiente ed ecologia. Il primo ambiente, la prima ecologia che a noi sta a cuore è proprio quella umana, che guarda all'*habitat* di ognuno di noi come al contesto in cui è possibile sviluppare prima, più e meglio i talenti di tutti, che sono quelli dell'intelligenza, che si declinano in chiave tecnico-scientifica, ma sono anche quelli del cuore, della solidarietà e dell'inclusione.

In conclusione, signor Presidente, la legge europea va vista e valutata nella prospettiva dell'Europa che vogliamo, che non è solo quella delle marmellate, ma che ne tiene conto, né solo delle technicalità o delle armi. Si parla di tutto in questa legge, ma noi vogliamo un'Europa che sia - soprattutto e più di tutto - più umana, quella dei diritti umani di tutti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor sottosegretario Amendola, onorevoli colleghi, intervengo sui cambiamenti climatici e il caro energia, due temi estremamente legati tra loro e al centro dell'agenda politica europea e mondiale.

Dopo l'esito del G20 e la COP26 di Glasgow, tuttora in corso, appare molto in salita la strada della decarbonizzazione del pianeta, voluta per contenere a fine secolo l'aumento di temperatura di 1,5 gradi per contrastare i cambiamenti climatici. Dal G20 di Roma e dalla COP26, eventi - ahimè - snobbati dalla Cina e anche dalla Russia, scompare il 2050 quale data per raggiungere la neutralità climatica.

Certo, si è ribadita l'importanza di rafforzare gli sforzi globali per raggiungere le zero emissioni nette di gas climalteranti, ma si specifica che ciò debba avvenire entro o intorno alla metà del secolo, mentre Cina e Russia ribadiscono la neutralità al 2060 e il *leader* indiano Modi ha gelato tutti indicando per il suo Paese il 2070, con buona pace di Greta. Ieri è emerso un blando impegno per la messa al bando del carbone quanto prima, il che significa implicitamente riconoscere ancora un ruolo importante al gas naturale.

Nell'Unione europea occorre dunque riflettere bene se proseguire nella corsa spinta, quasi solitaria, a decarbonizzare - forse siamo in compagnia degli USA - rischiando di massacrare le nostre imprese, ovvero di vederle delocalizzare senza avere benefici per l'ambiente e per il *climate change*. Dobbiamo avere la consapevolezza che la corsa dell'Unione a decarbonizzare e negare il ruolo del gas nella transizione, senza voler più fare investimenti in infrastrutture strategiche, ha anche portato al grave caro energia. Siamo a una situazione allarmante, che rischia di essere strutturale. Il costo dell'energia è fuori controllo e non è più compatibile con l'operatività delle imprese *gas intensive*, tanto da determinare e creare la sospensione delle attività e delle produzioni.

Vanno bene gli interventi fatti dal nostro Governo, ma non bastano. Rischiamo di registrare le prime vittime della transizione ecologica: ad esempio, le vetrerie di Murano rischiano lo *stop* della produzione, mettendo così al tappeto uno dei settori più importanti di Venezia e del suo turismo e

temo che le ricette UE sul caro energia, cioè accelerare solo sulle rinnovabili per uscire da questo dramma e per scongiurare altri *shock* nel futuro, rischiano di farci ancora più male. Con il solo fotovoltaico e l'eolico non andiamo da nessuna parte. (*Applausi*).

Il grande problema è che queste fonti rinnovabili non sono programmabili: producono solo quando ci sono sole e vento, è molto semplice, e i sistemi di accumulo sono lontani dall'essere tecnologicamente pronti, sviluppati e distribuiti sul territorio, senza contare il necessario e oneroso sviluppo delle reti di trasmissione e di distribuzione e delle infrastrutture di ricarica elettrica.

Insomma, le ricette dell'Europa presentate fino ad oggi francamente non ci convincono, ma anche l'attuazione del *toolbox* proposto dalla Commissione europea per gli acquisti comuni di gas per contenere il caro energia temo che, intervenendo a gamba tesa sul mercato globale e sulla libera concorrenza dei *player* globali, non porterà, almeno a breve, agli effetti sperati.

Per questi problemi occorre dunque che la transizione ecologica sia graduale e determinata e dunque pragmatica, sostenibile ambientalmente, economicamente e socialmente, senza spinte ideologiche che rischiano di mettere in ginocchio le nostre imprese. Attenzione ai facili entusiasmi per le sole rinnovabili, per il no immediato ai fossili, per il solo idrogeno verde, per la sola mobilità elettrica e per l'assurdo *plastic free*. Soprattutto, la transizione ecologica dev'essere condivisa: non esiste che l'Europa, responsabile del solo 9 per cento di emissioni di CO₂, faccia la prima della classe sempre, fissando l'obiettivo di essere *carbon neutral* al 2050, e invece altri Paesi, a partire dalla Cina, che, con il 28 per cento della CO₂, è il più grande inquinatore del Pianeta, non si assumano i medesimi impegni, come confermato nel G20 e a Glasgow. (*Applausi*).

La transizione ecologica deve assicurare il sacrosanto principio della neutralità tecnologica, perché tutte le tecnologie che contribuiscono a decarbonizzare devono essere impiegate e nella transizione ecologica occorre ridurre la dipendenza energetica dell'Unione europea e dell'Italia. Quella del nostro Paese - lo ricordo - per il gas è al 95 per cento, anche impiegando maggiormente le proprie risorse naturali e investendo per diversificare le fonti di approvvigionamento per garantire la sicurezza e la resilienza del nostro sistema energetico. Insomma, occorre avere l'umiltà di ammettere che le fonti energetiche per decarbonizzare durante la transizione sono il gas naturale a basse emissioni di carbonio e il nucleare a nulle emissioni, sul quale non possiamo perdere la ricerca e lo sviluppo, almeno su quello di quarta generazione. (*Applausi*).

Dunque, nel pacchetto europeo sulla finanza sostenibile, che dovrà essere chiuso nel prossimo mese di dicembre, nei criteri della tassonomia degli investimenti verdi, d'accordo fuori il petrolio e il carbone, ma occorre riconsiderare il ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale nella transizione ecologica ed energetica sia ai fini del contenimento dei costi dell'energia sia per garantire stabilità, sicurezza e resilienza del sistema energetico.

Una riflessione va fatta anche sul pacchetto Fit for 55, formalizzato a luglio dalla Commissione, che ha molte criticità: l'estensione del sistema

Emissions trading schene (ETS) ad altri settori, quali il trasporto marittimo e quello su strada e l'edilizio; l'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi (il che significa altre tasse) e soprattutto il bando dal 2035 delle auto a combustione interna, con il solo modello elettrico scelto dall'industria automobilistica tedesca, rappresentano una criticità. Questa previsione è un assurdo. È sbagliato entrare a gamba tesa e cancellare le auto Euro 6 di ultima generazione o le Euro 7, che sono oggetto di ricerca e sviluppo, quelle alimentate con carburanti *low carbon*, a biometano o ibride, capaci anch'esse di ridurre le emissioni della CO₂, a vantaggio delle sole elettriche classificate - ma falsamente - veicoli a emissioni zero. (*Applausi*). È un'ipocrisia misurare ancora le emissioni al tubo di scarico; l'elettrico inquina anch'esso nel suo ciclo di vita a partire dalle batterie, oggi per il 70 per cento di produzione cinese e per il 70 per cento caricate con energia elettrica prodotta da combustibili fossili.

Il bando delle auto a combustione interna mina il principio di neutralità tecnologica e distrugge il comparto della meccanica italiana, la filiera dell'*automotive* e quella della raffinazione e inganna sulla tutela dell'ambiente. Per questo, il nostro Governo deve battersi in Europa affinché, per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di mobilità sostenibile e occorrendo uniformare la contabilizzazione delle emissioni nell'ambito del settore dei trasporti, siano adottati i principi del metodo del ciclo di vita per la valutazione dei reali impatti ambientali dei veicoli associati al consumo dei singoli carburanti, inclusi i processi di fabbricazione e di fine vita.

Concludo, signor Presidente, con un'ultima considerazione. Nella transizione ecologica ed energetica crescerà il ruolo dei minerali critici, come riportato dal recente rapporto dell'Agenzia internazionale dell'energia. I veicoli elettrici, gli impianti fotovoltaici, i parchi eolici e gli accumulatori richiedono molti più minerali rispetto alle loro controparti basate sui combustibili fossili.

Come si evince dallo stesso rapporto dell'Agenzia, rispetto a un'auto convenzionale, una tipica auto elettrica richiede sei volte gli *input* minerali; rispetto a un impianto a gas, un impianto fotovoltaico richiede sette volte più risorse minerali; un impianto eolico *on-shore* nove volte e addirittura uno *off-shore*. Insomma, il passaggio a quello che viene considerato un sistema energetico pulito determinerà dunque un significativo fabbisogno di rame, litio, nichel, manganese, cobalto, grafite, zinco e terre rare, per l'estrazione dei quali servono tante energie e si producono tanti rifiuti.

Occorre dunque che nella promozione e nello sviluppo delle diverse tecnologie per l'attuazione della politica strategica dell'Unione europea per la decarbonizzazione venga effettuata un'attenta analisi degli impatti ambientali, economici, sociali e - soprattutto - geopolitici, in ordine a disponibilità, costi, approvvigionamento e dipendenza estera dei metalli, dei minerali critici e delle terre rare, necessari nella transizione basata sull'elettrificazione spinta dei consumi.

Insomma, cerchiamo di evitare con la transizione ecologica che il baricentro della geopolitica mondiale si sposti troppo verso la Cina. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ricciardi. Ne ha facoltà.

RICCIARDI (M5S). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, la legge europea rappresenta l'appuntamento annuale con il quale lo Stato, di fatto, si adegua all'ordinamento dell'Unione europea. Sottolineo che si adegua, perché è innegabile che, dopo la pandemia, diversi paradigmi sono cambiati, non soltanto per permettere agli Stati membri di adeguarsi a un'Europa più giusta, solidale, inclusiva e condivisa, ma anche per permettere all'Europa stessa di adeguarsi a processi di cambiamento che si sono già resi necessari ben prima della pandemia: mi riferisco a quando sono scoppiate le crisi dei mutui *subprime* e la cosiddetta crisi degli *spread*.

Il MoVimento 5 Stelle è stato e vuole continuare ad essere parte attiva di questi cambiamenti di scenario e il tempo sarà galantuomo nel decretare quanto sia stato importante il Governo Conte II, che, in occasione della pandemia, ha interpretato e indirizzato i processi di cambiamento europei. È un fatto che, ancora nell'aprile 2020, l'Unione europea ritenesse possibile rispondere all'emergenza Covid con i logori e insufficienti strumenti del Meccanismo europeo di stabilità (MES), dei prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI) e dell'allora nascente piano Sure. La storia sarà sempre più in grado di riconoscere quanto sia stata rilevante l'azione del Governo Conte II nel momento in cui, con altri otto Paesi, ha saputo convincere quelli europei più riottosi, i frugali in testa, a mettere in campo una mole di risorse molto più incisiva e finanziata dall'emissione di debito comune europeo. Questo è proprio quello che è accaduto con il *recovery fund*, evolutosi poi nel Next generation EU, alla cui base ci sono veri e propri *eurobond*, finalmente decollati dopo decenni di auspici, seguiti dalla prima proposta di *eurobond*, che venne avanzata a metà degli anni Novanta da Jacques Delors.

Se oggi abbiamo il Next generation EU e gli *eurobond*, è perché il dramma della pandemia ha accelerato l'adozione di soluzioni che erano già improcrastinabili, ma è anche perché il Governo Conte II e tutto il MoVimento 5 Stelle hanno saputo interpretare le enormi opportunità che questo drammatico tornante della storia ci ha messo davanti. Da ciò è derivata la sospensione del patto di stabilità, che certamente non potrà più essere recuperato nelle forme dannose in cui l'abbiamo conosciuto, come peraltro confermato dall'attuale *premier* Draghi. Ne è derivata poi la sospensione di regole non sempre congrue sugli aiuti di Stato, che troppo spesso in passato, anziché garantire una benefica concorrenza, hanno inutilmente strozzato l'economia. Ne è derivato il cambiamento delle regole di ingaggio della BCE, che ha giustamente effettuato massicci acquisti di titoli di Stato, ben oltre la dannosa regola della *capital key*, ovvero quella regola di acquisti proporzionali alla quota detenuta da ciascuna Banca centrale nel capitale della BCE. Quest'ultimo cambiamento ha dimostrato, se per caso ve ne fosse ancora bisogno, che non è certo un elevato debito pubblico a determinare un aumento degli interessi sui titoli di Stato e dello *spread*, ma è la Banca centrale, con la sua politica monetaria più o meno espansiva. È quindi una decisione prettamente politica quella di determinare il livello dei tassi e degli *spread*. Oggi, con un debito pubblico alto, l'Italia è vicina al minimo storico dei tassi

d'interesse sui titoli di Stato e ha un livello di *spread* con i *bund* tedeschi davvero basso. Lo ripeto: non solo il MoVimento 5 Stelle, ma anche e soprattutto il MoVimento 5 Stelle, in tempi non sospetti, ha chiesto ciò che adesso, dopo la pandemia, sta puntualmente accadendo, cioè di continuare a dare visione e prospettiva a un cambiamento che non può e non deve arenarsi.

Abbiamo bisogno di procedere spediti verso una riforma del Patto di stabilità, all'interno del quale chiederemo, con sempre maggiore forza, lo scorporo non solo degli investimenti verdi e sociali dal calcolo del *deficit* in rapporto al PIL, ma anche del cofinanziamento dei fondi strutturali e delle spese collegate al PNRR e di tutto ciò che permetta l'attuazione dei fondi europei. (*Applausi*). Abbiamo bisogno che la Banca centrale continui a proteggere le economie europee, come fanno le banche centrali nel resto del mondo, per raggiungere l'obiettivo non solo dell'inflazione, ma anche di piena occupazione e progresso sociale, di cui all'articolo 3 del Trattato sull'unione europea, come sancito dal comma 1, articolo 127, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Abbiamo bisogno di rendere strutturale il Next generation EU, che dà sostanza al concetto di nuova Europa solidale e inclusiva. Nessuno vuole usare le leve del debito come se nulla fosse, e ci mancherebbe altro, ma dopo la pandemia il MoVimento 5 Stelle si batterà per rendere ancora più chiaro ciò che si è manifestato con il Covid, cioè che non ci sono connotazioni morali nel debito pubblico.

Oggi il dibattito intorno al ricorso al debito, reso necessario dalla pandemia, dopo le imperdonabili inerzie seguite alla crisi dei mutui *subprime* del 2008 e a quello dello *spread* del 2011, investe tutto il mondo.

Nei giorni scorsi gli stessi commissari europei Dombrovskis e Gentiloni hanno chiarito che, da qui al 2030, per affrontare le varie transizioni (energetica, digitale) l'Europa avrà bisogno di investimenti pubblico-privato per 650 miliardi l'anno. Nella consapevolezza dell'esigenza di questi ingenti investimenti, addirittura Klaus Regling, direttore tedesco del MES, una delle più fulgide manifestazioni della speriamo vecchia *austerità*, ha avanzato la proposta di correggere il Patto di stabilità, per consentire un maggior ricorso al debito. In Italia il *premier* Draghi, dopo aver dato atto al Governo precedente di aver costruito una fondamentale rete di protezione e rilancio del tessuto economico e produttivo, in occasione della recente conferenza stampa sulla NADEF ha detto testualmente che con la pandemia si sono rivelati bisogni importantissimi ed essenziali per la stessa Europa, che non possono che essere soddisfatti se non dal settore pubblico.

Il MoVimento 5 Stelle del futuro - dicevo - vuole dare prospettiva a tutto questo ed è per questo che siamo convinti che, oltre a dare seguito al cambiamento dei paradigmi economici europei, l'Italia debba e possa dotarsi di strumenti innovativi al suo interno. Dobbiamo quindi essere in grado di immettere ingenti risorse nell'economia, senza necessariamente innescare debito. Ed è qui che si innesta la nostra proposta di una sorta di piano di autofinanziamento interno assolutamente coerente con il quadro europeo, che punta *in primis* a sfruttare l'enorme successo conseguito con il superbonus del 110 per cento. Vogliamo infatti permettere una sempre maggiore circolazione dei crediti di imposta, ritenendo che questa opzione sia un passaggio

fondamentale. (*Applausi*). Intendiamo combinare l'obiettivo della digitalizzazione con quello di immettere nel circuito economico risorse senza alimentare debito e di rendere immediatamente fruibili gli stessi crediti di imposta per imprese e cittadini. L'introduzione del superbonus del 110 per cento infatti, misura ideata e voluta dal MoVimento 5 Stelle, rappresenta un'occasione imperdibile, considerando tra l'altro che il meccanismo su cui poggia, cioè la cessione dei crediti d'imposta, è stato esteso ad altri bonus e può essere ulteriormente esteso partendo dal credito d'imposta Transizione 4.0, che si rivelerebbe un formidabile superbonus imprese.

Abbiamo bisogno di una banca pubblica degli investimenti, che possa non solo finanziare direttamente opere grandi e piccole, ma anche aumentare i prestiti all'economia reale, soprattutto alle piccole e medie imprese in difficoltà. Il perno di questa operazione potrebbe essere il Mediocredito centrale, che già si è unito a Banca popolare di Bari e potrebbe unirsi anche a Monte dei Paschi di Siena, al fine di poter ricevere prestiti a tasso negativo dalla BCE. Vogliamo infine immaginare una sorta di conti di risparmio, all'interno dei quali i cittadini, in maniera del tutto volontaria, potrebbero convogliare parte dei loro risparmi, investendo in titoli di Stato. Oggi, complici i timori innescati dalla pandemia, i depositi degli italiani hanno superato quota un miliardo e 800 milioni di euro, andando praticamente a equiparare il livello del nostro PIL. Complessivamente, per inciso, il risparmio degli italiani si aggira intorno ai 4 miliardi e 500 milioni di euro, che includono anche investimenti azionari e obbligazionari e fondi comuni di investimento. Offrendo quindi una congrua remunerazione ai titoli di Stato e la possibilità di disinvestire quando si vuole, i conti di risparmio potrebbero offrire un'ottima opportunità di investimento per le famiglie. Inoltre, si potrebbe prevedere la possibilità che gli stessi titoli di Stato in cui si investono le risorse all'interno dei conti di risparmio siano usati come strumento di pagamento di beni e servizi, naturalmente tra operatori dotati di conti di risparmio.

Queste proposte sono tutte condensate in un disegno di legge a mia prima firma, che ora è oggetto di esame da parte della 6ª Commissione qui al Senato, con altri disegni di legge tematici, a dimostrazione di come sul punto il MoVimento 5 Stelle abbia fatto convergere anche le altre forze politiche. Questo piano potrebbe portare l'Italia a immettere ingenti risorse finanziarie nel sistema economico, con un'operazione perfettamente compatibile con i trattati europei. Ci vuole coraggio e l'Europa, che con la legge europea chiede di adeguarci alle sue norme, non può non averne per cambiare radicalmente quelle stesse norme. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.

Ha facoltà di parlare il senatore Stefano, relatore sul disegno di legge n. 2169.

STEFANO, *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Signor Presidente, approfitto di questa opportunità solo per ringraziare la struttura della Commissione, ma soprattutto i colleghi e il sottosegretario Amendola. Abbiamo fatto un lavoro non sempre semplice, anzi complicato, perché i temi inve-

stono argomenti significativi, ma quasi sempre abbiamo trovato un punto di mediazione che ritengo compatibile con l'obiettivo principale, quello di conformare la nostra legislazione a quella europea.

Ci sono molte procedure di infrazione a nostro carico; dobbiamo provare a risolvere.

L'impegno che ci abbiamo messo è stato esattamente questo.

Il mio intervento è volto quindi solo a ringraziare tutti i colleghi e la struttura della Commissione, nonché il sottosegretario Amendola per il lavoro realizzato. Ora chiaramente ci affidiamo all'Aula.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Candiani, relatore sui documenti LXXXVI, n. 4, e LXXXVII, n. 4.

CANDIANI, *relatore sui documenti LXXXVI, n. 4, e LXXXVII, n. 4.* Signor Presidente, come ha già detto il collega Stefano, confermo anch'io il parere favorevole sulle azioni poste in essere dal Governo, nonché sulle discussioni che si sono succedute in quest'Aula in merito all'azione svolta anche a livello europeo.

In estrema sintesi, deve essere riconfermata da parte del Governo l'importanza di dare seguito agli impegni presi in sede parlamentare. Ricordiamo che nella relazione che è stata depositata agli atti da parte del Governo manca essenzialmente, per la prima volta, la parte relativa all'informazione al Parlamento circa le azioni svolte e quelle conseguenti. Diventa quindi ancora più importante, come i vari interventi che si sono susseguiti hanno sottolineato, avere certezza che gli impegni presi in sede parlamentare abbiano poi seguito in sede europea.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza le seguenti proposte di risoluzione, i cui testi sono in distribuzione: n. 1, a firma dei senatori Stefano, Candiani, Lorefice, Nannicini, Giammanco, Ginetti, Bonino, De Petris e Steger, n. 2, a firma del senatore Fazzolari ed altri.

Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, al quale chiedo altresì di indicare quale, tra le proposte di risoluzione presentate, il Governo intenda accettare.

AMENDOLA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Signor Presidente, anche a me preme ringraziare per l'ottimo lavoro fatto dalla 14ª Commissione, dal presidente Stefano e da tutti i membri.

Parliamo di un lavoro, come sappiamo, molto intenso. I dati sulle infrazioni, che adesso caleranno visto il recepimento delle direttive della legge delega, ci dicono che è anche un lavoro strutturale quello che dobbiamo fare in un periodo in cui è evidente che tutti dobbiamo darci da fare - come ha sottolineato anche il senatore Candiani - per delle modifiche a livello europeo, ma anche a livello di legislazione. Dico senza nessuna presunzione al senatore Candiani - che adesso è occupato in grandi discussioni - che forse sarebbe anche il caso, nei prossimi passaggi, di arrivare a una modifica della legge n. 234 del 2012, perché le nove filiere consiliari che lavorano sotto il

quadro della politica degli affari europei hanno bisogno di incontrare il lavoro parlamentare nelle sue differenti sfaccettature, non solo quelle legate al Consiglio europeo, ma anche nei negoziati. In tanti interventi, come quello del senatore Arrigoni e altri, sono state citate grandi questioni di politica degli affari europei che credo vadano messe a sistema con una riforma della legge n. 234.

Per arrivare al lavoro che faremo adesso sugli emendamenti, ringrazio di nuovo tutti i membri. Ci sono giudizi ancora non positivi su alcuni emendamenti, ma su questo credo che i prossimi atti del Governo, dalla legge sulla concorrenza fino alla legge di bilancio, potranno favorire una soluzione.

Per quanto riguarda i pareri sulle risoluzioni, il Governo accetta la proposta di risoluzione n. 1, a firma dei senatori Stefano, Candiani, Lorefice, Nannicini, Giammanco, Ginetti, Bonino, De Petris e Steger.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 144-*bis*, comma 7 del Regolamento, a fronte di più proposte di risoluzione, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun senatore può proporre emendamenti.

Poiché il Governo ha dichiarato di accettare la proposta di risoluzione n. 1, decorre da questo momento il termine di trenta minuti per la presentazione di eventuali emendamenti a essa feriti.

Il voto finale sul disegno di legge europea, la votazione degli eventuali emendamenti presentati alla proposta di risoluzione n. 1, nonché il voto finale sulla proposta di risoluzione stessa avranno luogo al termine delle dichiarazioni di voto congiunte.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2169, nel testo proposto dalla Commissione.

GARAVINI (*IV-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, chiediamo una breve sospensione di quindici minuti per valutare insieme al Governo alcuni emendamenti.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, non siamo favorevoli alla sospensione. Crediamo che il provvedimento sia approdato in Assemblea dopo un tempo congruo di approfondimento.

Chiedo, quindi, a lei e all'Assemblea la gentilezza di proseguire speditamente nella votazione degli emendamenti senza sospensione.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, visto che c'è qualche emendamento sul quale è necessario un confronto con il Governo, penso che un minimo di sospensione sia doveroso e non si debba negare.

Se i colleghi del MoVimento 5 Stelle non sono d'accordo, chiediamo di procedere con un voto.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di sospensione, avanzata dalla senatrice Garavini.

È approvata.

Sospendo la seduta fino alle ore 17,22.

(La seduta, sospesa alle ore 17,07, è ripresa alle ore 17,27).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

In attesa delle decisioni che dovranno essere assunte, proporrei di procedere all'illustrazione di tutti gli emendamenti, così ci portiamo avanti.

Non vedo contrarietà, quindi procediamo all'esame degli articoli, su cui sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, è probabilmente in corso un ragionamento su una possibile riformulazione dell'articolo 4 di una parte del quale in realtà, io ho proposto la soppressione con l'emendamento 4.100. Questo articolo, ove fosse riformulato come mi aspetto, come spero e come credo sia giusto fare, dovrebbe finalmente evitare la possibilità che ci sia incompatibilità tra mediatori immobiliari e mediatori creditizi. Tale incompatibilità non ha una logica reale e credo che incorreremmo in un'infrazione per questo. Quando parliamo di terzietà del mediatore ci riferiamo a una terzietà evidente e non ad una incompatibilità tale da determinare una condizione differente da cui il mercato risulti distorto. Da questo punto di vista mi aspetto e spero che non si sia ostaggi dell'una o dell'altra posizione, ma si risponda esclusivamente a un criterio di giustizia, che va verso la non incompatibilità tra il mediatore creditizio e il mediatore immobiliare.

FAZZOLARI (*FdI*). Signor Presidente, si è dibattuto in Commissione su un emendamento, il 4.104, presentato proprio dal senatore Loreface. Io l'ho sposato e ho voluto ripresentarlo per dargli maggiore forza in Assemblea. Esso riguarda l'attività degli odontoiatri in forma associata. Attualmente, per come abbiamo concepito la norma europea, consentiamo che questa

attività venga svolta da società, senza porre limiti di partecipazione dei professionisti.

Quello che viene richiesto con l'emendamento al nostro esame è che sia consentita l'attività in forma societaria, sotto la forma però di società tra professionisti. Per il nostro ordinamento ciò vuol dire che necessariamente almeno i due terzi del capitale devono essere detenuti da odontoiatri e un terzo può essere invece in quota di capitale. Se questo non viene rispettato, avremmo delle attività puramente di *business*, lucrative - non c'è nulla di male in questo - che svolgerebbero però l'attività odontoiatrica, un'attività molto importante e sensibile, con dei propri dipendenti che svolgono quella funzione.

In questa fase di emergenza sanitaria abbiamo capito l'importanza di non accelerare processi che poi vanno a discapito dei cittadini; pertanto l'emendamento in questione tende di fatto a porre una garanzia per i cittadini, prevedendo che l'attività odontoiatrica possa essere svolta solamente in forma societaria tra professionisti.

STEFANO, *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO, *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Signor Presidente, solo per chiarire che a me risultava il ritiro dell'emendamento 10.105 a firma del senatore Margiotta.

PRESIDENTE. L'emendamento 10.105 è stato ritirato. Rimane però l'emendamento 10.102/1.

FAZZOLARI (*FdI*). Signor Presidente, approfitto dell'emendamento 18.100 anche per parlare di un emendamento presentato da Fratelli d'Italia e approvato in Commissione. Grazie all'emendamento di Fratelli d'Italia decade l'illogico divieto del munizionamento 9 per 19 che l'Italia, unico Paese al mondo, si portava avanti da trenta anni. Un divieto illogico, rivolto all'attività civile e sportiva che ha penalizzato gli operatori della sicurezza privata costretti ad acquistare armi con un aggravio di costo e con enorme penalità per i nostri atleti.

Gli italiani eccellono in tutte le attività di tiro, dal tiro dinamico all'IDPA, e in tutte le discipline nelle quali noi vantiamo, come squadra o in competizioni personali, campioni europei e campioni del mondo, ma abbiamo avuto finora l'illogico divieto di poter utilizzare il munizionamento utilizzato in tutto il resto del mondo. Per questo era impossibile fino ad oggi per l'Italia organizzare gare internazionali, i nostri atleti erano costretti a non utilizzare gli stessi strumenti di tutti gli altri. Grazie all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia e approvato in Commissione finalmente decade il divieto del munizionamento 9 per 19.

FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, il comma 525 della legge di bilancio del 2018 ha meglio definito i contorni della legislazione relativa alla pubblicità sanitaria precedentemente introdotta con la cosiddetta legge Bersani. Nel tempo c'erano state delle derive di pubblicità ingannevole, basti ricordare che si parlava di sconti su mastoplastiche eseguite entro una determinata data, o di sconti pari alla metà degli anni. Il comma 525 della citata legge aveva rimesso ordine in questa normativa, tuttavia la norma è stata segnalata alla Commissione europea, evidentemente da qualche società o da qualche associazione che usava muoversi con questo tipo di pubblicità, e si è aperta una procedura EU Pilot, che ha portato ad un dialogo strutturato tra l'Italia e l'Unione europea. Da questo dialogo strutturato si è arrivati all'emendamento 30.0.100 del relatore, che rappresenta il risultato di questo confronto, che è assolutamente condivisibile se non per l'ultima riga del testo. Infatti la Corte di giustizia dell'Unione europea si è più volte espressa con sentenze che distinguono rispetto alla pubblicità le questioni sanitarie da quelle commerciali.

Con il subemendamento 30.0.100/1 noi proponiamo di stralciare le parole: «, che possa determinare ricorso improprio a trattamenti sanitari», perché condizionare la liceità di una pubblicità sanitaria all'appropriatezza del successivo trattamento non trova giustificazione, è una prova praticamente impossibile da ottenere e rischia di essere fonte di un enorme contenzioso, di fatto andando impedire ogni tipo di controllo che è a tutela - lo ricordo - della salute e della libera determinazione del paziente.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento presentato sull'articolo 1.

STEFANO, *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.3.

AMENDOLA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Fazzolari, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti presentati sull'articolo 2.

STEFANO, *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Signor Presidente, invito a ritirare gli emendamenti 2.100 (testo 2) e 2.101 altrimenti il parere è contrario, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.102.

AMENDOLA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100 (testo 2).

RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.100 (testo 2). Abbiamo presentato un ordine del giorno derivante dalla trasformazione dello stesso, che è all'attenzione del Governo e del relatore. Ritiro inoltre l'emendamento 2.101.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G2.100, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 2.100 (testo 2).

STEFANO, *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G2.100, nella seguente formulazione: «a valutare l'opportunità di».

AMENDOLA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.100 (testo 2), non verrà posto ai voti.

L'emendamento 2.101 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.102, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

STEFANO, *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 3.100.

AMENDOLA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dal senatore Fazzolari, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

STEFANO, *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Signor Presidente, invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario, degli emendamenti 4.100 e 4.101 e 4.102 (testo 2). Invito altresì i presentatori dei suddetti emendamenti a sottoscrivere l'emendamento 4.103, a firma della senatrice Bonino, su cui esprimo parere favorevole a condizione che le parole «o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo» siano sostituite dalle seguenti: «o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59».

Sull'emendamento 4.104 (testo 2) mi rimetto all'Assemblea. Sull'emendamento 4.105 invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Bonino se accoglie la riformulazione dell'emendamento 4.103.

BONINO *(Misto-+Eu-Az)*. Sì, Presidente, l'accolgo.

PRESIDENTE. Chiedo al presidente della Commissione bilancio, senatore Pesco, di esprimere una valutazione rispetto all'emendamento 4.103 nel nuovo testo.

PESCO (*M5S*). Signor Presidente, dovremmo esaminare il testo, non essendo passato in Commissione. Ho bisogno di sentire anche il Ministro dell'economia e delle finanze, per cui non penso sia una cosa brevissima.

PRESIDENTE. Suspendo la seduta per cinque minuti.
(*La seduta, sospesa alle ore 17,44, è ripresa alle ore 17,53*).

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AMENDOLA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti 4.100, 4.101, 4.102 (testo 2), 4.103 (testo 2) e 4.105.

Invito al ritiro dell'emendamento 4.104 (testo 2), altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Lorefice se accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 4.104 (testo 2).

LOREFICE (*M5S*). Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea tutta sull'emendamento 4.104 (testo 2) a mia prima firma, sul quale il rappresentante del Governo ha formulato un invito al ritiro. Parliamo di società tra odontoiatri o società odontoiatriche e, quando parliamo in generale di tematiche mediche che hanno a che fare con la salute della gente, penso ci debbano sempre essere l'attenzione e l'interesse di ogni singolo senatore. Tutti noi abbiamo un mandato popolare e, quindi, siamo qui grazie al voto dei cittadini, che spesso sono anche utenti di tali servizi.

La tematica in esame è legata alla differenza tra le società tra professionisti e le società di capitale, che nel loro *core business* puntano più sull'utile che sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini. Con l'emendamento 4.104 (testo 2), chiedo dunque che venga aggiornata la normativa nazionale, permettendo di formare società solo tra professionisti, ma non escludendo il capitale da tale novero, perché la normativa del 2017 sulla concorrenza parla chiaro: un terzo del capitale può già essere presente, secondo la normativa di riferimento. Mi permetto di informare i colleghi, come ha già fatto il collega Endrizzi: qualcuno ha paventato una potenziale infrazione europea, ma questo è falso e lo ribadisco. Se il rappresentante del Governo vuole entrare nel merito della discussione, lo invito a farlo in Assemblea e a informare più nel dettaglio ogni singolo collega su quello che è stato paventato e che ribadisco essere falso, in quanto la direttiva Bolkestein dice in maniera inequivocabile, all'articolo 2, paragrafo 2, che la direttiva stessa non si applica ai servizi sanitari. Perciò fughiamo ogni dubbio: non c'è pericolo di infrazione europea.

Aggiungo inoltre che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il 22 settembre scorso, ha comminato 1 milione di euro di multa alla catena di cliniche Dentix, che ha lasciato tanti cittadini italiani senza denti e col portafoglio vuoto, avendo perso sia i soldi sia il diritto alla cura.

Pertanto, signor Presidente, non accolgo l'invito al ritiro e anzi chiedo con forza all'Assemblea di riflettere e di votare a favore dell'emendamento in esame. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il senatore Lorefice non accoglie, quindi, l'invito al ritiro del suo emendamento.

Senatore Ripamonti, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 4.100?

RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, assolutamente no e quindi vorrei che l'Assemblea lo votasse.

Inoltre, mi è stato chiesto di sottoscrivere l'emendamento 4.103 (testo 2), a firma della senatrice Bonino, così come l'ha letto il relatore. Se si toglie la parola «collaboratore», per noi va bene. Diversamente non potremo mai accettare di sottoscrivere tale emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Gasparri accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 4.101? (*Commenti*). Il senatore Gasparri non intende ritirare l'emendamento a sua prima firma.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.100, presentato dal senatore Ripamonti, identico all'emendamento 4.101, presentato dai senatori Gasparri e Modena.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Senatrice Garavini, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 4.102 (testo 2)?

GARAVINI (*IV-PSI*). Sì, signor Presidente.

Chiedo inoltre di apporre la mia firma all'emendamento 4.103 (testo 2).

PRESIDENTE. L'emendamento 4.102 (testo 2) dunque è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 4.103 (testo 2).

Senatore Pesco, Presidente della 5ª Commissione, devo ora chiedere a lei l'ardua sentenza.

PESCO (*M5S*). Signor Presidente, ho sondato i Capigruppo in Commissione, ma non c'è unanimità, e non ho neanche la risposta dal Ministero dell'economia e delle finanze. Mi spiace, ma non possiamo che tornare ad esaminare la questione in Commissione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a questo punto i nostri lavori si interrompono perché, trattandosi di un disegno di legge e non di un decreto-legge, non si può accantonare un articolo e procedere con i successivi, visto che ci potrebbero essere degli effetti incrociati.

PESCO (*M5S*). Signor Presidente, magari ci può dare un'altra sospensione, almeno di un quarto d'ora, perché dobbiamo parlare in Commissione.

PRESIDENTE. Per me va benissimo sospendere fino alle ore 18,15. Poiché mi è stata data un'informazione indiretta, chiedo al senatore Licheri a che ora corrisponde la sua richiesta di sospensione dei lavori dell'Assemblea per una riunione di Gruppo.

LICHERI (*M5S*). Le confermo alle ore 19,30, signor Presidente.

PRESIDENTE. Quindi sospendiamo la seduta fino alle ore 18,20, senatore Pesco, per poi però riprendere i lavori.

La seduta è sospesa fino alle ore 18,20.

(La seduta, sospesa alle ore 18,01, è ripresa alle ore 18,42).

LA RUSSA (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA (*FdI*). Signor Presidente, vorrei semplicemente segnalare che siamo alla seconda interruzione in poco meno di mezz'ora. Capisco la difficoltà della maggioranza di trovare al proprio interno le intese necessarie per evitare questa frammentazione dei lavori, ma in questo caso sarebbe bastato che si mettessero d'accordo in Commissione. Lei sa benissimo, infatti, che gli emendamenti che vengono presentati in Assemblea possono essere ripresentati solo se bocciati in Commissione. Se c'era una riformulazione, andava discussa prima e comunque l'emendamento 4.103 (testo 2), che ci ha fatto aspettare tanto tempo, sicuramente poteva essere contrattato tra le forze di maggioranza prima che iniziassero i lavori.

Se ci sono altri punti del genere, le chiedo di apprezzare le circostanze; non è corretto che noi si continui a rimanere in attesa, ogni cinque minuti, di un accordo che tarda a venire o che ha bisogno del parere di un'altra Commissione. Se la maggioranza non è pronta, dal momento che ormai ci siamo abituati ai disastri interni alle formazioni della maggioranza, ce lo dica e rinviando la seduta, apprezzando le circostanze. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Non avendo ancora cenno e visione dei membri della 5ª Commissione, chiedo ai relatori e al Governo se hanno più notizie del sottoscritto.

Senatrice De Petris, se lei sa quello che noi non sappiamo, la prego di comunicarcelo. A me davano come quasi conclusi i lavori della Commissione. Sono ancora riuniti e infatti adesso la seduta è ripresa, quasi.

Colleghi, non disperando che arrivi il presidente Pesco a darci una risposta, se siete d'accordo anticiperei gli interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, in modo che ci portiamo avanti sui lavori.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

GARAVINI (*IV-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi: chi ha pensato le cose più profonde ama ciò che è più vivo. Oggi lo vogliamo ricordare così il professor Luigi Reitani, attraverso la traduzione di uno dei suoi poeti preferiti; lo vogliamo commemorare nel suo essere vivo, profondamente addolorati per la sua prematura ed improvvisa scomparsa.

Germanista, amante della letteratura e della cultura tedesca, Luigi Reitani è stato un moderno intellettuale europeo. Nato in Puglia, a Cerignola, docente a Udine, sua città adottiva, conoscitore delle tante culture con le quali il suo amore per gli studi lo ha portato a confrontarsi, prima a Vienna, poi a Klagenfurt, a Basilea, poi a Francoforte, come componente del comitato scientifico del Freies deutsches hochstift e infine a Berlino, dove è stato direttore dell'Istituto italiano di cultura dal 2015 al 2019 e dove aveva scelto di vivere insieme alla moglie Antonella e alle figlie Elisa e Marilù, alle quali rivolgiamo l'abbraccio più commosso di quest'Assemblea.

Il professor Reitani si era guadagnato la stima del mondo accademico italiano ed internazionale grazie alla sua bravura, sin dall'epoca dei suoi primi studi su Schnitzler e poi affrontando Hölderlin, l'autore al quale ha dedicato la sua vita professionale e che gli è valso diversi riconoscimenti. La sua celebre traduzione è diventata un punto di riferimento anche in Germania, dove è stata apprezzata la grande meticolosità nel decifrare i manoscritti del poeta. Uomo mite e gioviale, il professor Reitani era dotato di una spiccata inclinazione alle doti diplomatiche, che lo avevano portato a ricoprire il ruolo di assessore alla cultura del Comune di Udine e a venir insignito sia dell'ordine al merito della Repubblica austriaca che di quello della Repubblica federale tedesca.

Appassionato, generoso e di acuta intelligenza, Luigi Reitani ha cambiato l'identità intellettuale dell'essere filologo, conferendo a questa professione una dimensione contemporanea. Per questo oggi lo vogliamo ricordare attraverso questa sua vitalità: la vitalità - come ebbe a dire lui stesso traducendo Friedrich Hölderlin - ha pensato le cose più profonde. (*Applausi*).

DESSÌ (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DESSÌ (*Misto*). Signor Presidente, sono qui a chiedere il suo aiuto perché appena trenta giorni fa ho presentato un'interrogazione al Ministro dell'economia e delle finanze Franco per un caso probabilmente di mala amministrazione (ma questo dovremmo deciderlo noi) riguardante l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Proprio trenta giorni fa il direttore Marcello Minenna ha licenziato in tronco il suo principale assistente, il vice direttore Alessandro Canali. Da quel giorno sono decine gli interventi della stampa, dei *media*, financo della magistratura per mettere in luce un sistema torbido di dispersione di denaro pubblico in capricci del direttore Minenna. Tale sistema vede l'attuale direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli affrontare spese a dir poco imbarazzanti e viaggi a dir poco discutibili, soprattutto in compagnia di personale che è sì assunto dall'Agenzia, ma che probabilmente ha anche un altro ruolo all'interno della gestione personale del direttore stesso.

A fronte di questo ho chiesto al Ministero, ma anche ai Presidenti delle Commissioni finanze, almeno di rispondere a qualche domanda, per non trovarci per l'ennesima volta in una condizione per cui la politica diventa subalterna alla magistratura e soprattutto perché è chiaro, signor Presidente, che, ai sensi dell'articolo 60 della legge n. 300 del 1999, spetta al Ministro l'alta vigilanza, che esercita secondo le modalità previste dal provvedimento. Io non so dove sia l'alta vigilanza nel momento in cui leggiamo su tanti giornali, sia *on line* che cartacei, certe cose.

Quindi, la prego, Presidente, di sollecitare la risposta a questa interrogazione presso il Ministro, ma di sollecitare anche i Presidenti delle Commissioni finanze, quello della Camera naturalmente per vie traverse e quello del Senato direttamente, in modo da poter ascoltare il direttore Minenna e capire se effettivamente tutte le notizie che abbiamo appreso in questi giorni corrispondano o meno a realtà.

QUARTO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUARTO (M5S). Signor Presidente, il ciclone Mediterraneo della scorsa settimana ha colpito duramente la Calabria, soprattutto la fascia ionica reggina e l'Aspromonte e ha messo in ginocchio la Sicilia orientale. Si sono verificate numerose alluvioni istantanee. Il *medicane*, uragano Apollo, ha poi pericolosamente stazionato per molti interminabili giorni. Infatti, una volta raggiunto lo Jonio, molto mite dopo la caldissima stagione estiva, si è autoalimentato ed ha continuato a provocare forti piogge, temporali e bufere di vento sulle aree ioniche di Calabria e Sicilia per tutta la settimana. Molti centri urbani sono stati allagati, così come le campagne, con fiorenti agrumi che rischiano l'asfissia radicale. Purtroppo, come troppo spesso accade, abbiamo dovuto piangere per tre vittime.

Il cambiamento climatico non è uno spauracchio futuro, ma è terribilmente presente. La situazione sicuramente è stata aggravata dalla fragilità del territorio colpito, ancor più perché la scorsa estate esso è stato flagellato da diffusi e vasti incendi. Infatti, i soprassuoli percorsi dal fuoco da un lato fanno scivolare la pioggia, riducendo l'infiltrazione fino all'80 per cento, dall'altro predispongono i suoli a frane a causa della mancata tenuta della vegetazione.

Le allerte rosse della Protezione civile sono stati puntuali e chiare; ciò nonostante ci sono stati danni e vittime. Ciò dimostra che qualcosa non

ha funzionato ed è doverosa un'analisi critica. Poi, se globalmente occorre intervenire su energia, trasporti, agricoltura, zootecnica, alimentazione e stili di vita, localmente occorre contrastare il dissesto idrogeologico e adattare il territorio al cambiamento climatico. A tal scopo, è necessaria una conoscenza di base che solo la cartografia geologica può fornire, ma - ahimè - occorre completarla e aggiornarla.

Mi auguro che quanto successo la scorsa settimana ci abbia solcato la mente e il cuore. Il minuto di raccoglimento in Aula è doveroso, ma non ci esonera dalla soluzione del problema che è nelle nostre mani, condensabile in cinque verbi: prevedere, mitigare, ridurre, prevenire e intervenire. (*Applausi*).

LA RUSSA (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA (*FdI*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Sul disordine, direi, in questo caso.

LA RUSSA (*FdI*). Volevo congratularmi con il Senato per l'innovazione. Così come c'è la Costituzione di fatto, stiamo facendo un Regolamento di fatto. Abbiamo inventato l'intervento di fine seduta a metà seduta: è una novità interessante. Propongo che si possa fare una dichiarazione di voto dopo il voto e magari un intervento sul verbale prima della lettura del verbale. (*Applausi*). Potrei arrivare infine al voto segreto dopo un regolare voto palese. Sono proposte concrete, come quelle di questa maggioranza.

**Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 2169 e dei documenti LXXXVI, n. 4, e
LXXXVII, n. 4 (ore 18,55)**

PRESIDENTE. A questo punto, avendo visto che i colleghi della 5ª Commissione sono rientrati in Aula, chiedo al presidente Pesco di riferire circa i lavori della Commissione.

PESCO (*M5S*). Signor Presidente, l'emendamento è rimasto senza esito perché la proposta della relatrice non è passata. Quindi attualmente la riformulazione è senza esito da parte della Commissione bilancio. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Presidente Pesco, un esito c'è comunque: cosa è stato proposto che non è passato? Quello che non è passato è esitato.

PESCO (*M5S*). No Presidente, purtroppo le possibilità di esito da parte della Commissione bilancio sono diverse: c'è il parere contrario ai

sensi dell'articolo 81 della Costituzione, c'è il parere contrario semplice e c'è il parere favorevole. Non è passato il parere favorevole della relatrice sul nulla osta. Rimanevano quindi aperte le altre due strade, che però non sono state messe in votazione.

PRESIDENTE. Mi scusi, non ho capito presidente Pesco.

PESCO (*M5S*). Al momento in Commissione bilancio è stata svolta una votazione sul parere della relatrice che era sul nulla osta a questo emendamento. La votazione non è passata.

PRESIDENTE. E quindi qualcosa osta, ma ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione o si tratta di una contrarietà semplice?

PESCO (*M5S*). Attualmente non c'è il parere su questo emendamento.

PRESIDENTE. Se si propone il nulla osta e la Commissione non lo approva, l'esito è ostantivo rispetto al testo. (*Applausi*).

PESCO (*M5S*). Le ripeto, Presidente, che le possibilità sono diverse, perché può esserci un parere contrario semplice o ai sensi dell'articolo 81; non sono state messe in votazione le altre due possibilità, quindi attualmente questa riformulazione non ha un esito da parte della Commissione bilancio. Mi fermo a questo, Presidente.

PRESIDENTE. Mi scusi, presidente Pesco, potrei avere il testo del parere che è stato posto in votazione, oppure può darne lei lettura?

PESCO (*M5S*). L'emendamento 4.103 (testo 2), del quale non rileggo il testo, non ha parere della Commissione bilancio, perché la relatrice ha formulato una proposta che non è passata.

PRESIDENTE. Quale proposta ha formulato?

PESCO (*M5S*). La proposta era sul nulla osta e non è passata. Questo però non vuol dire automaticamente che vi sia una contrarietà ai sensi dell'articolo 81 o una contrarietà semplice, perché le altre due proposte non sono state messe in votazione. Attualmente, quindi, questa riformulazione non ha un esito. Mi fermo a questo, quindi decida lei cosa fare.

PRESIDENTE. In questo momento abbiamo un parere contrario della 5ª Commissione, che sia ai sensi dell'articolo 81 o meno, se non c'è un parere favorevole, per quanto mi riguarda c'è un parere contrario, presidente Pesco.

PESCO (*M5S*). È una sua scelta, signor Presidente, non è una mia scelta.

ERRANI (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, come è evidente, una cosa è il nulla osta, una cosa è il parere contrario ai sensi dell'articolo 81. Questo emendamento non ha ricevuto la contrarietà ai sensi dell'articolo 81, non ha il nulla osta. Come lei sa, ci può essere nulla osta, voto contrario, parere contrario ai sensi dell'articolo 81. Quest'ultima è una procedura, come lei ben sa, specifica e appesantita che la Commissione in questo caso non ha dato.

Secondo me, in questo ragionamento è logico pensare che non ci sia il parere di nulla osta ma nemmeno un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; quindi, si proceda al voto in Aula.

PRESIDENTE. Senatore Errani e presidente Pesco, non essendo stato posto ai voti ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - la bocciatura avrebbe determinato l'automatismo dell'articolo 81 - ma essendo stato posto ai voti un nulla osta, c'è un parere di contrarietà semplice della Commissione bilancio.

Il relatore mantiene la sua posizione?

STEFANO, *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Sì, necessariamente.

PRESIDENTE. Poiché anche il Governo conferma il parere espresso, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.103 (testo 2), presentato dalle senatrici Bonino e Garavini.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.104 (testo 2).

BINETTI (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BINETTI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, in questa complessa seduta di oggi pomeriggio, in riferimento a questo emendamento, come ha appena visto, in contrasto - suppongo - con quello che sarà il voto del mio Gruppo, ciò che mi preme mettere in evidenza è che anche gli studi dentistici abbiano la capacità di mettere in primo piano la relazione medico-paziente. Infatti, per quanto possa sembrare strano, anche il dentista è prima di tutto un medico.

Nella relazione medico-paziente in cui passano obiettivi clinici, tecnici, economici, organizzativi, penso che una struttura eccessivamente aziendalizzata vada a detrimento di questo rapporto personale.

Personalmente sono contraria e quindi - veda il gioco che ha fatto lei poco fa - sarò a favore dell'emendamento, nonostante il mio Gruppo, poiché penso sia prioritario garantire al paziente la relazione personale con il medico e non questa sorta di cuscino, che non ha altre caratteristiche che l'aziendalizzazione a ragione economica, che in qualche modo subordina l'interesse e anche l'aspetto clinico del paziente a una mera ragione commerciale.

Gli studi dentistici più si organizzano con una sorta di superfetazione meno saranno attenti alla realtà individuale del paziente.

Credo che noi - Covid *docet* - abbiamo appena imparato che il valore irrinunciabile è che ogni malato possa guardare negli occhi il suo medico e - mi si permetta un'analogia con quanto appena accaduto in Aula - non pensare che il suo medico dovrà telefonare al direttore commerciale della struttura per sapere se potrà fare o meno un dato intervento.

Abbiamo bisogno che in quella relazione si concentrino e si condensino tutti i valori che danno ragione della salute fisica, mentale e psicologica della persona.

Voterò a favore di questo emendamento, ma ci tengo a sottolineare che, tutte le volte che, per ragioni economiche, si stressa eccessivamente la relazione di cura, è sempre a scapito del paziente.

Non ci sarà mai una ragione per cui l'aspetto economico diventerà subordinato alla relazione di cura; tenderà sempre a essere dominante. Questo è quello a cui assistiamo tutti i giorni nei modelli organizzativi complessi. Perlomeno quando vado dal dentista, voglio che la persona che mi sta davanti si occupi e si prenda cura di me e mi dica quale sarà il preventivo, in modo da poter fare i conti e potermi mettere d'accordo con lui, che guarderà la criticità, l'urgenza e l'emergenza della mia situazione. Non voglio infatti che ci sia un consiglio di amministrazione che, da qualche parte del mondo, è chiamato a decidere se, come e quando dovrò curare i miei denti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.104 (testo 2), presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori, fino alle parole «n. 183».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.105.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Onorevoli colleghi, la Presidenza dichiara inammissibili, ai sensi dell'articolo 144-*bis*, comma 4, del Regolamento, i seguenti emendamenti: 5.0.101, 13.0.100, 20.0.100 e 30.0.100.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

STEFANO, *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Signor Presidente, propongo una riformulazione dell'ordine del giorno G5.100, sopprimendo il quarto capoverso delle premesse, laddove si prevede la verifica preliminare sul possesso della qualifica di guida turistica ai fini dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo della professione in Italia. Tale verifica, infatti, non è applicabile alla professione di guida turistica, che non rientra tra quelle aventi ripercussioni sulla pubblica sicurezza o sulla sanità, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE.

Invito pertanto ad accogliere l'ordine del giorno G5.100 (testo 2), nonché gli ordini del giorno G5.101 e G5.102, sui quali ovviamente il parere è favorevole.

Invito infine al ritiro dell'emendamento 5.0.100.

AMENDOLA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G5.100 (testo 2), G5.101 e G5.102 non verranno posti ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5. (*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 5.0.100, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Senatrice Binetti, accetta l'invito al ritiro formulato dal relatore?

BINETTI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di ritirare l'emendamento, vorrei che ne facessimo oggetto di riflessione, perché la cosa è assai meno banale di quanto sembra.

Abbiamo appena goduto dell'immagine del G20: spettacolare la Nuvola, con tutti i grandi della Terra; è stato un momento di grande orgoglio nazionale. Ci siamo commossi perché, tra i grandi della Terra, erano stati invitati a intervenire i camici bianchi, cioè i medici. Abbiamo riconosciuto, su un piano quasi di parità, che il contributo allo sviluppo (economico, sociale, tecnologico e scientifico) non solo dell'Europa, apparteneva quasi in pari grado a una scienza di alto profilo che si fa servizio, come quella dei medici, e ai 20 grandi Capi di Stato e di Governo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che dobbiamo prendere molto più seriamente in considerazione il ruolo del medico oggi. Quando parlo di ruolo, mi riferisco al profilo qualitativo della formazione che deve svolgere, ma anche all'aspetto quantitativo (quanti sono i medici). Abbiamo ribadito più volte che in Italia c'è crisi soprattutto di specialisti. Non a caso, la legge di bilancio di quest'anno, in via eccezionale (poi vedremo se è una misura eccezionale o se la metteremo a

sistema), ha apprezzato un numero di borse di studio di gran lunga più elevato rispetto a quello dell'anno precedente.

Ora, questo emendamento entra nel vivo del problema delle specializzazioni ed anche della possibilità, da parte di coloro che sostengono le prove di specializzazione, di accedere alla famosa macro-divisione tra l'orientamento medico, chirurgico e ai servizi, permettendo anche a coloro che già lavorano negli ospedali di accedere a queste specializzazioni, alla condizione di un costo non voglio dire pari a zero, ma sicuramente di gran lunga più contenuto di quanto non potrebbe apparire.

Non possiamo dire una cosa con le parole, farci belli nel mondo intero di come in Italia i medici vengono messi in prima fila con i grandi della Terra, e poi bocciare o invitare al ritiro un emendamento che si limita, nella sua struttura, a garantire più numerosi e migliori specialisti. Non c'è altro. Questo è l'emendamento, lo potete leggere. È scritto in modo un po' articolato, perché quella è la complessità del linguaggio normativo, ma la semplicità è questa. Oggi in Italia abbiamo bisogno di più numerosi e migliori medici specialisti. Tutto qua.

Collegli, lo potete bocciare, ma non lo ritiro, perché per me è un fatto di principio: che risulti chiaro. Dobbiamo decidere se vogliamo soltanto avere una dimensione estetica del ruolo del medico e folcloristica della foto che va in giro in tutto il mondo (con quel colpo di genio di mostrare non solo i potenti, ma anche coloro che servono e hanno un potere di servizio, perché è un potere di cura) e se dunque vogliamo avere questa dimensione puramente effimera oppure se crediamo davvero che i medici - e in questa sala so perfettamente che ce ne sono tanti - servono profondamente e generosamente, ma hanno bisogno di avere costanti e continue possibilità di aumentare numero, qualità e competenza. Fate quello che volete, ma per piacere non crediate che, quando si vuole, si possa parlare bene della classe medica e poi, quando si deve operare, lo si possa fare negando i suoi diritti.

Mi fermo qua, perché penso di essere stata abbastanza chiara.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100, presentato dalle senatrici Binetti e Masini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 5.0.101 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 8.0.100.

STEFANO, *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Signor Presidente, il parere sull'emendamento è contrario.

AMENDOLA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.100, presentato dai senatori De Carlo e Fazzolari. *(Segue la votazione)*.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9. *(Segue la votazione)*.

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

STEFANO, *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Signor Presidente, il parere è contrario sugli emendamenti 10.100, 10.103, 10.107 e 10.108, mentre è favorevole sugli emendamenti 10.101, 10.102/1 e 10.102.

Invito inoltre i presentatori a ritirare gli emendamenti 10.104 e 10.106; diversamente, il parere sarà contrario.

AMENDOLA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Unterberger se accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 10.100.

UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.101, presentato dalla senatrice Unterberger e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.102/1.

GIAMMANCO *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMMANCO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma a questo emendamento, che di fatto innalza a 35.000 euro la soglia originaria per le violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale per cui si può essere esclusi da una gara di appalto. Ovviamente questa misura dà maggior serenità e un maggiore margine di azione alle imprese. Appongo quindi convintamente la mia firma all'emendamento.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.102/1, presentato dal senatore Margiotta e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.102.

STEFANO, *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO, *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Signor Presidente, mi scusi, ma l'emendamento 10.102 portava la soglia a 25.000 euro. Ho dato poi parere favorevole al 10.102/1, per cui l'emendamento 10.102 risulterebbe in un certo senso precluso.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore, ma è difficile che un subemendamento precluda un emendamento.

STEFANO, *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Allora lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. In questo modo muore però anche il subemendamento.

STEFANO, *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Mi scusi ancora, signor Presidente, ma sia io sia il rappresentante del Governo abbiamo dato parere favorevole all'emendamento che modifica quello a mia firma, con il quale la soglia viene elevata a 35.000 euro.

PRESIDENTE. Senatore Stefano, se approviamo l'emendamento 10.102, a sua firma, dopo aver approvato il subemendamento 10.102/1, a prima firma del senatore Margiotta, si ottiene il risultato. Dobbiamo quindi votare l'emendamento 10.102, come già subemendato e dunque con le modifiche introdotte dal senatore Margiotta.

FAZZOLARI (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAZZOLARI (*FdI*). Signor Presidente, intervengo per la questione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Prego, senatore Fazzolari.

FAZZOLARI (*FdI*). Va bene prendere in giro gli italiani, però almeno raccontiamoglielo.

La soglia è di 50.000 euro. Decidono di abbassare questa soglia penalizzante a 25.000 euro, fanno un emendamento e la portano a 35.000 euro e lo raccontano come una vittoria. Con questo gioco delle tre carte, invece della soglia penalizzante a 50.000, ce l'abbiamo a 35.000. Basta capirlo e poi procediamo. Ovviamente, Fratelli d'Italia voterà contro tutto questo, perché la soglia di 50.000 già sembrava bassa. L'avremmo voluta a 100.000 euro e invece l'abbassano a 35.000. (*Applausi*).

MARGIOTTA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARGIOTTA (*PD*). Signor Presidente, a questo punto mi tocca necessariamente parlare.

In realtà, la soglia al momento è 5.000 euro. Avevamo presentato un emendamento che la portava a 50.000; il relatore ne ha presentato uno che la portava a 25.000; il mio subemendamento la riporta a 35.000. Non è del tutto corretto quanto ha detto il collega, mi dispiace (ovviamente, non voglio entrare in polemica con lui).

Se non fossero passati questi emendamenti - che però sono già stati approvati - la soglia sarebbe a 5.000. Lo spirito dell'emendamento è che, poiché c'è una grande discrezionalità nella norma attuale per le stazioni appaltanti, che possono o meno decidere di escludere un'impresa anche sulla base del sentito dire di una violazione fiscale oppure di una non definitivamente accertata, non potendo far passare anche in questo caso la presunzione d'innocenza - che mi pare essere un grande istituto - abbiamo almeno innalzato la soglia. Altrimenti, il rischio è che vengano escluse dagli appalti imprese che alla fine di tutto il procedimento si trovano assolutamente in regola. Ciò, soprattutto in tempi come quelli attuali, sarebbe veramente un grave danno al mondo delle imprese.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.102 (testo emendato), presentato dal relatore.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.103, presentato dai senatori Na-

stri e Fazzolari, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 10.104 e 10.105 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 10.106, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

FAZZOLARI *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAZZOLARI *(Fdl)*. Signor Presidente, ne approfitto in modo furbecco per dire che il testo della Commissione porta oggi, 2 novembre, la soglia a 50.000 euro e non a 5.000. Il testo approvato dalla Commissione parla di 50.000. Quindi, l'Assemblea ha abbassato da 50.000 a 35.000 euro la soglia contenuta nel testo approvato in Commissione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.106, presentato dal senatore Fazzolari.

(Segue la votazione).

Anullo la votazione. Non hanno votato. *(Applausi).*

Indico nuovamente la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.106, presentato dal senatore Fazzolari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.107, presentato dai senatori Nastro e Fazzolari, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.108, presentato dal senatore Fazzolari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo
11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo
12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo
13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 13.0.100 è inammissibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale è stato presentato un ordine del giorno, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

STEFANO, *relatore sul disegno di legge n. 2169.* Signor Presidente, il parere è favorevole.

AMENDOLA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Signor Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G14.100 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo
14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo
15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale stati presentati emendamenti su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

STEFANO, *relatore sul disegno di legge n. 2169.* Signor Presidente, il parere è contrario su entrambi gli emendamenti presentati.

AMENDOLA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Signor Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.100, presentato dal senatore Fazzolari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.101, presentato dal senatore Fazzolari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

16. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

17. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale è stato presentato un emendamento, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

STEFANO, *relatore sul disegno di legge n. 2169.* Signor Presidente, il parere è contrario.

AMENDOLA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Signor Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.100, presentato dal senatore Fazzolari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

18. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

19. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati ordini del giorno, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

AMENDOLA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere è favorevole sull'ordine del giorno G20.101.

Sull'ordine del giorno G20.100 il parere è favorevole a condizione che, al punto 8), le parole «31 dicembre 2021» vengano sostituite con le parole: «31 dicembre 2022».

PRESIDENTE. Senatore Stefano, accoglie la proposta di riformulazione?

STEFANO, *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G20.100 (testo 2) e G20.101 non verranno posti ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 20.0.100 è inammissibile.

GIAMMANCO *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, se sarà un intervento breve, altrimenti rinvierei a domani, perché abbiamo preso un impegno con il Gruppo Movimento 5 Stelle.

GIAMMANCO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, se posso e se c'è il tempo, intervengo ora. Mi dica lei.

PRESIDENTE. Senatrice Giammanco, temo...

Senatore Licheri, mi conferma la vostra richiesta di sospensione alle ore 19,30?

LICHERI *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. A questo punto, ci fermiamo all'approvazione dell'articolo 20.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge e dei documenti in titolo ad altra seduta.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commis-

sioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 3 novembre 2021

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 3 novembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 (*approvato dalla Camera dei deputati*) - Relatore STEFANO (*Relazione orale*) (2169)

e dei documenti:

1. Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021 - Relatore CANDIANI (*Doc. LXXXVI, n. 4*)

2. Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2020 - Relatore CANDIANI (*Doc. LXXXVII, n. 4*)

II. Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:

INIZIATIVA POPOLARE. - Modifica dell'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità (*prima deliberazione del Senato*) (*voto finale con la presenza del numero legale*) - Relatore GARRUTI (865)

III. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (*approvato dalla Camera dei deputati*) (2437)

IV. Discussione del disegno di legge costituzionale:

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente (*seconda deliberazione del Senato*) (*voto a maggioranza assoluta dei componenti del Senato*) - Relatrice MAIORINO Alessandra (83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160-B)

V. Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare") (*approvato dalla Camera dei deputati*) (1571)

- MANTERO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare (674)
- IANNONE ed altri. - Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino (1503)
- *Relatrice* LA MURA Virginia (*Relazione orale*)

La seduta è tolta (*ore 19,32*).

Allegato A**DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE****Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 (2169)**

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DI PERSONE, BENI E SERVIZI

Art. 1.**Approvato**

(Attuazione della direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori. Caso ARES (2019) 1602365)

1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « dall'età » sono inserite le seguenti: « , dalla nazionalità »;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, primo periodo, dopo le parole: « dell'età » sono inserite le seguenti: « , della nazionalità »;

1.2) alla lettera a), dopo le parole: « per età » sono inserite le seguenti: « , per nazionalità »;

1.3) alla lettera b), dopo le parole: « particolare età » sono inserite le seguenti: « o nazionalità »;

2) al comma 4, dopo le parole: « dell'età » sono inserite le seguenti: « , della nazionalità »;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, dopo le parole: « di età » sono inserite le seguenti: « , di nazionalità »;

1.2) alla lettera *b*), dopo le parole: « le condizioni del licenziamento » sono aggiunte le seguenti: « , la salute e la sicurezza, il reintegro professionale o il ricollocamento »;

1.3) dopo la lettera *d*) sono aggiunte le seguenti:

« *d-bis*) accesso all'alloggio;

d-ter) accesso a vantaggi sociali e fiscali;

d-quater) assistenza fornita dagli uffici di collocamento;

d-quinquies) iscrizione alle organizzazioni sindacali ed eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori »;

2) al comma 3, dopo le parole: « all'età » sono inserite le seguenti: « , alla nazionalità »;

d) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: « della discriminazione » sono inserite le seguenti: « e dei suoi familiari »;

e) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-*bis*. - (*Ulteriori compiti dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali*) - 1. All'ufficio di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, è assegnato, altresì, il compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea.

2. I compiti dell'ufficio di cui al comma 1, con particolare riferimento alle discriminazioni nei confronti dei lavoratori fondate sulla nazionalità, sono i seguenti:

a) prestare o assicurare che sia prestata assistenza indipendente, giuridica o di altra natura ai lavoratori dell'Unione europea e ai loro familiari, fatti salvi i loro diritti e i diritti delle associazioni e delle organizzazioni o di altri soggetti giuridici preposti alla tutela dei loro diritti secondo l'ordinamento italiano;

b) fungere da punto di contatto nei confronti di punti di contatto equivalenti in altri Stati membri dell'Unione europea al fine di cooperare e di scambiare informazioni utili;

c) realizzare o commissionare indagini e analisi indipendenti riguardo a restrizioni e ostacoli ingiustificati al diritto di libera circolazione o alla discriminazione basata sulla nazionalità dei lavoratori dell'Unione europea e dei loro familiari;

d) assicurare la pubblicazione di relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su ogni questione connessa alle restrizioni, agli ostacoli o alla discriminazione di cui alla lettera *c*);

e) pubblicare informazioni pertinenti sull'applicazione a livello nazionale delle norme dell'Unione europea sulla libera circolazione dei lavoratori »;

f) nel titolo, dopo le parole: «condizioni di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e della direttiva 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori».

2. All'articolo 15, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo le parole: «di età» sono inserite le seguenti: «, di nazionalità».

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 2004, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, introdotto dal comma 1, lettera e), del presente articolo integrando il contingente composto da personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, in aspettativa o fuori ruolo presso la medesima Presidenza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, con ulteriori tre unità, di cui due di area A e una di area B.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera e), e 3 del presente articolo, nel limite massimo di 382.000 euro per l'anno 2021 e di 302.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

EMENDAMENTO

1.3

FAZZOLARI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «di cui ai commi 1, lettera e), e 3 del presente articolo, nel limite massimo di 382.000 euro per l'anno 2021 e di 302.000 euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «di cui al comma 1 del presente articolo, nel limite massimo di 340.000 euro per l'anno 2021 e di 260.000 euro a decorrere dall'anno 2022».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero. Caso ARES 2019/4793003)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 93, i commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinqües*, 7-*bis* e 7-*ter* sono abrogati;

b) dopo l'articolo 93 è inserito il seguente:

« Art. 93-*bis*. - *(Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia)* - 1. Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94.

2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. di cui all'articolo 94, comma 4-*ter*. Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-*ter*, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente dallo stesso. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-*ter*.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati. Tali soggetti hanno obbligo di registrazione entro sessanta giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo. I veicoli registrati ai sensi del comma 2 possono essere condotti anche dai familiari conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia.

4. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre

arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 100, commi 11 e 15.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

- a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;
- b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
- c) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
- d) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b) e c).

6. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. L'organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94, ovvero, nei casi di cui al comma 3, di provvedere alla registrazione ai sensi del comma 2. Ordina altresì l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Il documento di circolazione ritirato è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo è restituito all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione o alla registrazione in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e a condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato, lo stesso non sia condotto oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con

decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

8. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, secondo periodo, circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi prevista ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni non osservate. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6 »;

c) all'articolo 94, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. Nel sistema informativo del P.R.A. è formato ed aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali è richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-*bis*, secondo la medesima disciplina prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce una base dati disponibile per tutte le finalità previste dall'articolo 51, comma 2-*bis*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. L'elenco è pubblico »;

d) l'articolo 132 è sostituito dal seguente:

« Art. 132. - (*Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia*) - 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 93-*bis*, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e per i quali si sia già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

2. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, per i quali si sia adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato.

3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 100, commi 11 e 15.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alle sanzioni di cui al comma 6 dell'articolo 93-*bis* »;

e) al comma 1 dell'articolo 196, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Nei casi indicati dall'articolo 93-*bis*, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo 93-*bis*, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 93-*bis*, comma 2, introdotto dal presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2.100 (testo 2)

CANDIANI, SIMONE BOSSI, CASOLATI, RIPAMONTI

Ritirato e trasformato nell'odg G2.100

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 93-*bis*», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-*bis*) qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero, sia presente a bordo.»;*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino, nella Confederazione Svizzera, o nella Repubblica di Slovenia, nel Principato di Monaco ovvero nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, svizzero, sloveno o monegasco, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.».*

G2.100 (già em. 2.100 (testo 2))

CANDIANI, SIMONE BOSSI, CASOLATI, RIPAMONTI

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2 del presente disegno di legge prevede disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero;

viene modificato il codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevedendo diverse formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia;

nello specifico, si prevede che a bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. di cui all'articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-ter, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente dallo stesso. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-ter;

tali disposizioni si applicano altresì ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati. Tali soggetti hanno obbligo di registrazione entro sessanta giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo. I veicoli registrati ai sensi del comma 2 possono essere condotti anche dai familiari conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia,

impegna il Governo a prevedere la disapplicazione delle disposizioni in premessa relativamente ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino, nella Confederazione Svizzera, o nella Repubblica di Slovenia, nel Principato di Monaco ovvero nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, svizzero, sloveno o monegasco, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.

G2.100 (testo 2)

CANDIANI, SIMONE BOSSI, CASOLATI, RIPAMONTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2 del presente disegno di legge prevede disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero;

viene modificato il codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevedendo diverse formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia;

nello specifico, si prevede che a bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. di cui all'articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-ter, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente dallo stesso. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-ter;

tali disposizioni si applicano altresì ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati. Tali soggetti hanno obbligo di registrazione entro sessanta giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo. I veicoli registrati ai sensi del comma 2 possono essere condotti anche dai familiari conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere la disapplicazione delle disposizioni in premessa relativamente ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino, nella Confederazione Svizzera, o nella Repubblica di Slovenia, nel Principato di Monaco ovvero nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, svizzero, sloveno o monegasco, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.

(*) Accolto dal Governo

2.101

CANDIANI, SIMONE BOSSI, CASOLATI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 93-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero, sia presente a bordo.";*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino o nella Confederazione Svizzera, ovvero nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese o svizzero, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.".*

2.102

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 93-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero, sia presente a bordo.»;*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel terri-*

torio sammarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca. Procedura di infrazione n. 2019/2100)

1. All'articolo 41 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, » sono sostituite dalle seguenti: « Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno diversi da quelli di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo e i minori stranieri titolari di uno dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 31 »;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. Gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro e i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, che svolgono un'attività lavorativa o che l'hanno svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e hanno dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento della stessa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle prestazioni costituenti diritti alle quali si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

1-*ter*. In deroga a quanto previsto dal comma 1-*bis*, nell'ambito delle prestazioni costituenti diritti, ai fini della fruizione delle prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi ».

2. All'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: «del diritto di soggiorno permanente,» sono inserite le seguenti: «ovvero da cittadini di Paesi terzi equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

3. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 74, comma 1, le parole: «in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono sostituite dalle seguenti: «familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo»;

b) all'articolo 75, comma 1, alinea, le parole: «ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono sostituite dalle seguenti: «o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo».

4. All'articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo».

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e agli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 11,608 milioni di euro per l'anno 2021, in 16,408 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,308 milioni di euro per l'anno 2023, in 17,508 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,708 milioni

di euro per l'anno 2025, in 17,908 milioni di euro per l'anno 2026, in 18,308 milioni di euro per l'anno 2027, in 18,608 milioni di euro per l'anno 2028, in 18,908 milioni di euro per l'anno 2029 e in 19,208 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

EMENDAMENTO

3.100

FAZZOLARI

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. In ogni caso, per l'erogazione delle prestazioni sociali di cui al presente articolo si tiene conto degli effettivi anni di residenza in Italia, anche ai fini delle rispettive graduatorie ove previste».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni in materia di cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2175)

1. Il comma 5-*bis* dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è sostituito dal seguente:

« 5-*bis*. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 prestano piena collaborazione al centro di assistenza dello Stato membro ospitante e, se del caso, dello Stato membro d'origine e, su richiesta, trasmettono ai centri di assistenza degli Stati membri ospitanti tutte le informazioni pertinenti sui singoli casi, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In ogni caso, le autorità competenti di cui all'articolo 5, prima della trasmissione, danno avviso della suddetta richiesta al soggetto interessato ».

2. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «È, altresì, incompatibile con l'esercizio dell'attività di dipendente o collaboratore di cui all'articolo 128-*novies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ».

EMENDAMENTI

4.100

RIPAMONTI

Respinto*Sopprimere il comma 2.***4.101**

GASPARRI, MODENA

Id. em. 4.100*Sopprimere il comma 2.***4.102 (testo 2)**

GARAVINI

Ritirato*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato di dipendente o collaboratore di istituto bancario, finanziario, assicurativo o di mediazione creditizia o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi."».

4.103

BONINO

V. testo 2*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 è sostituito con il seguente: "L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico

per il quale si esercita l'attività di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi".».

4.103 (testo 2)

BONINO, GARAVINI

Approvato

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 è sostituito con il seguente: "L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi".».

4.104 (testo 2)

LOREFICE, CASTELLONE, PIRRO, LICHERI, RICCIARDI, CORBETTA, TRENTACOSTE, ENDRIZZI, GIANNUZZI, BOTTO

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 comma 153 della legge 4 agosto 2017 n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183. Le società odontoiatriche, già in esercizio, provvedono, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento della loro forma societaria."»

4.105

FAZZOLARI

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 comma 153 della legge 4 agosto 2017 n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183"».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

*(Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.
Procedura di infrazione n. 2018/2295)*

1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ove compatibili, anche ai tirocini professionali di cui all'articolo 17-bis, effettuati dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea al di fuori del territorio nazionale »;

b) all'articolo 8, comma 5, alinea, dopo le parole: «previa verifica,» sono inserite le seguenti: «in caso di dubbio motivato,»;

c) all'articolo 9:

1) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La condizione che esige un anno di esercizio della professione non si applica se la professione o la formazione propedeutica alla professione è regolamentata »;

2) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Per le attività stagionali, le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono, limitatamente ai casi in cui emergano motivati dubbi, effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo e occasionale dei servizi prestati in tutto il territorio nazionale »;

3) al comma 4, le parole da: «alle norme che disciplinano l'esercizio della professione che è ammesso ad esercitare» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «a norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, all'uso dei titoli, alla disciplina relativa ai gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e alla sicurezza dei consumatori, nonché alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che esercitano la professione corrispondente nel territorio italiano »;

d) all'articolo 10, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il prestatore che ai sensi dell'articolo 9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro al territorio nazionale per fornire servizi è tenuto a informare in anticipo l'autorità di cui all'articolo 5 con una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale »;

e) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La verifica preventiva è ammessa unicamente se è finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e riguarda solo quanto è necessario a tale fine »;

f) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: « sono richieste e assicurate » sono inserite le seguenti: « , in caso di dubbio motivato, »;

g) all'articolo 22, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e c), per "materie sostanzialmente diverse" si intendono quelle in relazione alle quali conoscenze, abilità e competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio della professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta in Italia. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, è fatta salva l'applicazione dei termini di durata delle condizioni minime di formazione ivi previsti, nel caso di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro »;

h) all'articolo 32, comma 1, dopo le parole: « di veterinario, » sono inserite le seguenti: « di ostetrica e »;

i) all'articolo 34:

1) al comma 2, l'alinnea è sostituito dal seguente: « La formazione che permette di ottenere un diploma di medico chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate nell'allegato V, punti 5.1.2, 5.1.3, comporta la partecipazione personale del medico in formazione specialistica alle attività e alle responsabilità relative ai servizi presso cui esegue la formazione e risponde ai seguenti requisiti: »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. La formazione che si svolge a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità competenti implica la partecipazione guidata del medico in formazione specialistica a tutte le attività mediche della struttura in cui essa avviene, compresi i turni di guardia, nel rispetto degli ordinamenti didattici del corso di studi, in modo che lo specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività per l'intera durata della settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno, secondo modalità fissate dalle competenti autorità. In tali casi si applicano il regime giuridico e il trattamento economico di cui agli articoli da 37 a 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 »;

l) all'articolo 36, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il corso di formazione specifica in medicina generale si svolge secondo le disposizioni degli articoli 24, 26 e 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Esso comporta l'impegno dei partecipanti a tempo pieno o a tempo parziale con l'obbligo della frequenza delle attività didattiche teoriche e pratiche, da svolgere sotto il controllo delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il corso si conclude con il rilascio del diploma di formazione in medicina generale da parte delle regioni o delle province autonome, in conformità al modello adottato con decreto del Ministro della salute ».

ORDINI DEL GIORNO

G5.100

La Commissione

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premessi che:

al fine di agevolare la libera circolazione delle persone, secondo quanto disposto nel Titolo IV del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la direttiva 2005/36/CE come modificata dalla direttiva 2013/55/UE recante disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali (Direttiva qualifiche), stabilisce le regole con cui gli Stati membri che regolamentano l'accesso ad alcune professioni riconoscono l'accesso all'esercizio delle stesse ai titolari di qualifiche ottenute in altri stati dell'Unione;

la direttiva in oggetto è stata trasposta nell'ordinamento italiano mediante il decreto legislativo n. 206 del 2007 modificato dal decreto legislativo n. 15 del 2016;

essendo una c.d. professione regolamentata, da parte dei cittadini europei la professione di guida turistica può essere esercitata in Italia secondo tale disciplina;

in particolare, i cittadini europei che hanno ottenuto la qualifica abilitante alla professione in un altro Stato membro e desiderano effettuare una prestazione temporanea e occasionale secondo il titolo II della direttiva, hanno l'obbligo di presentare alla Direzione Generale Turismo del Ministero della cultura la dichiarazione preventiva di cui all'articolo 7 della direttiva, sulla base della quale l'autorità italiana verifica il possesso della qualifica di guida turistica della persona e, autorizzandola all'esercizio temporaneo in Italia, la registra sul sito MiBAC;

qualora invece la guida turistica che ha ottenuto la qualifica in uno Stato membro volesse esercitare stabilmente in Italia, secondo il titolo III della direttiva, può essere subordinata alle misure compensative, di cui all'articolo 14 della stessa, al fine di integrare con un esame o con un tirocinio formativo le conoscenze specifiche legate al patrimonio storico-artistico, ovvero in modo tale da armonizzare la sua formazione a quella delle guide abilitatesi in Italia;

l'applicazione di entrambi i regimi è soggetta, in particolare, a due tipi di abusi, di cui numerosi casi sono stati registrati negli anni: 1) soggetti non abilitati all'esercizio della professione in un altro Stato membro, entrano in Italia in quanto accompagnatori, ma, di fatto, illustrano i siti turistici, ovvero operano come guide turistiche; 2) guide turistiche abilitate alla professione nel loro Paese di provenienza si registrano ai fini della prestazione temporanea e occasionale, ma di fatto esercitano in modo continuativo, sottraendosi così alle misure compensative cui dovrebbero altrimenti sottoporsi, come dispone la norma di stabilimento delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE;

considerato che:

tali possibili e di fatto numerosi abusi danneggiano non solo i consumatori, che si vedono privati di un'illustrazione del patrimonio italiano da parte di figure con conoscenze adeguate, ma anche le guide turistiche che possiedono i livelli di formazione, nonché le ulteriori qualifiche richieste, ivi comprese le misure compensative previste dal diritto europeo,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di lavorare in sede europea affinché si adottino ulteriori misure finalizzate all'armonizzazione delle normative nazionali che regolamentano l'ottenimento della qualifica professionale di guida turistica in funzione di alti livelli formativi;

a considerare l'opportunità di procedere tempestivamente all'adozione del DPCM di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 206 del 2007, con il quale si vanno a regolare i criteri per rendere uniformi le valutazioni ai fini della verifica dell'occasionalità e della temporaneità delle prestazioni professionali per l'attività di guida turistica;

a valutare l'opportunità di adottare specifiche misure volte a rafforzare i controlli da parte delle autorità preposte sui siti turistici, al fine di identificare e sanzionare i soggetti che esercitano la professione in violazione della normativa vigente.

G5.100 (testo 2)

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premessi che:

al fine di agevolare la libera circolazione delle persone, secondo quanto disposto nel Titolo IV del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la direttiva 2005/36/CE come modificata dalla direttiva 2013/55/UE recante disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali (Direttiva qualifiche), stabilisce le regole con cui gli Stati membri che regolamentano l'accesso ad alcune professioni riconoscono l'accesso all'esercizio delle stesse ai titolari di qualifiche ottenute in altri stati dell'Unione;

la direttiva in oggetto è stata trasposta nell'ordinamento italiano mediante il decreto legislativo n. 206 del 2007 modificato dal decreto legislativo n. 15 del 2016;

essendo una c.d. professione regolamentata, da parte dei cittadini europei la professione di guida turistica può essere esercitata in Italia secondo tale disciplina;

qualora invece la guida turistica che ha ottenuto la qualifica in uno Stato membro volesse esercitare stabilmente in Italia, secondo il titolo III della direttiva, può essere subordinata alle misure compensative, di cui all'articolo 14 della stessa, al fine di integrare con un esame o con un tirocinio formativo le conoscenze specifiche legate al patrimonio storico-artistico, ovvero in modo tale da armonizzare la sua formazione a quella delle guide abilitatesi in Italia;

l'applicazione di entrambi i regimi è soggetta, in particolare, a due tipi di abusi, di cui numerosi casi sono stati registrati negli anni: 1) soggetti non abilitati all'esercizio della professione in un altro Stato membro, entrano in Italia in quanto accompagnatori, ma, di fatto, illustrano i siti turistici, ovvero operano come guide turistiche; 2) guide turistiche abilitate alla professione nel loro Paese di provenienza si registrano ai fini della prestazione temporanea e occasionale, ma di fatto esercitano in modo continuativo, sottraendosi così alle misure compensative cui dovrebbero sottoporsi, come dispone la norma di stabilimento delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE;

considerato che:

tali possibili e di fatto numerosi abusi danneggiano non solo i consumatori, che si vedono privati di un'illustrazione del patrimonio italiano da parte di figure con conoscenze adeguate, ma anche le guide turistiche che possiedono i livelli di formazione, nonché le ulteriori qualifiche richieste, ivi comprese le misure compensative previste dal diritto europeo,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di lavorare in sede europea affinché si adottino ulteriori misure finalizzate all'armonizzazione delle normative nazionali che regolamentano l'ottenimento della qualifica professionale di guida turistica in funzione di alti livelli formativi;

a considerare l'opportunità di procedere tempestivamente all'adozione del DPCM di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 206 del 2007, con il quale si vanno a regolare i criteri per rendere uniformi le valutazioni ai fini della verifica dell'occasionalità e della temporaneità delle prestazioni professionali per l'attività di guida turistica;

a valutare l'opportunità di adottare specifiche misure volte a rafforzare i controlli da parte delle autorità preposte sui siti turistici, al fine di identificare e sanzionare i soggetti che esercitano la professione in violazione della normativa vigente.

(*) Accolto dal Governo

G5.101

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che:

l'esperienza di questi ultimi due anni di pandemia ha messo chiaramente in evidenza come il nostro SSN dopo 45 anni abbia bisogno di una revisione importante, per cui accanto ad un sistema ospedaliero ad alta tecnologia, capace di garantire prestazioni specialistiche sempre più sofisticate, è necessario avere un sistema di medicina territoriale capace di intervenire su di un doppio binario;

da un lato occorrerebbe favorire in una classe di pazienti, che ogni medico di famiglia ben conosce, una diagnosi precoce di potenziali patologie, che richiedono indagini da fare in centri più o meno specializzati, dall'altro si tratta di prendersi cura di malati con patologie che vengono generalmente ricomprese negli ambiti della cronicità, della disabilità o anche più comunemente dell'anzianità. Proprio la pandemia, da cui stiamo uscendo a fatica, ha mostrato tutto il valore aggiunto di un percorso specialistico, rappresentato dalla capacità di esercitare la medicina generale con un rinnovato bagaglio culturale, con competenze che includano anche l'orientamento alla comunità, l'esercizio delle cure palliative, nonché l'accesso all'organizzazione dei servizi sanitari di base;

è necessario creare in questa fase di transizione una più efficace contaminazione tra università e territorio, in modo da favorire lo sviluppo di una attività di ricerca in ambito di medicina generale e cure primarie, aprendo la strada alla codifica di un settore scientifico disciplinare dedicato e, quindi, alla creazione di ruoli universitari (ricercatori e professori) e di insegnamenti specifici nei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e nei corsi post-lauream;

in tal modo avremmo impegnati sul territorio medici con due profili distinti, ma convergenti in funzione del cambiamento che si vuole attivare verso il potenziamento della medicina territoriale. Infatti, come è noto la Scuola di Specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Primarie (SMCCP), sin dall'inizio si è proposta l'obiettivo di formare "medici specialisti nel settore professionale della medicina di famiglia e di comunità (DM MURST 3 luglio 1996) con compiti clinico-gestionali e di coordinamento della rete delle cure primarie". La SMCCP è, pertanto, l'unica Specializzazione universitaria che forma medici specialisti nelle Cure Primarie/Assistenza Sanitaria Primaria, termini utilizzati nel nostro Paese per indicare la Primary Health Care (PHC), nell'accezione sostenuta dal WHO (DIM 4 febbraio 2015). All'interno di una rete formativa integrata Università-SSN, gli specializzandi acquisiscono le competenze previste frequentando gli ambulatori territoriali dei MMG e dei pediatri di libera scelta, nonché centri di cure primarie, Hospice, ospedali di comunità (laddove esistenti), ecc. Lo specialista acquisisce in questo modo anche specifiche competenze ed esperienze negli interventi di promozione della salute e prevenzione, e un approccio comunitario alle malattie (acute e croniche) e di presa in carico globale in tutte le fasi della malattia comprese le terminali;

la recente pandemia da COVID ha confermato, laddove ve ne fosse bisogno, la necessità di una evoluzione dell'assistenza territoriale, attraverso la creazione di equipe multidisciplinari e multi-professionali e una maggiore integrazione dei servizi territoriali. La proposta fatta dal Ministro Speranza immagina un futuro del SSN integrato dalle Case di Comunità, indispensabili per affrontare una serie di problemi presentati da pazienti, che appaiono sempre più come malati complessi. Per loro il medico di MG funge anche come 'case manager', capace di integrare approcci diagnostici e approcci terapeutici, senza mai perdere di vista che si riferiscono ad una sola e ad una stessa persona. Il nuovo percorso formativo, con importanti intersezioni comuni sul piano delle competenze professionali, garantirebbe al Medico di MG e allo Specialista in medicina di comunità e cure primarie maggiore appropriatezza delle cure e, quindi, un'ottimizzazione delle risorse assegnate alle cure primarie ed all'assistenza territoriale;

in relazione al nuovo calcolo del fabbisogno quantitativo di medici impegnati sul piano territoriale gli effetti sarebbero realmente positivi, sia per quanti provengono dai Corsi di formazione in Medicina generale che per quanti provengono dalle Scuole di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure primarie, il tutto a favore della formazione degli specialisti che operano sul territorio. Complessivamente, il settore della formazione speci-

fica che si occupa di medicina territoriale registrerebbe un sensibile incremento degli investimenti ad esso destinati, sia in numero di borse destinate a gestire lo spostamento dell'asse assistenziale verso il territorio, sia in termini di qualità e competenza. Ma anche, e non è poco, in termini di integrazione di competenze affini ma non sovrapponibili;

il Rinnovo del SSN, postulato con esigenza proprio dalla recente pandemia che ha evidenziato i limiti dell'attuale sistema, non può che passare attraverso rinnovati modelli di formazione, di integrazione e di diagnosi e cura, che vadano oltre gli steccati che da anni separano il sistema formativo universitario (le scuole di specializzazione) da quello territoriale (le scuole di medicina generale). Solo una sana contaminazione tra i due sistemi può contribuire allo svecchiamento di modelli di diagnosi e cura che appaiono quanto meno obsoleti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di: a) avviare una sperimentazione nel campo della medicina territoriale, permettendo agli specialisti di SMCCP di poter esercitare anche come medici di MG e ai medici di MG di affiancare e collaborare con gli specialisti di SMCCP per esempio nelle Case di Comunità, elaborando insieme protocolli di ricerca, volti al miglioramento della ricerca clinica, soprattutto in chiave traslazionale; b) incrementare il numero delle borse di studio, sia quelle afferenti alla Scuola di Medicina generale che quelle della Scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure primarie, con l'obiettivo specifico di attivare progetti di sperimentazione adeguati a far fare un salto di qualità oggettivamente misurabile alla formazione in medicina territoriale.

(*) Accolto dal Governo

G5.102

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2169 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che la riorganizzazione del sistema sanitario richiede, tra le altre cose, il riconoscimento della medicina generale quale disciplina specialistica a tutti gli effetti,

impegna il Governo:

a modificare il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei

medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", al fine di sostituire la denominazione del corso di formazione specifica in medicina generale in "corso di formazione specialistica in medicina generale";

ad implementare la composizione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica mediante la previsione al suo interno di un rappresentante della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.100

BINETTI, MASINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e del conseguente Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riguardo ai previsti interventi volti a garantire l'efficacia, l'adeguatezza, la sicurezza e l'efficienza dell'assistenza fornita dal SSN, anche mediante il rafforzamento della formazione dei medici di medicina generale (investimento 1.1 della componente M6C1 e investimento 2.2 della componente M6C2), al fine di garantire la formazione di un numero di medici specialisti sufficiente a compensare le gravi carenze dei sistemi sanitari regionali, evidenziate dall'attuale fase di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, in via sperimentale a partire dall'anno accademico 2022-2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della normativa europea, e dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 5, comma 2, del decreto 10 agosto 2017, n. 130, recante regolamento per le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, per l'ammissione alle scuole di specializzazione di area medica, si ripristina, nella permanenza di un meccanismo di selezione centralizzato con test su base nazionale, l'obbli-

gatorietà della scelta, fin dal momento della domanda, di una delle tre aree disciplinari clinica, chirurgica e servizi e di una rosa di tre sedi universitarie, in ordine di preferenza, dove frequentare il corso di specializzazione nel rispetto della programmazione nazionale dei posti per ciascuna specialità, definita di concerto fra Ministero dell'università, Ministero della salute e Conferenza Stato-Regioni.

2. I posti, che nelle diverse sedi non siano stati oggetto di scelta da parte dei neo-specializzandi, saranno resi disponibili per i neo specializzandi, come seconda opzione, secondo una graduatoria di merito per ciascuna area (clinica, chirurgica e servizi), negli atenei disponibili in ordine di preferenza per ciascun candidato.»

5.0.101

Il Relatore

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Procedura di infrazione n. 2021/4055 ex lettori di lingua straniera)

1. All'articolo 11, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole da ", a copertura" e fino a "relativi contratti integrativi" sono abrogate.»

ARTICOLI DA 6 A 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Disposizioni in materia di professioni ippiche. Corretta attuazione della direttiva 2013/55/UE)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera *l-ter*), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: « allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa, » sono soppresse.

Art. 7.

Approvato

(Disposizioni in materia di punto di contatto unico. Procedura di infrazione n. 2018/2374)

1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capo I del titolo I, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

« Art. 7-bis. - (*Procedure telematiche*)-1. Le procedure di cui agli articoli 10 e 17 del presente decreto sono eseguite ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. I termini procedurali di cui all'articolo 11, comma 3, e all'articolo 16, comma 2, del presente decreto iniziano a decorrere dal momento in cui l'interessato presenta, rispettivamente, la richiesta o un documento mancante presso il punto di contatto unico o direttamente all'autorità competente. Ai fini del presente articolo l'eventuale richiesta di copie autenticate non è considerata come richiesta di documenti mancanti »;

b) all'articolo 59-bis, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 provvedono affinché le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo siano fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti, siano facilmente accessibili mediante connessione remota e per via elettronica e siano costantemente aggiornate. Verificano altresì che il punto di contatto unico di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, risponda tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazione, eventualmente cooperando con il Centro di assistenza di cui all'articolo 6 del presente decreto.

1-ter. Il Coordinatore nazionale di cui all'articolo 6 adotta ogni misura idonea a consentire al punto di contatto unico di fornire le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea ».

Art. 8.

Approvato

(Disposizioni relative all'etichettatura dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Attuazione della rettifica della direttiva 2001/112/CE)

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, è sostituita dalla seguente:

« b) le diciture "da concentrato", "da concentrati", "parzialmente da concentrato" o "parzialmente da concentrati" devono figurare nell'etichettatura delle miscele di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato e di nettare di frutta ottenuto interamente o parzialmente da concentrato immediatamente accanto alla denominazione di vendita, in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili ».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.100

DE CARLO, FAZZOLARI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola ed alimentare)

1. Al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari, all'articolo 7, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53, la lettera q) è sostituita dalla seguente: "q) prevedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 nonché la determinazione di un prezzo inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA"».

ARTICOLI 9 E 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare)

1. Al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari, all'articolo 7, comma 1, lettera q), della legge 22 aprile 2021, n. 53, le parole: « del 15 per cento » sono soppresse.

Art. 10.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273)

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 8, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste ap-

posite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività »;

b) all'articolo 46:

1) al comma 1:

1.1) all'alea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta »;

1.2) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« *d-bis*) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e *par condicio* fra i diversi soggetti abilitati »;

1.3) alla lettera e), le parole: « di cui alle lettere da a) a d) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere da a) a *d-bis*) »;

2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché i soggetti di cui alla lettera *d-bis*) i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili »;

c) all'articolo 80:

1) al comma 1, alea, le parole: « , anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, » sono soppresse;

2) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: « Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 50.000 euro »;

3) al comma 5, alea, le parole: « , anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 » sono soppresse;

4) al comma 7, le parole: « , o un subappaltatore, » sono soppresse;

d) all'articolo 105:

1) al comma 4:

1.1) la lettera *a)* è abrogata;

1.2) alla lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e non sussistono a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 »;

1.3) la lettera *d)* è abrogata;

2) il comma 6 è abrogato;

e) all'articolo 113-*bis*, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis*. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1-*bis*, salvo quanto previsto dal comma 1-*quater*.

1-quater. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui al comma 1-*bis* ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo.

1-sexies. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità »;

f) all'articolo 174:

1) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un'apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 ».

2. Ai fini della partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera *d-bis*), del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legisla-

tivo n. 50 del 2016, come modificato dal comma 1, lettera *b*), numero 1.2), del presente articolo, alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili individua, con apposito decreto, i requisiti minimi che tali soggetti sono tenuti a dimostrare, in particolare con riferimento all'obbligo di nomina di un direttore tecnico, alla verifica del contenuto dell'oggetto sociale, agli obblighi di regolarità contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nonché all'obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali.

3. Il comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è abrogato.

4. Il comma 2 dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, è abrogato.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

EMENDAMENTI

10.100

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso «d-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 216, comma 27-octies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.»;

b) al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché ai soggetti di cui alla lettera d-bis).»»

10.101

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER

Approvato

Al comma 1, lettera c), numero 2), al primo periodo, dopo le parole: «gravi violazioni», inserire le seguenti: «non definitivamente accertate».

10.102/1

MARGIOTTA, GARAVINI, FAGGI, MALLEGNI, GIAMMANCO (*)

Approvato

All'emendamento 10.102, sostituire le parole: «25.000 euro» con le seguenti: «35.000 euro».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

10.102

Il Relatore

Approvato nel testo emendato

Al comma 1, lettera c), punto 2), sostituire le parole: «50.000 euro», con le seguenti: «25.000 euro».

10.103

NASTRI, FAZZOLARI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 84, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente: "4-ter. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite;

b) l'impresa affidataria può utilizzare i lavori subappaltati.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) *prima del punto 1), premettere il seguente:*

«01) al comma 2:

01.1) al secondo periodo, dopo le parole "dell'importo del contratto da affidare." sono aggiunte le seguenti: "Per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto";

01.2) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, la stazione appaltante può vietare il subappalto della sola categoria prevalente, fino alla metà del suo importo. Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti relativi alle categorie subappaltabili o affidabili a cottimo non posseduti dall'impresa, devono essere da questa posseduti con riferimento alla categoria prevalente."»

b) *al punto 1), prima del punto 1.1), premettere il seguente:*

«1.01) la lettera a) è abrogata;»

c) *dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) Il comma 5 è abrogato;»

d) *dopo il numero 2), inserire i seguenti:*

«2-bis) al comma 13, primo periodo, dopo le parole "al subappaltatore, al cottimista" sono eliminate le seguenti: "al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori"; inoltre, è eliminata la lettera a); infine, alla lettera c), dopo le parole "se la natura del contratto lo consente" sono aggiunte le seguenti: "previa adeguata motivazione della stessa stazione appaltante".

2-ter) al comma 14, è eliminato il primo periodo; al secondo periodo, dopo le parole "della sicurezza" sono soppresse le seguenti: "e della manodopera";

2-quater) al comma 22, le parole "scomputando dall'intero valore dell'appalto" sono sostituite con le seguenti: "indicando".»

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 del DM 10 novembre 2016, n. 248, sono soppresse le seguenti parole: "e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice".».

10.104

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER

Ritirato

Al comma 1, lettera d), al numero 1), premettere il seguente:

«0.1) al comma 1, le parole: ", nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera," sono soppresse.».

10.105

MARGIOTTA, MARCUCCI

Ritirato

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «all'articolo 113-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:», con le seguenti:

«all'articolo 113-bis:

1) al comma 1, le parole: "dall'adozione", sono sostituite con le seguenti: "dalla maturazione", e il secondo e ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento";

2) al comma 2, le parole "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore" sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di pagamento";

3) al comma 3, le parole "Resta fermo" sono sostituite con le seguenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano";

4) dopo il comma 1) sono inseriti i seguenti:»

10.106

FAZZOLARI

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «all'articolo 113-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:» con le seguenti:

«all'articolo 113-bis:

1) al comma 1:

1.1) le parole "dall'adozione" sono sostituite con le seguenti: "dalla maturazione";

1.2) il secondo ed ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento";

2) al comma 2, le parole "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore" sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di pagamento";

3) al comma 3, le parole "Resta fermo" sono sostituite con le seguenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano";

4) dopo il comma 1) sono inseriti i seguenti:»

10.107

NASTRI, FAZZOLARI

Respinto

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

1) *al capoverso «1-ter», sopprimere le parole: «contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero» e le parole: «, salvo quanto previsto dal comma 1-quater»;*

2) *sopprimere il capoverso «1-quater»;*

3) *aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «1-octies. In caso di ritardati pagamenti rispetto alle tempistiche di cui al presente articolo, da interpretare sempre compatibilmente con le disposizioni della direttiva 2011/7/UE, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e vengono liquidati automaticamente dalla stazione appaltante con l'emissione del SAL successivo.».*

10.108

FAZZOLARI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) all'articolo 80, comma 4 il secondo periodo è sostituito dal seguente "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro"; e il quinto periodo è sostituito dal seguente "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, secondo i limiti e le condizioni stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e previo parere del Dipartimento delle politiche europee. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi

eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.";

b) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quando disposto dal comma 6-ter,";

c) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente: "6-ter) Il Decreto di cui al comma 5, lettera b) è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la stazione appaltante può escludere l'operatore economico soltanto se è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del DPR 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, e tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili."»

ARTICOLI DA 11 A 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato

(Disposizioni in materia di protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti. Attuazione del regolamento (CE) n. 2271/96)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 346, le parole: «del commercio con l'estero», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

Art. 12.**Approvato**

(Disposizioni relative alle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e all'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Attuazione del regolamento (CE) n. 428/2009)

1. Agli articoli 13, comma 1, e 17, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, le parole: « dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

Art. 13.**Approvato**

(Disposizioni in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi. Attuazione del regolamento (UE) 2019/1148)

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo del decreto legislativo, dopo le parole: « delle sostanze chimiche » sono aggiunte le seguenti: « e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione delle autorità competenti e di coordinamento »;

b) all'articolo 1 è premessa la seguente partizione: « Capo I. Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche »;

c) all'articolo 1, le parole: « Il presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Il presente capo »;

d) all'articolo 2, ai commi 1 e 2, le parole: « presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « presente capo »;

e) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente capo:

« Capo II

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/1148 RELATIVO ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO E ALL'USO DI PRECURSORI DI ESPLOSIVI

Art. 17-bis. - (Ambito di applicazione e definizioni) - 1. Il presente capo reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di

esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013, di seguito denominato "regolamento".

2. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento.

3. Fatte salve le competenze del Ministero dell'interno quale punto di contatto per le segnalazioni di cui all'articolo 9 del regolamento, il Ministero della salute è designato, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento, quale autorità di coordinamento del sistema dei controlli connessi alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafi 2, 3, 4 e 5, e alle procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

4. In attuazione del comma 3, con accordo da adottare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, integrativo dell'accordo 29 ottobre 2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 7 dicembre 2009, sono individuate le autorità dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano deputate allo svolgimento dei controlli, nonché le modalità operative dei controlli ufficiali.

Art. 17-ter. - (Violazione dei divieti derivanti dall'articolo 5 del regolamento in materia di messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso illeciti di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni) - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mette a disposizione di privati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a 1.000 euro.

2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì al privato che introduce nel territorio dello Stato, detiene o fa uso di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, sono considerati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni anche le miscele contenenti clorati o perclorati di cui all'allegato I del regolamento, qualora la concentrazione complessiva di dette sostanze nella miscela superi il valore limite di una delle sostanze di cui alla colonna 2 del medesimo allegato.

Art. 17-quater. - (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del regolamento in materia di omissioni nell'informazione della catena di approvvigionamento) - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l'operatore economico che mette a disposizione di altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni omettendo di informarlo, attraverso la scheda di dati di sicurezza compilata in conformità all'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, ove non prevista, attraverso altra modalità documentabile per iscritto, che l'acquisizione, l'introduzione, la detenzione o l'uso del

precursore di esplosivi da parte di privati sono soggetti alla restrizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento.

2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche nel caso di messa a disposizione di un precursore di esplosivi disciplinato, quando l'operatore economico non informa, attraverso la scheda di dati di sicurezza compilata in conformità all'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, ove non prevista, attraverso altra modalità documentabile per iscritto, che le transazioni sospette, le sparizioni e i furti del precursore sono soggetti all'obbligo di segnalazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 36.000 euro l'operatore economico che mette precursori di esplosivi disciplinati a disposizione di un utilizzatore professionale o di un privato impiegando personale addetto alle vendite che non è stato informato circa i prodotti contenenti dette sostanze e circa gli obblighi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 del regolamento.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l'operatore economico che non forma la documentazione comprovante le informazioni fornite al personale addetto alle vendite e non la custodisce per i successivi cinque anni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario responsabile di un mercato *online* che non adotta misure idonee a informare gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi circa gli obblighi previsti dal regolamento.

Art. 17-quinquies. - (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento in materia di omissioni nelle verifiche all'atto della vendita) -

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro:

a) l'operatore economico che, nel mettere a disposizione di un utilizzatore professionale o di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni, omette di richiedere, per ciascuna transazione, le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, salvo che la verifica non sia stata già effettuata nei dodici mesi precedenti e che la transazione non si discosti in maniera significativa da quelle in precedenza concluse;

b) l'operatore economico che non conserva per diciotto mesi dalla data della transazione la documentazione relativa alle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, o che non la esibisce a richiesta delle autorità preposte ai controlli.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario responsabile di un mercato *online* che non adotta misure idonee a garantire che gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi

servizi rispettino gli obblighi di verifica all'atto della vendita di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a 500 euro l'acquirente di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni che, richiesto dall'operatore economico di fornire le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, rende dichiarazioni false o reticenti.

Art. 17-sexies. - (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento in materia di omessa segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti) 1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro:

a) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato *online* che non predispongono procedure per la rilevazione delle transazioni sospette conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento;

b) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato *online* che, essendo richiesti di effettuare o avendo effettuato una transazione sospetta di precursori di esplosivi disciplinati, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono puniti con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a 371 euro l'operatore economico e l'utilizzatore professionale che, avendo subito il furto o constatato la sparizione di un quantitativo significativo di precursori di esplosivi disciplinati nella loro disponibilità, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale »;

f) all'articolo 18 è premessa la seguente partizione: « Capo III. Disposizioni finali ».

2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, è abrogato.

3. Gli articoli 678-*bis* e 679-*bis* del codice penale sono abrogati.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 13

13.0.100

Il Relatore

Inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 4-bis, è aggiunto il seguente: "4-ter) per i clienti che, essendo già stati identificati da un soggetto obbligato e previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, consentono al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione di ricevere le informazioni relative agli estremi del conto di pagamento intrattenuto dal cliente all'interno della UE presso il già menzionato soggetto obbligato. Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti di cui ai punti 7 e 8 dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera h)-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;"»

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato

(Disposizioni in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17)

1. All'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « il richiedente è stato riconosciuto rifugiato » sono sostituite dalle seguenti: « al richiedente è stato riconosciuto lo *status* di rifugiato o lo *status* di protezione sussidiaria »;

b) dopo le parole: « Convenzione di Ginevra e » sono inserite le seguenti: « lo stesso ».

ORDINE DEL GIORNO

G14.100

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2169 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che:

negli ultimi anni abbiamo assistito a una rapidissima e drammatica involuzione delle situazioni economiche, politiche e istituzionali di molti Paesi della sponda meridionale del Mediterraneo;

per ragioni politiche ed economiche, è chiaro che il destino dell'Europa e in particolare modo dell'Italia è indissolubilmente legato a quello delle Nazioni che si affacciano sul Mediterraneo e che sul piano delle culture e degli scambi commerciali sono i primi naturali *partner* dei Paesi dell'Europa meridionale;

L'Italia si è trovata ad affrontare le prime drammatiche conseguenze della situazione che si è venuta a creare in Paesi come la Tunisia, la Libia e la Siria. Il ruolo che l'Italia ha assunto richiede perciò un segnale concreto ed effettivo di attenzione e una strategia indirizzata a costruire tra i popoli del Mediterraneo e del Mar Nero condizioni di pace, stabilità e prosperità economica;

il Mar Mediterraneo è infatti un'area che, nonostante le difficoltà e le incomprensioni che oggettivamente continuano ad attraversarla, ha tutte le potenzialità per essere un fattore di pace, stabilità e dialogo tra religioni e culture;

il Mar Mediterraneo ha sempre avuto un ruolo determinante nella storia italiana. Nessun Paese può effettivamente definirsi più «mediterraneo» rispetto all'Italia che ha più di 7.400 chilometri di coste e che rappresenta, nel vero e proprio senso del termine, un «ponte» di collegamento tra Europa occidentale, Balcani, Medio Oriente e Nord Africa. Per questo è doveroso che proprio il nostro Paese assuma sempre più un ruolo trainante verso l'Egitto, la Turchia, la Libia e tutti gli altri Paesi, sia arabi che balcanici;

la democratizzazione e lo sviluppo socio-economico in alcuni Paesi hanno avuto esiti sostanzialmente positivi, ma la situazione complessiva di instabilità dell'area si è andata accentuando, anche in relazione al deterioramento della situazione nei Balcani e nel Medio Oriente;

la pressione demografica interna ai Paesi rivieraschi, cui si è aggiunta la spinta dell'area subsahariana, ha fatto riesplodere le correnti di immigrazione non controllata;

il progresso socio-economico, per quanto apprezzabile in alcuni Paesi, non ha prodotto nell'intera area effetti tali da incidere positivamente sulla situazione complessiva;

considerato che:

occorre sostenere un partenariato globale euro-mediterraneo - Mar Nero per uno sviluppo sostenibile, economico, sociale e ambientale, al fine di trasformare questo bacino in uno spazio comune di pace, di stabilità e di prosperità attraverso il rafforzamento del dialogo politico e sulla sicurezza;

il nostro Paese deve dotarsi di conseguenza di uno strumento che concretizzi, in sintonia con la politica estera in materia di ambiente e sviluppo, la componente ambientale e territoriale nel processo di dialogo e di costituzione di riferimenti sociali ed economici nell'area euro-mediterranea;

con la legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, è stato istituito, nella città di Venezia, l'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale, al fine di promuovere la ricerca e favorire lo scambio di pratiche di sostenibilità attraverso lo sviluppo di meccanismi di coinvolgimento delle comunità locali,

impegna il Governo:

a sostenere, anche finanziariamente, le attività dell'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero, istituendo anche ulteriori sedi nelle città di Roma e Napoli.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 15 E 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato

(Disposizioni in materia di validità e rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Attuazione della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, e del regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «attesta il riconoscimento permanente del relativo *status*, fatto salvo quanto previsto dai commi 4-*bis*, 7, 10 e 10-*bis*»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta, è valido per dieci anni e, previa presentazione della relativa domanda corredata di nuove fotografie, è automaticamente rinnovato alla scadenza. Per gli stranieri di età inferiore agli anni diciotto la validità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è di cinque anni. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità costituisce documento di identificazione personale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ».

2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge non è più valido per l'attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato.

3. Al titolare dello *status* di soggiornante di lungo periodo alla data di entrata in vigore della presente legge, il permesso di soggiorno previsto dall'articolo 9, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è concesso a seguito della prima richiesta avanzata ai fini dell'aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia.

4. Il comma 2 dell'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è abrogato.

Art. 16.

Approvato

(Disposizioni in materia di proroga del visto d'ingresso per soggiorni di breve durata. Attuazione del regolamento (CE) n. 810/2009)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4-bis è inserito il seguente:

« Art. 4-ter. - (*Proroga del visto*) - 1. Il questore della provincia in cui lo straniero si trova può prorogare il visto d'ingresso per soggiorni di breve durata fino alla durata massima consentita dalla normativa europea, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice europeo dei visti.

2. Lo straniero che richiede la proroga del visto ai sensi del comma 1 è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

3. La proroga del visto concessa dal questore consente il soggiorno dello straniero nel territorio nazionale senza la necessità di ulteriori adempimenti.

4. Le informazioni sulla proroga del visto, memorizzate nel sistema di informazione visti (VIS) conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il VIS e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni

di breve durata (regolamento VIS), sono registrate negli archivi del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 »;

b) all'articolo 5:

1) al comma 1, dopo le parole: « o che siano in possesso » sono inserite le seguenti: « della proroga del visto ai sensi dell'articolo 4-*ter* o »;

2) al comma 8-*bis*:

2.1) dopo le parole: « Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, » sono inserite le seguenti: « una proroga del visto, »;

2.2) dopo le parole: « al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, » sono inserite le seguenti: « della proroga del visto, »;

c) all'articolo 6, comma 10, le parole: « all'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 4-*ter*, »;

d) all'articolo 13, comma 2, lettera *b)*:

1) dopo le parole: « o senza avere richiesto » sono inserite le seguenti: « la proroga del visto o »;

2) dopo le parole: « salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando » sono inserite le seguenti: « la proroga del visto o »;

3) le parole: « è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è » sono sostituite dalle seguenti: « siano stati revocati o annullati o rifiutati ovvero quando il permesso di soggiorno sia »;

4) dopo le parole: « legge 28 maggio 2007, n. 68 » sono inserite le seguenti: « , o nel caso in cui sia scaduta la validità della proroga del visto ».

EMENDAMENTI

16.100

FAZZOLARI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 4-ter», comma 1, sostituire la parola: «massima» con la parola: «minima».

16.101

FAZZOLARI

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 4-ter», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si intendono per ragioni personali serie di cui all'art. 33 paragrafo 2 del regolamento 810/2009 i motivi gravi di salute per-

sonali o il decesso di un componente del nucleo familiare fino al primo grado.»

ARTICOLI 17 E 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato

(Disposizioni in materia di rilascio dei documenti di viaggio europei per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Attuazione del regolamento (UE) 2016/1953)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

« *6-bis.* Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto dal regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, è rilasciato dal questore sulla base del modello conforme approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

Art. 18.

Approvato

(Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, e attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Procedure di infrazione n. 2020/0211 e n. 2020/0212)

1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato devono recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione »;

b) all'articolo 2, al secondo comma, secondo periodo, le parole da: « armi da fuoco corte semiautomatiche » fino a: « *parabellum*, nonché di » sono soppresse e al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli strumenti di cui al presente comma, se muniti di camera di cartuccia, devo-

no essere conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/ 477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi »;

c) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. - (*Disposizioni particolari per gli strumenti da segnalazione acustica, gli strumenti lanciarazzi e gli strumenti di autodifesa*) - 1. Il Banco nazionale di prova verifica, a spese dell'interessato, che gli strumenti da segnalazione acustica e quelli di cui all'articolo 2, quinto comma, della presente legge, nonché gli strumenti di autodifesa, qualora provvisti di camera di cartuccia, disciplinati dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 32, della legge 15 luglio 2009, n. 94, prodotti o importati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69. Il Banco nazionale di prova fornisce i risultati delle predette verifiche agli omologhi punti di contatto degli Stati membri che ne facciano richiesta.

2. Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di cui al comma 1 senza l'osservanza delle disposizioni previste dal medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro.

3. Nel caso in cui l'uso o il porto di armi sia previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di strumenti da segnalazione acustica che non siano conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 »;

d) all'articolo 11, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La marcatura è eseguita in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 ».

2. Agli strumenti di cui all'articolo 5-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, legittimamente prodotti, importati o detenuti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla medesima data.

EMENDAMENTO

18.100

FAZZOLARI

Respinto

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in conformità con le dotazioni tecniche del produttore, nel rispetto delle qualità fisiche del componente oggetto di incisione senza che questa possa andare a mutarne le prestazioni, la longevità o l'affidabilità del pezzo in oggetto».

ARTICOLI 19 E 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

Approvato

(Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/ 222/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2019/2033)

1. All'articolo 615-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna » sono sostituite dalle seguenti: « si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, » e le parole: « sino ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « sino a due anni »;

b) al secondo comma, la parola: « due » è sostituita dalla seguente: « tre » e le parole « ai numeri 1) e 2) del » sono sostituite dalla seguente: « al »;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici ».

2. All'articolo 615-*quinquies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « si procura » sono sostituite dalle seguenti: « abusivamente si procura, detiene, » e le parole: « mette a disposizione di altri » sono sostituite dalle seguenti: « mette in altro modo a disposizione di altri o installa »;

b) alla rubrica, la parola: « Diffusione » è sostituita dalle seguenti: « Detenzione, diffusione e installazione abusiva ».

3. All'articolo 617 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « da sei mesi a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « da un anno e sei mesi a cinque anni »;

b) al terzo comma, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a otto anni ».

4. All'articolo 617-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti o parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche ».

5. All'articolo 617-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « da sei mesi a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « da un anno e sei mesi a cinque anni »;

b) al quarto comma, alinea, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a otto anni ».

6. All'articolo 617-*quinquies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « installa apparecchiature atte » sono sostituite dalle seguenti: « al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche ».

Art. 20.

Approvato

(Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2018/2335; caso EU Pilot 2018/9373)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 600-*quater*:

1) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete *internet* o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000 »;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Detenzione o accesso a materiale pornografico »;

b) all'articolo 602-*ter*, ottavo comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« *c-bis*) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore »;

c) all'articolo 609-*ter*, primo comma, dopo il numero 5-*sexies*) è aggiunto il seguente:

« 5-*septies*) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore »;

d) all'articolo 609-*quater*:

1) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni »;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« La pena è aumentata:

1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;

2) se il reato è commesso da più persone riunite;

3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore »;

e) all'articolo 609-*quinquies*, terzo comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« *c-bis*) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore »;

f) all'articolo 609-*undecies* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La pena è aumentata:

1) se il reato è commesso da più persone riunite;

- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
- 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore ».

ORDINI DEL GIORNO

G20.100

La Commissione

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2169 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che:

- la disciplina della videosorveglianza a tutela dei minori, degli anziani e dei disabili è un tema che necessita di una regolamentazione specifica volta a definirne i presupposti, le finalità, i limiti e i mezzi di tutela, per fornire una cornice normativa adeguata a prevenire i numerosi fatti di violenza commessi da soggetti che dovrebbero assicurare una relazione di cura e protezione nei confronti delle persone più fragili;

- il disegno di legge europea può fornire una prima risposta, delineando i profili inerenti all'installazione delle telecamere nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, e contemperandoli con il rispetto della normativa sui dati personali, il necessario consenso delle organizzazioni sindacali, la libertà delle strutture nel decidere se procedere all'installazione o meno, il riconoscimento di un credito di imposta per le strutture che procedono all'installazione e la fissazione di percorsi formativi adeguati per il personale interessato,

impegna il Governo:

1) al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, a prevedere che il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento di carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-*quinqüiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, definisca gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazio-

ne audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili;

2) fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, a prevedere che i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possano installare sulla base dei criteri e modalità di cui al punto 6 i sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del punto 1;

3) a prevedere che le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza siano automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e siano conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al punto 1;

4) a prevedere che la presenza dei sistemi di cui al punto 2 sia adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedano all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai punti 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura;

5) a riconoscere ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole dell'infanzia statali e paritarie e alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili un credito d'imposta in misura pari alle spese sostenute negli anni dal 2021 al 2026, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini;

6) a prevedere l'adozione di un piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, a tutela degli utenti, degli operatori e dei gestori, con cui sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di accesso da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili alle risorse stanziare dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata

della permanenza e della specificità della struttura stessa; in ogni caso, hanno accesso prioritario alle risorse le strutture che, attraverso la presentazione di un idoneo progetto, individuano l'allocazione dei sistemi di videosorveglianza nella struttura stessa e attestano l'espletamento di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori nonché l'adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi.

7) a definire le modalità della valutazione psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché le modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al punto 1, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute e sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, con il quale sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione;

b) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-attitudinale di cui alla lettera a) sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività professionale, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

c) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

d) prevedere un'azione preventiva, attuata grazie ad *équipe* psicopedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui alla lettera a) nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di *stress* lavoro-correlato, anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dal prolungato svolgimento dell'attività professionale;

e) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura;

f) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture di cui al punto 1;

8) ad adottare gli atti e i provvedimenti di cui al presente ordine del giorno entro il 31 dicembre 2021, tenuto conto delle risorse già stanziare dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con legge 14 giugno 2019, n. 55, e compatibilmente con la copertura finanziaria di eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

G20.100 (testo 2)

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2169 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che:

- la disciplina della videosorveglianza a tutela dei minori, degli anziani e dei disabili è un tema che necessita di una regolamentazione specifica volta a definirne i presupposti, le finalità, i limiti e i mezzi di tutela, per fornire una cornice normativa adeguata a prevenire i numerosi fatti di violenza commessi da soggetti che dovrebbero assicurare una relazione di cura e protezione nei confronti delle persone più fragili;

- il disegno di legge europea può fornire una prima risposta, delineando i profili inerenti all'installazione delle telecamere nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, e contemperandoli con il rispetto della normativa sui dati personali, il necessario consenso delle organizzazioni sindacali, la libertà delle strutture nel decidere se procedere all'installazione o meno, il riconoscimento di un credito di imposta per le strutture che procedono all'installazione e la fissazione di percorsi formativi adeguati per il personale interessato,

impegna il Governo:

1) al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del

27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, a prevedere che il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento di carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-*quinqüesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, definisca gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili;

2) fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, a prevedere che i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possano installare sulla base dei criteri e modalità di cui al punto 6 i sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del punto 1;

3) a prevedere che le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza siano automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e siano conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al punto 1;

4) a prevedere che la presenza dei sistemi di cui al punto 2 sia adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedano all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai punti 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura;

5) a riconoscere ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole dell'infanzia statali e paritarie e alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili un credito d'imposta in misura pari alle spese sostenute negli anni dal 2021 al 2026, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini;

6) a prevedere l'adozione di un piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, a tutela degli utenti, degli operatori e dei gestori, con cui sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di accesso da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili alle risorse stanziare dall'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa; in ogni caso, hanno accesso prioritario alle risorse le strutture che, attraverso la presentazione di un idoneo progetto, individuano l'allocazione dei sistemi di videosorveglianza nella struttura stessa e attestano l'espletamento di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori nonché l'adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi.

7) a definire le modalità della valutazione psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché le modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al punto 1, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute e sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, con il quale sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione;

b) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-attitudinale di cui alla lettera a) sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività professionale, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

c) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

d) prevedere un'azione preventiva, attuata grazie ad *équipe* psico-pedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui alla lettera a) nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di *stress* lavoro-correlato, anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dal prolungato svolgimento dell'attività professionale;

e) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura;

f) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture di cui al punto 1;

8) ad adottare gli atti e i provvedimenti di cui al presente ordine del giorno entro il 31 dicembre 2022, tenuto conto delle risorse già stanziare dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con legge 14 giugno 2019, n. 55, e compatibilmente con la copertura finanziaria di eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(*) Accolto dal Governo

G20.101

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2169 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020"

premesso che:

l'articolo 5-*septies* del decreto-legge 32/2019, al fine di tutelare i minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, istituisce presso il Ministero dell'interno un fondo, con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula e per l'acquisto delle apparecchiature destinate alla conservazione delle immagini. Allo stesso modo, viene istituito presso il Ministero della salute un fondo, con medesimo stanziamento di risorse rispetto al fondo istituito al Ministero dell'interno, destinato all'installazione di sistemi di videosorveglianza e all'acquisto delle apparecchiature necessa-

rie alla conservazione delle immagini presso le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali che ospitano anziani e persone con disabilità, sia a carattere residenziale, che semiresidenziale o diurno. La norma demanda poi ad un apposito provvedimento normativo le disposizioni di attuazione della misura introdotta;

ad oggi, a fronte degli stanziamenti approvati, risulta ancora vacante il provvedimento normativo attuativo ed è su tale mancanza che si innesta la necessità di un nuovo intervento in materia;

considerato che:

i gravi fatti di cronaca, anche molto recenti, che si sono susseguiti negli anni, hanno rilanciato con forza e urgenza il tema della tutela psicofisica dei soggetti più fragili della società, quali sono gli infanti, i disabili e gli anziani, viepiù qualora non autosufficienti, rendendo necessario un intervento rapido, strutturato e puntuale sulla questione,

impegna il Governo:

a provvedere in tal senso nel primo provvedimento normativo utile, secondo le seguenti linee di indirizzo:

a) prevedere la possibilità, per i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori, automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e il cui accesso è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili. Tale installazione deve comunque essere attuata nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle prescrizioni all'uopo fissate dal Garante per la protezione dei dati personali, nonché nel rispetto di criteri e modalità da definire all'interno di un piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili a tutela degli utenti, degli operatori e dei gestori, che definisca:

1) i criteri e le modalità di accesso, da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, alle risorse stanziare dall'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa, riconoscendo, in ogni caso, accesso prioritario alle risorse alle strutture che, attraverso la presentazione di un idoneo progetto, individuano l'allocazione dei sistemi di videosorveglianza nella struttura stessa e attestano l'espletamento di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori, nonché l'adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-fisico

derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

2) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

3) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

b) riconoscere alle suddette strutture un credito d'imposta in misura pari alle spese sostenute negli anni dal 2021 al 2026, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini;

c) adottare uno o più decreti legislativi per la definizione delle modalità della valutazione psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle predette strutture, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute e sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, con il quale sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione;

2) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-attitudinale sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività professionale, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

3) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui al punto 1), secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

4) prevedere un'azione preventiva, attuata grazie ad *équipe* psicopedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui al punto 1) nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di *stress* lavoro-correlato, anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dal prolungato svolgimento dell'attività professionale;

5) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura;

6) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocaimento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture in questione.

(*) Accolto dal Governo

Allegato B**Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo e sui relativi emendamenti al disegno di legge n. 2169**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 3.100 (già 2.3), 10.103 (già 8.13), 10.106 (già 8.21), 10.107 (già 8.24), 20.0.101 (già 17.0.1 (testo 3)), 10.105 (già 8.20 (testo 2)), 4.102 (testo 2) e 5.0.100 (già 4.0.2 (testo 2)).

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 4.104 e 4.105.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti, fatta eccezione per le proposte 2.100, 2.101 e 2.102, il cui esame resta sospeso.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati 2.100, 2.100 (testo 2), 2.101, 2.102, 4.104 (testo 2) e 30.0.100/1, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Integrazione alla relazione orale del senatore Stefano sul disegno di legge n. 2169

Passando a descrivere i contenuti del disegno di legge, per le disposizioni del Capo I (libera circolazione di persone, beni e servizi e merci), l'articolo 1 reca disposizioni per contrastare le discriminazioni basate sulla nazionalità dei lavoratori e a recepire compiutamente la direttiva sulle misure per agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione, agevolando, anche, la chiusura del caso ARES (2019) 1602365 avviato per mancata attuazione della medesima direttiva.

L'articolo 2, introdotto in Commissione, reca disposizioni sulla circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero, al fine di risolvere il caso Ares 2019/4793003, nell'ambito del quale la Commissione ha contestato il divieto assoluto per i residenti in Italia di circolare con veicoli immatricolati all'estero. Si prevede, per il residente in Italia proprietario del veicolo, l'obbligo di immatricolazione dopo tre mesi, e per il residente in Italia, alla

guida di un veicolo immatricolato all'estero e intestato ad altri, l'obbligo di dichiarazione di disponibilità, da registrare al PRA dopo trenta giorni. Al riguardo, ho presentato l'emendamento 2.102, volto ad agevolare lo svolgimento di attività economiche in due specifiche fattispecie.

L'articolo 3, modificato in Commissione per la copertura, reca disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca e trae impulso da specifica procedura di infrazione.

L'articolo 4, modificato in Commissione, interviene sulla disciplina della cooperazione tra gli Stati membri nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007, per rispondere alle censure oggetto di specifica procedura di infrazione. Il comma 2, inserito in Commissione, aggiunge come attività incompatibile con quella di mediatore immobiliare, quella di dipendente di impresa finanziaria o di mediazione creditizia.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di libera circolazione dei lavoratori intervenendo sul decreto legislativo n. 206 del 2007, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Le modifiche si sono rese necessarie in seguito alle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2295, allo stadio di parere motivato ex articolo 258 TFUE.

L'articolo 6 esenta le qualifiche professionali di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa dall'applicazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali attuata nell'ordinamento interno con il decreto legislativo n. 15 del 2016.

L'articolo 7 reca disposizioni relative al punto di contatto unico e scaturisce dalla procedura di infrazione n. 2018/2374, in cui si eccepisce anche l'assenza di recepimento delle disposizioni che prevedono che le informazioni sulle professioni debbono essere disponibili online attraverso i punti di contatto unici e le procedure per via elettronica per le formalità.

L'articolo 8 prevede una modifica alle denominazioni di vendita - presenti sull'etichetta - dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, dando attuazione alla rettifica della direttiva 2001/112/CE.

L'articolo 9, introdotto in Commissione, modifica uno dei criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola ed alimentare, nella legge di delegazione europea 2019-2020, abrogando l'indicazione della riduzione di prezzo di almeno il 15 per cento rispetto al costo medio di produzione, al fine di considerare tale vendita come pratica commerciale sleale vietata.

L'articolo 10, modificato in Commissione, modifica alcuni articoli del Codice dei contratti pubblici al fine di conformarsi a quanto indicato nella procedura di infrazione n. 2018/2273. Alcuni emendamenti approvati in Commissione intervengono per prevedere che il progettista possa affidare direttamente a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico, rimanendo ferma la sua responsabilità anche per tali attività, nonché per richiamare il principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica, e per prevedere i

requisiti minimi per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Si sopprime, poi, la disposizione secondo cui l'affidatario può affidare in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, se il subappaltante non ha partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto stesso. Inoltre, ulteriori emendamenti approvati intervengono nella normativa relativa all'esclusione dell'operatore dalla gara per gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, prevedendo che le gravi violazioni non definitivamente accertate saranno definite con decreto ministeriale e che la grave violazione dovrà essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro. A tale riguardo, anche a seguito di interlocuzioni avute con il Governo e con i Gruppi, ho presentato all'Assemblea una proposta emendativa volta a ridurre l'importo a 25.000 euro.

L'articolo 11 individua nel Ministero degli esteri l'autorità competente ad applicare il regolamento (CE) sulla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (cosiddetto "regolamento di blocco").

L'articolo 12 reca disposizioni sulle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso e sull'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Viene garantita attuazione al regolamento (CE) n. 428 del 2009, trasferendo al Ministero degli esteri le competenze in materia.

L'articolo 13, introdotto in Commissione, reca disposizioni in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi, in attuazione del regolamento (UE) n. 2019/1148. In particolare, l'articolo designa il Ministero della salute quale autorità di coordinamento del sistema dei controlli e reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento.

Per quanto riguarda le disposizioni del Capo II (spazio di libertà, sicurezza e giustizia), l'articolo 14 modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008, sui casi di inammissibilità della domanda di concessione dello *status* di protezione internazionale a cittadini di Paesi terzi.

L'articolo 15, concernente le disposizioni in materia di validità e rinnovo del documento di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, introduce un termine di validità pari a dieci anni per i cittadini stranieri maggiorenni, e a cinque anni per i minorenni, fermo restando la sua idoneità ad attestare il riconoscimento del relativo *status*, nel corso della sua validità.

L'articolo 16 introduce l'istituto della proroga del visto di ingresso degli stranieri per soggiorni di breve durata, inserendo un nuovo articolo 4-ter nel decreto legislativo 286 del 1998, recante il Testo unico sull'immigrazione. La disposizione mira a dare compiuta attuazione all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 810/2009, istitutivo del codice comunitario dei visti.

L'articolo 17 provvede a individuare nel questore l'autorità competente al rilascio del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare dando attuazione al regolamento (UE) 2016/1953.

L'articolo 18 dà recepimento a due direttive di esecuzione europee in materia di armi: la n. 68 del 2019 e la n. 69 del 2019. Essendo scaduto il termine di recepimento delle due direttive, sono state avviate due procedure di infrazione. L'articolo è stato integrato in Commissione, con due disposizioni riferite alle munizioni destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, perché siano dotate della marchiatura NATO per indicare la loro specifica destinazione.

L'articolo 19 modifica gli articoli 615-*quater* e *quinquies*, 617, 617-*bis*, *quater*, *quinquies* del codice penale, in tema di criminalità informatica, per dare seguito a specifica procedura di infrazione con la quale la Commissione europea ha contestato all'Italia il non corretto recepimento della direttiva relativa agli attacchi contro i sistemi informatici.

L'articolo 20 interviene sul codice penale introducendo nuove fattispecie delittuose e modificando le aggravanti dei delitti di sfruttamento sessuale dei minori e di violenza sessuale in danno dei minori, dando seguito in parte al caso EU-Pilot n. 2018/9373 e alla procedura di infrazione n. 2018/2335, con le quali la Commissione europea ha contestato all'Italia il non corretto recepimento della direttiva sulla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Per quanto riguarda le disposizioni del Capo III (fiscaltà, dogane e ravvicinamento delle legislazioni), l'articolo 21 reca attuazione alla direttiva con la quale sono armonizzate alcune norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto, allo scopo di superare i rilievi della procedura di infrazione n. 2020/0070.

L'articolo 22 prevede alcune disposizioni al fine di rendere il sistema sanzionatorio italiano maggiormente aderente al regolamento (CE) n. 608 del 2013 in tema di introduzione di beni contraffatti nello spazio doganale europeo.

L'articolo 23 propone modifiche alla disciplina dei contratti di credito degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Le relative disposizioni intendono completare l'attuazione della direttiva 2014/17/UE, in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, e del regolamento (UE) n. 1093 del 2010.

Per quanto riguarda le disposizioni del Capo IV (affari economici e monetari), l'articolo 24 intende garantire il completo recepimento della direttiva sui bilanci d'esercizio, i bilanci consolidati e le relative relazioni di talune tipologie di imprese.

L'articolo 25, modificando il Testo unico della finanza, introduce misure finalizzate a garantire l'attuazione del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione in materia di marcatura e formato elettronico unico di comunicazione delle relazioni finanziarie annuali.

L'articolo 26 propone modifiche alla disciplina delle sanzioni penali in caso di abusi di mercato di cui al Testo unico della finanza. Durante l'esame in Commissione si è intervenuti con alcune modifiche sull'ambito di applicazione. Con le disposizioni dell'articolo si mira a superare alcuni motivi di contestazione sollevati dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n. 2019/2130.

L'articolo 27, introdotto in Commissione, modifica il Testo unico della finanza, per attuazione alla direttiva (UE) 2020/1504 che modifica la direttiva 2014/65/UE sui mercati degli strumenti finanziari (C.d. MIFID II) prevedendo l'esclusione dei soggetti autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 sul *crowdfunding* dall'ambito di applicazione. Si prevede che le disposizioni abbiano effetto a decorrere dal 10 novembre 2021.

L'articolo 28, introdotto in Commissione, è volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/2177.

Per quanto riguarda il Capo V (sanità), l'articolo 29 prevede modifiche agli articoli 92 e 108 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, di attuazione della normativa europea sui medicinali veterinari, allo scopo di individuare il Ministero della salute quale principale autorità titolare delle funzioni di vigilanza e sanzione per il contrasto delle pratiche illegali di vendita di tali medicinali per via telematica. Le modifiche danno ulteriore attuazione alla direttiva 2004/28/CE, sul codice comunitario dei medicinali veterinari.

L'articolo 30 modifica la disciplina relativa all'obbligo, per ogni struttura sanitaria privata di cura, di dotarsi di un direttore sanitario. La modifica riguarda il profilo dell'ordine professionale territoriale di appartenenza, consentendo che il direttore sanitario sia iscritto anche ad un ordine territoriale diverso da quello competente per il luogo in cui la struttura ha la sede operativa, disciplinando la nuova possibile fattispecie.

L'articolo 31 dispone alcune modifiche agli articoli 13 e 18 del decreto legislativo n. 204 del 2015, riguardante la disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223 del 2009 sui prodotti cosmetici, allo scopo di individuare le autorità preposte alla vigilanza dei requisiti dei prodotti idonei alla vendita per via telematica. In Commissione è stata aggiunta la disposizione secondo cui i provvedimenti per impedire l'accesso ai siti promotori di pratiche illegali di vendita telematica di prodotti cosmetici e quelli per far cessare tali attività illegali dovranno essere anche resi pubblici sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito *internet* del Ministero della salute.

L'articolo 32 individua il Ministero della salute come principale autorità di vigilanza per i controlli sulla vendita telematica di prodotti biocidi. Come per l'articolo sui cosmetici, in Commissione è stata aggiunta la disposizione secondo cui, sia i provvedimenti per impedire l'accesso ai siti promotori di pratiche illegali legate alla vendita telematica di biocidi, sia quelli volti a far cessare tali attività illegali, dovranno essere anche resi pubblici sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Ministero della salute.

L'articolo 33 differisce dal 10 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 la sospensione dell'applicazione di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure di sperimentazione sugli animali a fini scientifici, con particolare riferimento all'autorizzazione di procedure relative a xenotrapianti e alle ricerche sulle sostanze d'abuso e alla condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure possa essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come "lievi" o "non risveglio".

In Commissione sono stati approvati diversi emendamenti all'articolo in esame.

Riguardo alle disposizioni del Capo VI (protezione dei consumatori), l'articolo 34 individua l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale autorità competente, responsabile dell'applicazione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, con riferimento all'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128, sulla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno, precisando i poteri d'indagine ed esecuzione attribuiti all'Autorità.

L'articolo 35 estende oltre il 2020 gli obblighi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile *diesel*. Durante l'esame in Commissione è stato aggiunto nella rubrica il riferimento al caso ARES (2019) 7142023, da cui deriva la necessità dell'intervento normativo.

L'articolo 36 reca modifiche al decreto legislativo in materia di sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

L'articolo 37 modifica alcuni articoli del codice del consumo per l'entrata in vigore del regolamento (UE) sulla cooperazione tra autorità nazionali per l'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. A tal fine, diverse disposizioni sono modificate per inserirvi il riferimento aggiornato alla nuova disciplina unionale.

Il Capo VII, relativo all'energia, si compone del solo articolo 38, che reca disposizioni sulla metodologia di calcolo determinare l'energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi, per ottemperare all'impegno del Governo ad archiviare la procedura di infrazione n. 2019/2095, già avvenuta il 27 novembre 2019.

Il Capo VIII, relativo ad altre disposizioni, si apre con l'articolo 39 che incrementa da 20 a 28 unità il contingente massimo di personale di cui la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, può avvalersi per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), modificando la composizione del personale delle Regioni o delle Province autonome di cui il Dipartimento può avvalersi.

L'articolo 40, inserito in Commissione, reca modifiche alla legge n. 234 del 2012, volte a rafforzare il ruolo del Parlamento nel processo decisionale, in merito alla posizione italiana da assumere in sede europea, riprendendo i contenuti del disegno di legge n. 1653.

L'articolo 41, sempre in Commissione, estende anche alla legge europea la facoltà - già prevista per la legge di delegazione europea - di presentare un secondo disegno di legge, riferito al secondo semestre dell'anno, codificando una prassi già esistente finalizzata a ridurre i tempi di approvazione.

L'articolo 42 modifica l'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di Regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea.

L'articolo 43, introdotto in Commissione, reca disposizioni volte ad assicurare il monitoraggio del Parlamento sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L'articolo 44 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere a tempo indeterminato fino a 50 unità di personale per rafforzare le strutture della Ragioneria generale dello Stato per le attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027.

L'articolo 45, introdotto in Commissione, autorizza l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ad assumere 28 unità di personale a tempo indeterminato (25 funzionari e 3 impiegati), ai fini del rafforzamento dei compiti istituzionali, con particolare riferimento all'attuazione del PNRR, in materia di digitalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'articolo 46, introdotto in Commissione, è volto al rafforzamento della funzione consultiva della Corte dei conti, nell'ambito dell'attuazione del PNRR e del monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027.

L'articolo 47 reca disposizioni volte ad assicurare il tempestivo versamento all'Unione europea dei contributi a carico dell'Italia per il finanziamento del bilancio generale dell'Unione europea, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, previsto dall'articolo 5 della legge n. 183 del 1987.

L'articolo 48 reca le disposizioni di carattere finanziario.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>1</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2169. Em. 1.3, Fazzolari	222	221	087	017	117	068	RESP.
<u>2</u>	Nom.	DDL n. 2169. Articolo 1	220	219	011	208	000	105	APPR.
<u>3</u>	Nom.	DDL n. 2169. Em. 2.102, Il Relatore	222	221	009	212	000	107	APPR.
<u>4</u>	Nom.	DDL n. 2169. Articolo 2	220	219	029	188	002	096	APPR.
<u>5</u>	Nom.	DDL n. 2169. Em. 3.100, Fazzolari	221	220	079	018	123	071	RESP.
<u>6</u>	Nom.	DDL n. 2169. Articolo 3	218	217	024	192	001	097	APPR.
<u>7</u>	Nom.	DDL n. 2169. Emm. 4.100 e 4.101	224	223	030	085	108	097	RESP.
<u>8</u>	Nom.	DDL n. 2169. Em. 4.103 (testo 2), Bonino e Garavini	229	228	009	115	104	110	APPR.
<u>9</u>	Nom.	DDL n. 2169. Em. 4.104 (testo 2-1a parte), Lorefice e altri	228	227	003	108	116	113	RESP.
<u>10</u>	Nom.	DDL n. 2169. Articolo 4	229	228	072	149	007	079	APPR.
<u>11</u>	Nom.	DDL n. 2169. Articolo 5	232	231	029	201	001	102	APPR.
<u>12</u>	Nom.	DDL n. 2169. Em. 5.0.100, Binetti e Masini	230	229	067	054	108	082	RESP.
<u>13</u>	Nom.	DDL n. 2169. Articolo 6	231	230	028	200	002	102	APPR.
<u>14</u>	Nom.	DDL n. 2169. Articolo 7	229	228	029	199	000	100	APPR.
<u>15</u>	Nom.	DDL n. 2169. Articolo 8	224	223	029	194	000	098	APPR.
<u>16</u>	Nom.	DDL n. 2169. Em. 8.0.100, De Carlo e Fazzolari	232	231	088	028	115	072	RESP.
<u>17</u>	Nom.	DDL n. 2169. Articolo 9	228	227	027	198	002	101	APPR.
<u>18</u>	Nom.	DDL n. 2169. Em. 10.101, Unterberger e altri	230	229	004	206	019	113	APPR.
<u>19</u>	Nom.	DDL n. 2169. Em. 10.102/1, Margiotta e altri	227	226	009	197	020	109	APPR.
<u>20</u>	Nom.	DDL n. 2169. Em. 10.102, Il Relatore	229	228	008	203	017	111	APPR.
<u>21</u>	Nom.	DDL n. 2169. Em. 10.103, Nastri e Fazzolari	226	225	086	013	126	070	RESP.
<u>22</u>	Nom.	ANNULLATA	210	209	084	065	060	063	APPR.
<u>23</u>	Nom.	DDL n. 2169. Em. 10.106, Fazzolari	227	226	086	017	123	071	RESP.
<u>24</u>	Nom.	DDL n. 2169. Em. 10.107, Nastri e Fazzolari	225	224	084	016	124	071	RESP.
<u>25</u>	Nom.	DDL n. 2169. Em. 10.108, Fazzolari	228	227	087	018	122	071	RESP.
<u>26</u>	Nom.	DDL n. 2169. Articolo 10	229	228	028	199	001	101	APPR.
<u>27</u>	Nom.	DDL n. 2169. Articolo 11	224	223	028	195	000	098	APPR.
<u>28</u>	Nom.	DDL n. 2169. Articolo 12	227	226	030	196	000	099	APPR.
<u>29</u>	Nom.	DDL n. 2169. Articolo 13	228	227	028	199	000	100	APPR.
<u>30</u>	Nom.	DDL n. 2169. Articolo 14	229	228	028	200	000	101	APPR.
<u>31</u>	Nom.	DDL n. 2169. Articolo 15	226	225	028	197	000	099	APPR.
<u>32</u>	Nom.	DDL n. 2169. Em. 16.100, Fazzolari	229	228	087	020	121	071	RESP.
<u>33</u>	Nom.	DDL n. 2169. Em. 16.101, Fazzolari	227	226	087	016	123	070	RESP.
<u>34</u>	Nom.	DDL n. 2169. Articolo 16	225	224	027	196	001	099	APPR.
<u>35</u>	Nom.	DDL n. 2169. Articolo 17	223	222	027	194	001	098	APPR.
<u>36</u>	Nom.	DDL n. 2169. Em. 18.100, Fazzolari	227	226	091	020	115	068	RESP.
<u>37</u>	Nom.	DDL n. 2169. Articolo 18	224	223	012	208	003	106	APPR.
<u>38</u>	Nom.	DDL n. 2169. Articolo 19	226	225	027	198	000	100	APPR.
<u>39</u>	Nom.	DDL n. 2169. Articolo 20	228	227	029	198	000	100	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

373ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Novembre 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Abate Rosa Silvana																				
Accoto Rossella	M	M	M	M	M	M	M	M	C	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Agostinelli Donatella	C	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Aimi Enrico	A	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Airola Alberto	C	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Alberti Casellati Maria Elisab																				
Alderisi Francesca	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Alessandrini Valeria	A	F	F	F	A	F	F	C	C	A	F	A	F	F		A	F	F	F	F
Alfieri Alessandro	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Anastasi Cristiano	C	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Angrisani Luisa	A	A	F	A	C	A	A	F	F	C	A	A	A	A	A	F	A	F	F	A
Arrigoni Paolo	A	F	F	F	A	F	F	C	C	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Astorre Bruno	C	F	F	F	C	F	C													
Auddino Giuseppe	M	M	M	M	M	M	M	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Augussori Luigi	A	F	F	F	A	F	F	C	C	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Bagnai Alberto	A	F	F	F	A	F	F	C	C	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Balboni Alberto	F	F	F	A	F	A	A	C	F	A	A	F	A	A	A	F	A	C	C	C
Barachini Alberto	A	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Barbaro Claudio	F	F	F	A	F	A	A	C	F	A	A	F	A	A	A	F	A	C	C	C
Barboni Antonio	A	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Battistoni Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bellanova Teresa	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Berardi Roberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bergesio Giorgio Maria	A	F	F	F	A	F	F	C	C	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Bernini Anna Maria																				
Berutti Massimo Vittorio	A	F	F	F	A	F	A	C	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Biasotti Sandro Mario	A	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Binetti Paola	A	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Bini Caterina	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Biti Caterina	C	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Boldrini Paola	C	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F		F	C	F	F	F	F
Bongiorno Giulia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bonifazi Francesco	C	F	F	F	C	F	C				F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Bonino Emma	C	F	F	F	C	F	C	F	A	F	F	A	F	F	F	C	F	F	F	F
Borghesi Stefano	A	F	F	F	A	F	F	C	C	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Borgonzoni Lucia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bossi Simone	A	F	F	F	A	F	F	C	C	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Bossi Umberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bottici Laura	C	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Botto Elena	A	A	A	A	C	A	A	F	F	C	A	C	A	A	A	F	A	F	A	F
Bressa Gianclaudio	C	F	F	F	C	F		F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Briziarelli Luca	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bruzzo Francesco																				
Buccarella Maurizio	C	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	C	F	F	F	F
Calandrini Nicola	F	F	F	A	F	A	F	C	F	A	A	F	A	A	A	F	A	C	C	C
Calderoli Roberto	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Caliendo Giacomo	A	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F

373ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Novembre 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Caligiuri Fulvia Michela	A	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Campagna Antonella	M	M	M	M	M	M	M	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Campari Maurizio	A	F	F	F	A	F	F	C	C	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Candiani Stefano	A	F	F	F	A	F	F	C	C	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Candura Massimo	A	F	F	F	A	F	F	C	C	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Cangini Andrea	A	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Cantù Maria Cristina	A	F	F	F	A	F	F	C	C	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Carbone Vincenzo	C	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Cario Adriano	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Casini Pier Ferdinando	M	M	M	M	M	M	C	F	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F
Casolati Marzia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Castaldi Gianluca	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Castellone Maria Domenica	C	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Castello Francesco	C	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Catalfo Nunzia	C	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Causin Andrea	A	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	A	F	F	F	F
Centinaio Gian Marco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cerno Tommaso	C	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F
Cesaro Luigi	A	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Ciampolillo Alfonso																				
Cioffi Andrea	C	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Ciriani Luca							A	C	F	A	A	F	F	A	A	F	A	C	C	C
Cirinnà Monica	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Collina Stefano	C	F	F	F	C	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Coltorti Mauro	C	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Comincini Eugenio Alberto	C	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Conzatti Donatella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Corbetta Gianmarco	C	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Corrado Margherita	A	A	A	A	C	A	A	F	F	C	A	A	A	A	A	F	A	F	F	F
Corti Stefano	A	F	F	F	A	F	F	C	C	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Craxi Stefania Gabriella A.																				
Crimi Vito Claudio																				
Croatti Marco	C	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Crucioli Mattia																				
Cucca Giuseppe Luigi Salvatore	C	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	A	F	F	F	C	F	F	F	F
Dal Mas Franco	A	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
D'Alfonso Luciano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Damiani Dario	A	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
D'Angelo Grazia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'Arienzo Vincenzo	C	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
De Bertoldi Andrea								C	F	A	A	F	A	A	A	F	A	C	C	C
De Bonis Saverio	A	A	A	A	C		A	A	F	F	A	A	A	A	A	F	A	F	C	F
De Carlo Luca	F	F	F	A	F	A	A	C	F	A	A	F	A	A	A	F	A	C	C	C
De Falco Gregorio																				
De Lucia Danila																				
De Petris Loredana	C	F	F	F	C	F	C	F	F		F	A	F	F	F	C	F	F	F	F

373ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Novembre 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
De Poli Antonio	A	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
De Siano Domenico	A	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
De Vecchis William	A	F	F	F	A	F	F	C	C	A	F	A	F	F	F	A	F	A	F	F
Dell'Olio Gianmauro	C	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Dessi Emanuele	A	A	A	A	A	A	A	F	F	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Di Girolamo Gabriella	C	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Di Marzio Luigi	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Di Micco Fabio																				
Di Nicola Primo	C	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Di Piazza Stanislao	C	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Donno Daniela	M	M	M	M	M	M	M	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Doria Carlo	A	F	F	F	A	F	F	C	C	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Drago Tiziana Carmela Rosaria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Durnwalder Meinhard	C	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F
Endrizzi Giovanni	C	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Errani Vasco	C	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Evangelista Elvira Lucia	C	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Faggi Antonella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fantetti Raffaele	A	F	F	F	C	F	F	C	C	F	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Faraone Davide			F	F	C	F	C	F	C	F	F									
Fattori Elena																				
Fazzolari Giovanbattista	F	A	F	A	F	A	A	C	F	A	A	F	A		A	F	A	C	C	C
Fazzone Claudio	A	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	F	F	A	F	A	F			F
Fede Giorgio	C	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F		F	C	F	F	F	F
Fedeli Valeria	C	F																		
Fenu Emiliano	C	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Ferrara Gianluca	C	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Ferrari Alan	C	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	C	F	F		F
Ferrazzi Andrea	C	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	C	F	F		F
Ferrero Roberta	A	F	F	F	A	F	F	C	C	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Ferro Giuseppe Massimo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Floridia Barbara	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Floris Emilio	A	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Fregolent Sonia	A	F	F	F	A	F	F	C	C	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Fusco Umberto	A	F	F	F	A	F	F	C	C	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Galliani Adriano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Gallicchio Agnese	C	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C		F	F	C	F	F	F	F
Gallone Maria Alessandra	A	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Garavini Laura	C	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Garnero Santanchè, Daniela	F	F	F	A	F	A	A	C	F	A	A	F	A	F	A	F	F	C	C	C
Garruti Vincenzo	C	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Gasparri Maurizio	M	M	M	M	M	M	F	C	C	F	C	F	F		F	A		F	F	F
Gaudiano Felicia	C	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Ghedini Niccolò	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giacobbe Francesco	C	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Giammanco Gabriella	A	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Giannuzzi Silvana	A	A	F	A	C	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	F	A	F	A	A

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Petrocelli Vito Rosario																				
Pianasso Cesare	A	F	F	F	A	F	F	C	C	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Piano Renzo																				
Piarulli Angela Anna Bruna	C	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Pichetto Fratin Gilberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pillon Simone								C	C	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Pinotti Roberta	M	M	M	M	M	M	M	F	C	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Pirovano Daisy	A	F	F	F	A	F	F	C	C	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Pirro Elisa	C	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Pisani Giuseppe	C	F	F	F	C	F	C	F	F		F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Pisani Pietro	A	F	F	F	A	F	F	C	C	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Pittella Giovanni Saverio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pittoni Mario	A	F	F	A	A	F	F	C	C	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Pizzol Nadia	A	F	F	F	A	F	F	C	C	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Presutto Vincenzo	C	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Pucciarelli Stefania	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Puglia Sergio	C	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Quagliariello Gaetano	C	F	F	F	C	F	F	C	C	F	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Quarto Ruggiero	C	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F		F	F	F	C	F	F	F	F
Rampi Roberto	C	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Rauti Isabella	F	F	F	A	F	F	A	C	F	A	A	F	A	A	A	F	A	C	C	C
Renzi Matteo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Riccardi Alessandra	A	F	F	F	A	F	F	C	C	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Ricciardi Sabrina	C	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Richetti Matteo	C	F	F	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
Ripamonti Paolo	A	F	F	F	A	F	F	C	C	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Rivolta Erica	A	F	F	F	A	F	F	C	C	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Rizzotti Maria																				
Rojc Tatjana	C	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Romagnoli Sergio	C	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Romani Paolo	A	F	F	F	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
Romano Iunio Valerio	C	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Romeo Massimiliano	A	F	F	F	A	F	F	C	C	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Ronzulli Licia	A		F		A					F			F	F		A				
Rossi Mariarosaria	C	F	F	F	C	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
Rossomando Anna	C	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	C		F	F	F
Rubbia Carlo																				
Rufa Gianfranco	A	F	F	F	A	F	F	C	C	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Ruotolo Alessandro	C	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Ruspanini Massimo	F		F				A	C						A						
Russo Loredana	C	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Saccone Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Salvini Matteo	A	F	F	F	A	F	F	C	C	A	F	A	F	F	F	A	F	F		F
Santangelo Vincenzo	C	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Santillo Agostino	C	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Saponara Maria	A	F	F	F	A	F	F	C	C	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Sbrana Rosellina	C	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sbrollini Daniela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Schifani Renato																				
Sciascia Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Segre Liliana	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Serafini Giancarlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Siclari Marco																				
Sileri Pierpaolo	C	F	F	F	C	F	C	A	C	A	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Siri Armando																				
Stabile Laura	A	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Stefani Erika	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Stefano Dario	C	F	F	F	C	F	C	F	A	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Steger Dieter	C	F	F	F	C	F	A	F	C	C	F	A	F	F	F	C	F	F	F	F
Sudano Valeria Carmela Maria							F	C	C	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Taricco Giacomino	C	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Taverna Paola	C	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Testor Elena	A	F	F	F	A	F	F	C	C	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Tiraboschi Maria Virginia	A	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Toffanin Roberta	A	F	F	F	A	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Toninelli Danilo	C	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Tosato Paolo	A	F	F	F	A	F	F	C	C	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Totaro Achille	F	F	F	A	F	A	A	C	F	A	A	F	A	A	A	F	A	C	C	C
Trentacoste Fabrizio	C	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Turco Mario	C	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Unterberger Juliane	C	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Urraro Francesco	A	F	F	F	A	F	F	C	C	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Urso Adolfo	F	F	F	A	F	A	A	C	F	A	A	F	A	A	A	F	A	C	C	
Vaccaro Sergio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Valente Valeria	C	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	C	C	C	F	F
Vallardi Gianpaolo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Vanin Orietta	C	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Vattuone Vito	C	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Verducci Francesco	C	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Vescovi Manuel	A	F	F	F	A	F	F	C	C	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F
Vitali Luigi	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Vono Gelsomina	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Zaffini Francesco	F	F	F	A	F	A	A	C	F	A	A	F	A	A	A	F	A	C	A	A
Zanda Luigi Enrico	C	F	F	F	C	F	C		C	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F
Zuliani Cristiano	A	F	F	F	A	F	F	C	C	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F

373ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Novembre 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																			
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Abate Rosa Silvana																			
Accoto Rossella	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Agostinelli Donatella	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Aimi Enrico	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F
Airola Alberto	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Alberti Casellati Maria Elisab																			
Alderisi Francesca	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Alessandrini Valeria	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A		F	A	F	F	F
Alfieri Alessandro	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Anastasi Cristiano	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Angrisani Luisa	A	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	C	C	A		A	A	A	A
Arrigoni Paolo	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F
Astorre Bruno																			
Auddino Giuseppe	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F
Augussori Luigi	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F
Bagnai Alberto	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F
Balboni Alberto	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	F	F	A	A	F	F	A	A
Barachini Alberto	A	A	A		A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F
Barbaro Claudio	C	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	F	F	A	A	F	F	A	A
Barboni Antonio	A	C	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F
Battistoni Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bellanova Teresa	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Berardi Roberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bergesio Giorgio Maria	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F
Bernini Anna Maria																			
Berutti Massimo Vittorio	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F
Biasotti Sandro Mario	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F
Binetti Paola	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F
Bini Caterina	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Biti Caterina	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Boldrini Paola	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Bongiorno Giulia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bonifazi Francesco	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F
Bonino Emma	C	F	A	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Borghesi Stefano	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F
Borgonzoni Lucia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bossi Simone	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F
Bossi Umberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bottici Laura	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Botto Elena	A	A	C	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Bressa Gianclaudio	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Briziarelli Luca	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bruzzo Francesco																			
Buccarella Maurizio	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Calandrini Nicola	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	F	F	A	A	F	F	A	A
Calderoli Roberto	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Caliendo Giacomo	A	A	A	A	A	F	F	A	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F

373ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Novembre 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																			
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Caligiuri Fulvia Michela	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F
Campagna Antonella	C		C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Campari Maurizio	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F
Candiani Stefano	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F
Candura Massimo	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F
Cangini Andrea	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F
Cantù Maria Cristina	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F
Carbone Vincenzo	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Cario Adriano	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Casini Pier Ferdinando	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Casolati Marzia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Castaldi Gianluca	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Castellone Maria Domenica	C		C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Castiello Francesco	C		C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Catalfo Nunzia	C		C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F		C	F	F	F
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Causin Andrea	C	C	A	C	C	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F
Centinaio Gian Marco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cerno Tommaso	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
Cesaro Luigi	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F
Ciampolillo Alfonso																			
Cioffi Andrea	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Ciriani Luca	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	F	F	A	A	F	F	F	A
Cirinnà Monica	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Collina Stefano	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Coltorti Mauro	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Comincini Eugenio Alberto	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F		C	F	F	F
Conzatti Donatella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Corbetta Gianmarco	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Corrado Margherita	A	C	C	C	A	A	A	A	A	A	A	C	C	A	A	A	A	A	A
Corti Stefano	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F
Craxi Stefania Gabriella A.																			
Crimi Vito Claudio																			
Croatti Marco	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Crucioli Mattia																			
Cucca Giuseppe Luigi Salvatore	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Dal Mas Franco	A	A	A		A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F
D'Alfonso Luciano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Damiani Dario	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F								
D'Angelo Grazia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'Arienzo Vincenzo	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
De Bertoldi Andrea	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	F	F	A	A	F	F	A	A
De Bonis Saverio	A		C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
De Carlo Luca	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	F	F	A	A	F	F	A	A
De Falco Gregorio																			
De Lucia Danila																			
De Petris Loredana	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F

373ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Novembre 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																			
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
De Poli Antonio	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F
De Siano Domenico	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F
De Vecchis William	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F
Dell'Olio Gianmauro	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Dessi Emanuele	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Di Girolamo Gabriella	C		C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C		F	C	F	F	F
Di Marzio Luigi	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Di Micco Fabio																			
Di Nicola Primo	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F
Di Piazza Stanislao	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Donno Daniela	C		C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Doria Carlo	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F
Drago Tiziana Carmela Rosaria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Durnwalder Meinhard	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F	C	F	F	F
Endrizzi Giovanni	C	F	C	C		F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Errani Vasco	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Evangelista Elvira Lucia	F	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C		F	F
Faggi Antonella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fantetti Raffaele	A	C	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	C	F	F	F
Faraone Davide																			
Fattori Elena																			
Fazzolari Giovanbattista		F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	F	F	A	A	F	F	A	A
Fazzone Claudio				A	A	F	F		F	F		A	A			A	F		F
Fede Giorgio	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Fedeli Valeria																			
Fenu Emiliano	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F
Ferrara Gianluca	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Ferrari Alan	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Ferrazzi Andrea	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Ferrero Roberta	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F
Ferro Giuseppe Massimo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Floridia Barbara	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Floris Emilio	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A		F	A	F	F	F
Fregolent Sonia	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F
Fusco Umberto	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F
Galliani Adriano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Gallicchio Agnese	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Gallone Maria Alessandra	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F
Garavini Laura	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Garnero Santanchè, Daniela	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	F	F	A	A	F	F	A	A
Garruti Vincenzo	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F		F	F
Gasparri Maurizio		A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F
Gaudiano Felicia	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C		F	F
Ghedini Niccolò	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giacobbe Francesco	C		C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Giammanco Gabriella	F	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F
Giannuzzi Silvana	C	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	C	C	A	A	A	A	A	A

373ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Novembre 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																			
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Petrocelli Vito Rosario																			
Pianasso Cesare	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F
Piano Renzo																			
Piarulli Angela Anna Bruna	C	F	C	C	C	F		F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	
Pichetto Fratin Gilberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pillon Simone	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F
Pinotti Roberta	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F
Pirovano Daisy	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F
Pirro Elisa	C		C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F
Pisani Giuseppe	C	A	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F
Pisani Pietro	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F	F
Pittella Giovanni Saverio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pittoni Mario	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F	F
Pizzol Nadia	A	A	A	A	A	F	F	F		F	F	A	A	F	F	A	F	F	F
Presutto Vincenzo	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F
Pucciarelli Stefania	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Puglia Sergio	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F
Quagliariello Gaetano	A	A	A	C	C	F	F	F	F	F	A	A	F	F	C	F	F	F	F
Quarto Ruggiero	C		C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F
Rampi Roberto	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F
Rauti Isabella	A	F	F	F	F	A	A	A	A	A	F	F	A	A	F	F	A	A	A
Renzi Matteo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Riccardi Alessandra	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F	F
Ricciardi Sabrina	C		C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F		C	F	F	F	F
Richetti Matteo	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F
Ripamonti Paolo	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F	F
Rivolta Erica	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F	F
Rizzotti Maria																			
Rojc Tatjana	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F
Romagnoli Sergio	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F
Romani Paolo	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F
Romano Iunio Valerio	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F
Romeo Massimiliano	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F	F
Ronzulli Licia											A	A	F	F	A	F	F	F	F
Rossi Mariarosaria	C	C	A	A	A	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F
Rossomando Anna	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F
Rubbia Carlo																			
Rufa Gianfranco	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F	F
Ruotolo Alessandro	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F
Ruspanini Massimo																			
Russo Loredana	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F
Saccone Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Salvini Matteo	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F	F
Santangelo Vincenzo	C		C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F
Santillo Agostino	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F
Saponara Maria	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F	F
Sbrana Rosellina	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F	F

373ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Novembre 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																			
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Sbrollini Daniela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Schifani Renato																			
Sciascia Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Segre Liliana	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Serafini Giancarlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Siclari Marco																			
Sileri Pierpaolo	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Siri Armando																			
Stabile Laura	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F
Stefani Erika	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Stefano Dario	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Steger Dieter	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Sudano Valeria Carmela Maria	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F
Taricco Giacomino	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Taverna Paola	C		C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F				
Testor Elena	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F
Tiraboschi Maria Virginia	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F
Toffanin Roberta	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F
Toninelli Danilo	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Tosato Paolo	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F
Totaro Achille	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A	A	F	F	A	A	F	F	A	A
Trentacoste Fabrizio	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Turco Mario	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Unterberger Juliane	C	C	C	C	C	F		F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Urraro Francesco	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F
Urso Adolfo																			
Vaccaro Sergio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Valente Valeria	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Vallardi Gianpaolo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Vanin Orietta	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Vattuone Vito	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Verducci Francesco	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F
Vescovi Manuel	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F
Vitali Luigi	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Vono Gelsomina	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Zaffini Francesco	C	F	F		F	A	A	A	A	A	A	F	F	A	A	F	A	A	A
Zanda Luigi Enrico																			F
Zuliani Cristiano	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 2169

sull'articolo 2, la senatrice La Mura avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 4, le senatrici La Mura e Nugnes avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Alfieri, Auddino, Barachini, Battistoni, Bellanova, Berardi, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Briziarelli, Campagna, Cario, Casini, Casolati, Castaldi, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Cirinnà, Conzatti, D'Alfonso, De Poli, Di Marzio, Donno, Drago, Faggi, Ferro, Florida, Galliani, Gasparri, Ghedini, Ginetti, Iwobi, Laniece, Lupo, Magorno, Marti, Merlo, Messina Assunta Carmela, Mirabelli, Moles, Monti, Napolitano, Nencini, Nisini, Ortis, Petrenga, Pichetto Fratin, Pinotti, Pittella, Pucciarelli, Renzi, Ronzulli, Saccone, Salvini, Sbrollini, Sciascia, Segre, Serafini, Sileri, Vaccaro, Vallardi, Vattuone, Vitali e Vono.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore: Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

È considerata in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, la senatrice D'Angelo.

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, trasmissione di documenti

Il Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, in data 26 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 35 e 37, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la Relazione su una più efficace azione di contrasto al fenomeno della radicalizzazione di matrice jihadista, approvata dal Comitato medesimo nella seduta del 26 ottobre 2021.

Il predetto documento è stampato e distribuito (*Doc. XXXIV*, n. 6).

Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 26 ottobre 2021, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario il deputato Stefano Fassina in sostituzione del deputato Ettore Guglielmo Epifani.

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 29 ottobre 2021, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario il deputato Davide Zanichelli in sostituzione del deputato Riccardo Tucci, dimissionario.

Insindacabilità, richieste di deliberazione

Il Tribunale di Potenza, in data 25 ottobre 2021, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di una eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione - copia degli atti di un procedimento civile nei confronti del senatore Mario Michele Giarrusso.

I predetti atti sono stati deferiti, in data 29 ottobre 2021, alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento (*Doc. IV-ter*, n. 17).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Ministro della giustizia
Ministro dello sviluppo economico
Ministro per il Sud e la coesione territoriale
Ministro dell'economia e delle finanze
Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (2437)
(presentato in data 29/10/2021)
C.3278 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Verducci Francesco, Rampi Roberto, Marilotti Gianni, D'Arienzo Vincenzo, Astorre Bruno, Boldrini Paola, Cirinnà Monica, Comincini Eugenio, D'Alfonso Luciano, Fedeli Valeria, Ferrazzi Andrea, Giacobbe Francesco, Iori Vanna, Laus Mauro Antonio Donato, Manca Daniele, Margiotta Salvatore, Pinotti Roberta, Pittella Gianni, Rojc Tatjana, Rossomando Anna, Stefano Dario, Taricco Mino

Disposizioni per la promozione e il sostegno delle produzioni, della diffusione, della fruizione e dell'accesso alla creatività, alla cultura, alle arti performative e allo spettacolo e riconoscimento di luoghi e di spazi della cultura, della creatività e delle arti performative (2438)
(presentato in data 02/11/2021).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Parrini Dario

Disposizioni per l'adeguamento della composizione degli organismi bicamerali alla riduzione del numero dei parlamentari di cui alla legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 (2400)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 29/10/2021);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Ruotolo Sandro ed altri

Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro (2410)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 29/10/2021);

Commissioni 10ª e 11ª riunite

sen. D'Alfonso Luciano

Istituzione dell'anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL (2397)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 29/10/2021).

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Parrini Dario

Modifiche all'articolo 75 della Costituzione, concernenti l'aumento del numero delle firme necessarie per indire un referendum abrogativo e la determinazione del quorum per la validità del referendum (2402) (assegnato in data 29/10/2021);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Gov. Draghi-I: Pres. Consiglio Draghi, Ministro infrastrutture e trasporti Giovannini ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (2437)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.3278 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 02/11/2021).

Affari assegnati

In data 29 ottobre 2021 è stato deferito alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulla normativa concernente la capienza dei locali da intrattenimento (Atto n. 980).

Camera dei deputati, trasmissione di atti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 26 ottobre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati, nella seduta del 20 ottobre 2021, concernente la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE (COM(2020) 591 final), la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l'UE (COM(2020) 592 final), la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica la

direttiva (UE) 2019/1937 (COM(2020) 593 final e Allegato), la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito (COM(2020) 594 final), la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 COM(2020) 595 final) e la proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 e EU/2016/2341 (COM(2020) 596 final) (Atto n. 981).

Governmento, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 ottobre 2021, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - la comunicazione concernente il conferimento di incarico, al dottor Carlo Cacciamani, di Direttore dell'Agenzia ItaliaMeteo.

Governmento, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 22 ottobre 2021 ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2021/0446, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª, alla 8ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 117/1).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 29 ottobre e 2 novembre 2021, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

di Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio Società per Azioni - InvImIt SGR S.p.A. per l'esercizio 2019. Il predet-

to documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 476);

dell'Istituto Luce-Cinecittà S.p.A., per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 477);

dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 478);

del Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi" per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 479).

Mozioni

PUGLIA, VACCARO, GAUDIANO, PAVANELLI, ANASTASI, LANNUTTI, LANZI, TRENTACOSTE, DONNO, PRESUTTO, FERRARA, ORTIS, ANGRISANI, GIANNUZZI, ROMANO - Il Senato,

premessi che:

la legge stabilisce agli alunni disabili che in ogni contesto scolastico, dalla scuola materna fino all'università, vengano garantite pari opportunità di inserimento. Pertanto lo Stato ha l'obbligo di predisporre adeguate misure di sostegno alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli enti locali e il Servizio sanitario nazionale;

nello specifico, la legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'articolo 12, commi 5 e 6, prevedeva la formulazione di un "piano educativo individualizzato" (PEI) per ciascun alunno con disabilità, a partire dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale. Successivamente, con la riforma sull'inclusione scolastica, introdotta con il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono stati meglio individuati sia gli elementi del PEI, unitamente alle tempistiche per la sua redazione e verifica, sia la composizione e competenza rispetto all'elaborazione di tale piano da parte del gruppo di lavoro operativo (GLO). Nel decreto veniva altresì introdotta all'articolo 7, comma 2-ter, la previsione per la quale "Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (...) sono definite (...) le modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche". Conseguentemente, il 13 gennaio 2021, era stato inviato alle scuole il decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020, con cui si era inteso dare luogo a quanto previsto, introducendo dei modelli di PEI (previsti per ciascun tipo di scuola e allegati al medesimo de-

creto), unitamente alle linee guida per la loro compilazione (anch'esse allegate) e alle modalità di partecipazione ai GLO, nonché le modalità di individuazione della richiesta di sostegni didattici e per l'autonomia e la comunicazione per gli alunni con disabilità (secondo indicazioni e tabelle anch'esse ricomprese nel decreto);

tuttavia, con sentenza n. 9795/2021 del 14 settembre 2021, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III bis, disponeva l'annullamento del decreto interministeriale e dei suoi allegati cosicché venivano meno i modelli di PEI appena introdotti al pari delle nuove modalità di assegnazione delle risorse, anch'esse appena introdotte. Nonostante tale decisione, in materia resta vigente il decreto legislativo n. 66 del 2017 e successive modifiche, in cui sono contenute indicazioni dettagliate al fine di assicurare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inclusione relativamente al PEI, con riferimento alle modalità e ai tempi di redazione, all'individuazione degli obiettivi educativi e didattici, eccetera, e ai gruppi per l'inclusione scolastica;

fermo restando l'annullamento dei nuovi modelli di piano educativo individuale, ciò non determina che non si possa in ogni caso, come avviene da tempo considerevole, procedere alla redazione di un PEI per ciascun alunno con disabilità, seppure senza le nuove indicazioni modellizzate da parte del decreto annullato. L'inserimento e la gestione delle persone disabili nella scuola è, pertanto, determinata dal PEI che disegna un percorso didattico inclusivo per gli alunni con disabilità, fissando gli obiettivi da raggiungere e le attività da svolgere durante l'anno scolastico, e costruendo un tessuto di collaborazione tra scuola e famiglia;

orbene, venuta meno l'indicazione delle modalità di redazione del PEI, rimangono comunque fermi sia gli elementi imprescindibili del piano, sia tutti gli obblighi (ad esempio la tempistica) indicati dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66 del 2017. Ciò è confermato anche dalla nota prot. n. 2044 del 17 settembre 2021 con cui il Ministero dell'istruzione ha inteso fornire "indicazioni operative per la redazione del PEI per l'a.s. 2021-2022", evidenziando "l'assoluta necessità di dare continuità all'azione educativa e didattica e l'assoluta preminenza del diritto allo studio per gli alunni con disabilità";

considerato che:

il Ministero, nel citato decreto interministeriale n. 182/2020, aveva stabilito, tuttavia, che il gruppo di lavoro operativo formulasse le relative proposte di ore di sostegno didattico e di assistenza specialistica nell'ambito dei *range* e dell'entità delle difficoltà? indicati nella tabella di cui all'allegato C1 del decreto. Anche tale aspetto aveva determinato delle censure avanzate nel ricorso innanzi al TAR, che poi ha portato all'annullamento dell'intero decreto, essendosi contestata l'introduzione, senza alcun ancoraggio normativo, di una predeterminazione rigida e rigorosa del *range* delle ore di sostegno attribuibili dal GLO, con stretto legame dello stesso rispetto al "debito di funzionamento" ed esautorazione della discrezionalità tecnica di tale organo collegiale. Invece, com'è ampiamente noto, è il GLO che in un patto di

corresponsabilità individua, per esempio, quali obiettivi raggiungere (anche sulla scorta di valutazioni affatto particolari, come la propensione dell'alunno e non solo il suo profilo di funzionamento, eccetera) e, sulla base di tali obiettivi, costruisce coerentemente la proposta della quantità, oltre che della qualità dei sostegni;

pertanto, nella sentenza del TAR viene puntualizzato che: "È il 'contesto', inteso come ambiente, procedure, strumenti educativi ed ausili, a doversi adattare agli specifici bisogni delle persone disabili, e non viceversa (...) ciò non significa che ogni disabilità comporti l'automatica attribuzione del massimo delle ore di sostegno, ossia un'assistenza specialistica sovrabbondante o comunque non necessaria, ma neppure è ammissibile che esigenze di finanza pubblica possano indebitamente limitare detta assegnazione, riducendola oltre modo rispetto a quanto sarebbe invece necessario per il raggiungimento dello scopo", mentre la nota ministeriale n. 2044/2021 ha ulteriormente precisato che: "Pertanto, non si possono predeterminare, attraverso un 'range', le ore di sostegno attribuibili dal GLO, con stretto legame dello stesso rispetto al "debito di funzionamento ed esautorazione della discrezionalità tecnica dell'organo collegiale";

considerato altresì che:

il diritto del disabile all'istruzione si configura come un diritto fondamentale. La stessa Corte costituzionale ha statuito che "sotto il profilo normativo, il diritto all'istruzione dei disabili è oggetto di specifica tutela da parte sia dell'ordinamento internazionale che di quello interno. In particolare, per quanto attiene alla normativa internazionale, viene in rilievo la recente Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008 e ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 il cui art. 24 statuisce che gli Stati Parti 'riconoscono il diritto delle persone con disabilità all'istruzione'. Diritto, specifica la Convenzione in parola, che deve essere garantito, anche attraverso la predisposizione di accomodamenti ragionevoli, al fine di 'andare incontro alle esigenze individuali» del disabile (...). Quanto all'ordinamento interno, in attuazione dell'art. 38, terzo comma, Cost., il diritto all'istruzione dei disabili e l'integrazione scolastica degli stessi sono previsti, in particolare, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; legge che, come già osservato da questa Corte, è volta a 'perseguire un evidente interesse nazionale', stringente ed infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicaps" (sentenza n. 406 del 1992). E ancora: "Questa Corte ha già avuto modo di precisare che la partecipazione del disabile al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce, infatti, un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato. (...) Pertanto, il diritto del disabile all'istruzione si configura come un diritto fondamentale. La fruizione di tale diritto è assicurata, in particolare, attraverso 'misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la fre-

quenza degli istituti d'istruzione" (sentenza n. 215 del 1987). Infine, la Corte costituzionale ha affermato come a un maggiore livello di disabilità debba corrispondere un maggior grado di assistenza, al fine di consentire al disabile di superare il suo svantaggio e di porlo in condizione di parità con gli altri (sentenza n. 80 del 2010);

nello specifico, per quanto riguarda le ore di sostegno spettanti agli alunni disabili, l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, stabilisce che, nella formulazione del piano educativo individualizzato, vadano elaborate le proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno;

valutato infine che:

in molti casi, nell'ambito di redazione ed esecuzione del PEI, non viene riconosciuto all'alunno disabile, bisognoso di un'assistenza continua, un numero di ore idoneo a coprire l'intero arco temporale di permanenza di quest'ultimo nella scuola per lo svolgimento dell'ordinaria attività didattica. Infatti, nelle scuole, il massimo delle ore che vengono attribuite sono inscindibilmente legate al numero di ore lavorative che deve svolgere settimanalmente l'insegnante titolare della cattedra, corrispondenti nella scuola dell'infanzia a 25 ore, a 22 nella scuola primaria e a 18 nelle scuole secondarie. Dunque, non venendo reso disponibile un numero di ore sufficienti a coprire il "tempo scuola", ovvero l'intero periodo temporale che l'alunno solitamente trascorre nell'edificio scolastico, si cerca di coprire le restanti ore alternando la presenza del docente di sostegno a quella dell'assistente educatore (figura di affiancamento alla struttura scolastica durante la frequenza dell'alunno disabile non autonomo, al fine di sostenerlo e di assisterlo per tutte le necessità del caso);

il mancato riconoscimento di un numero di ore proporzionato al precipuo fabbisogno rilevabile dal caso concreto determina in molti casi il ricorso, da parte di genitori o curatori degli alunni con gravi disabilità, alla giustizia amministrativa per ottenere un maggior numero di ore di sostegno, che vanno dalle 30 alle 40 ore nel caso del modulo scolastico a "tempo pieno";

i giudici amministrativi frequentemente hanno riconosciuto il diritto degli alunni con gravi disabilità a essere supportati dagli insegnanti di sostegno per tutto il tempo trascorso a scuola, indipendentemente dal numero di ore lavorative che deve svolgere settimanalmente l'insegnante titolare della cattedra;

la situazione pandemica in atto, determinata dalla diffusione del COVID-19, ha ulteriormente aggravato la situazione degli alunni con disabilità, avendone determinato un'ulteriore marginalizzazione. Infatti, in presenza di misure volte a evitare i contagi, quali distanziamento sociale, soglie massime per la presenza degli studenti, quarantene, l'alunno disabile non ha potuto godere della costante frequenza fisica dei luoghi di istruzione, con conseguenti effetti negativi sulla sua crescita dinamico-relazionale,

impegna il Governo:

1) a promuovere e sostenere, nell'ambito delle proprie competenze, le politiche di sostegno agli alunni con disabilità in un'ottica di maggior tutela del "tempo scuola";

2) a valorizzare e favorire il potenziamento del diritto allo studio dell'alunno disabile assicurando in tal modo il venir meno della disparità di trattamento, purtroppo esistente, rispetto ai soggetti non portatori di *handicap*;

3) nell'ambito delle proprie competenze e tenuto conto del quadro di misure già adottate, a intraprendere le opportune iniziative legislative volte ad ampliare il paradigma basato sulla situazione di specie di ciascun alunno affetto da disabilità al fine della redazione dei piani individuali.

(1-00432)

BOSSI Simone, BERGESIO, AUGUSSORI, CAMPARI, BRIZIARELLI, RIPAMONTI, BRUZZONE, PELLEGRINI Emanuele - Il Senato,

premesso che:

l'originario art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 vietava l'immissione di fauna ittica alloctona; attualmente tale divieto è stato rimosso in forza della modifica intervenuta con il decreto del Presidente della Repubblica n. 102 del 2019, "Regolamento recante ulteriori modifiche dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

il nuovo *iter* procedurale stabilisce che Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti di gestione delle aree protette nazionali possano richiedere al Ministero della transizione ecologica l'autorizzazione per l'immissione in natura delle specie e delle popolazioni non autoctone; tale richiesta deve essere corredata da uno studio del rischio;

tuttavia, per effetto del decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020, e soprattutto del correlativo allegato 3 "Contenuti dello studio del rischio per l'immissione di specie o popolazioni non autoctone per motivazioni diverse dal controllo biologico", i criteri per l'ottenimento dell'autorizzazione risultano eccessivamente complessi, finanche ostativi;

l'attuazione del nuovo dispositivo normativo e l'adozione della tabella delle specie ittiche autoctone, diramata dal Ministero sotto forma di allegato a una mera nota esplicativa, ha comportato l'interruzione delle immmissioni di "specie non autoctone", fermando di fatto l'intero sistema della pesca nazionale; un esempio concreto riguarda l'immissione del coregone lavarello (*Coregonus lavaretus*) e della trota fario (*Salmo trutta*), che avviene in modo capillare da oltre un secolo;

in tal modo, sono pregiudicati la pesca, ricreativa e professionale, in acque interne, gli allevamenti, la trota coltura e i laghi di pesca sportiva con ricadute negative per l'economia e per tutto l'indotto, con evidenza particolare nelle aree interne vocate al turismo alieutico;

tali effetti evidenziano un palese conflitto tra l'articolo 12 e l'articolo 1 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, in forza del quale le procedure disciplinate dal regolamento devono tenere conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali;

la tabella delle specie ittiche, come proposta dal Ministero, è altresì fondata su criteri scientifici e storici discutibili; infatti l'attività capillare di immissione e ripopolamento con le specie ittiche, oggi messe al bando in quanto classificate "alloctone", in particolare la trota fario e il coregone, è praticata a livello nazionale fin dal 1888 con la fondazione della regia stazione di piscicoltura di Brescia e poi di quella di Roma del 1895, al fine di offrire una fonte diffusa e accessibile di proteine animali alle popolazioni montane e rurali. Tale pratica ha portato ad introdurre salmonidi persino in corsi d'acqua dove essi non erano mai stati presenti, dando vita a popolazioni "selvatiche" che nel tempo hanno generato vari livelli di introgressione tra popolazioni domestiche e selvatiche e numerose linee genetiche e fenotipiche di salmonidi;

inoltre, già nel 1989 Barbat-Leterrier et al. hanno evidenziato un'introgressione tra ceppi domestici introdotti di trota fario e popolazioni native di salmonidi compresa tra lo 0 e il 40 per cento in campioni prelevati da alcuni fiumi del Mediterraneo occidentale. Gli approcci tassonomici più moderni superano, infatti, il concetto di specie e sottospecie per quanto concerne i salmonidi per focalizzare l'attenzione sul ruolo centrale delle singole popolazioni e delle entità evolutive che le caratterizzano. Questo ha suggerito l'utilizzo del termine unità evolutiva significativa (ESU), ovvero di una o più popolazioni parzialmente differenziate dal punto di vista genetico a seguito di una separazione evolutiva significativa, ma ancora non giunta alla differenziazione a livello di specie. D'altro canto, la trota fario è tuttora normativamente (grazie al suo inserimento in leggi e regolamenti) considerata autoctona in quasi tutte le acque italiane e la nota ministeriale non appare il più adeguato strumento per imporre alle Regioni l'adozione di provvedimenti correttivi;

oggi, il 95 per cento delle popolazioni salmonicole presenti nelle acque interne nazionali è costituito da *Salmo trutta* (trota fario di ceppo atlantico), meno del 5 per cento delle popolazioni di "fario" è costituito da *Salmo ghigii* (trota fario di ceppo mediterraneo). Pertanto, considerate le caratteristiche geomorfologiche dei corsi d'acqua italiani, la loro estensione e la portata idrica, si ritiene verosimile supporre che le popolazioni di salmonidi alloctoni siano nella maggior parte dei casi ineradicabili, se non ricorrendo a metodi cruenti che causerebbero danni anche alla restante parte dell'ecosistema;

la corretta gestione delle popolazioni di *Salmo trutta* potrebbe consentire la convivenza tra le esigenze di assicurare alle limitate e circoscritte popolazioni relitte di *Salmo ghigii* (o *Salmo cetti*) il massimo della protezione necessaria a garantire la continuità dell'unità evolutiva significativa evitando di esporle alla pressione piscatoria di massa, che potrà continuare ad essere indirizzata verso spazi che presentano popolamenti già geneticamente alterati da molti decenni di interventi antropici, e comporterebbe sicuramente un maggiore contemperamento tra le esigenze di tutela ambientale e le ragioni di carattere economico, sociale e culturale che, al momento, non sembrano essere state adeguatamente considerate e tutelate pur trovando dimora nella medesima normativa;

inoltre, la circolare del Ministero della transizione ecologica prot. n. 55247/2021 che riporta la tabella delle specie ittiche autoctone di interesse alieutico, come indicato dallo stesso proponente della presente mozione, costituisce "un utile strumento di riferimento nei processi decisionali", rispetto al quale non può pertanto attribuirsi alcun valore giuridico, non potendo una circolare o i relativi allegati apportare alcuna innovazione all'ordinamento giuridico positivo

impegna il Governo a:

1) a sollecitare la revisione della tabella delle specie ittiche proposta dal Ministero, onde superare le incertezze causate dalla circolare n. 55247/2021, decretando la para-autoctonia delle specie coregone (*Coregonus lavaretus*) e trota fario (*Salmo trutta*), come già stabilito per le specie carpa (*Cyprinus carpio*) e persico reale (*Perca fluviatilis*), specie ittiche che non sono peraltro ricomprese nella lista delle specie aliene invasive di cui al regolamento (UE) n. 1143/2014;

2) a ridefinire i contenuti dell'allegato 3 del decreto direttoriale 2 aprile 2020 "Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone", al fine di rendere i criteri per l'ottenimento dell'autorizzazione più attuabili e per armonizzarli con le carte ittiche e i piani ittici definiti dalle Regioni, quali strumenti per la gestione delle patrimonio ittico e della pesca regionale.

(1-00433)

Interrogazioni

CUCCA - Ai Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali. - Premesso che:

la febbre catarrale degli ovini, più comunemente nota come "Blue tongue" o "epidemia della lingua blu", è una malattia infettiva non contagio-

sa dei ruminanti, trasmessa da insetti vettori ematofagi. Attualmente in Italia la malattia è presente, sin dal 2000, con diversi sierotipi, responsabili di diverse epidemie;

da agosto 2021, la Sardegna è ancora una volta interessata dall'epidemia, con gravi conseguenze e ripercussioni sul comparto ovino e non solo. Difatti, l'epidemia è stata riscontrata anche in diversi ruminanti domestici e selvatici, compresi i bovini. Questi ultimi vengono considerati animali epidemiologicamente importanti in quanto, una volta infettati, manifestano una viremia di lunga durata, fino a 60 giorni, trasformandosi in potenziali serbatoi dell'infezione, alimentando la sopravvivenza del virus e, quindi, favorendo la circolazione vettoriale;

la malattia si è diffusa assumendo un andamento epidemico di ampia portata e di carattere endemico. L'assenza di programmazione e applicazione della campagna vaccinale 2020-2021 ha avuto conseguenze negative sulle aziende locali;

in applicazione della normativa europea, al fine di arginare il diffondersi dell'infezione, si è provveduto al controllo della movimentazione degli animali vivi, attraverso il controllo dei capi in partenza dalle zone di restrizione verso le zone indenni, solo se vaccinati o, in caso di vaccino non disponibile, sottoponendo gli stessi a *test* PCR (con un costo di 25 euro ciascuno, a carico delle aziende) da eseguire nei 7 giorni precedenti alla movimentazione;

poiché i vaccini per i bovini non rientrano nei livelli essenziali di assistenza (LEA), i costi risultano a carico degli allevatori;

considerato che:

i farmaci scarseggiano soprattutto nella stagione delle vaccinazioni, con il conseguente danno economico alle aziende: se i vaccini non si trovano il bestiame non può essere venduto e quindi deve essere commercializzato ad un prezzo di gran lunga inferiore al prezzo reale;

si rileva, inoltre, un evidente trattamento impari tra allevamenti bovini e ovini, poiché per gli ovini il vaccino viene ceduto e somministrato gratuitamente, mentre ciò non accade per i bovini;

la scelta di rendere facoltativa la vaccinazione dei bovini aggrava la situazione ed ostacola il raggiungimento dell'immunità, che è lo strumento idoneo a contrastare i danni della malattia, ma soprattutto la sua diffusione. Questo obiettivo si può raggiungere solo vaccinando contemporaneamente ovini e bovini, tenuto conto della peculiarità che caratterizza le aziende agricole sarde, nelle quali convivono entrambe le specie,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno prevedere una deroga che permetta, in caso di *test* PCR positivo, di bloccare il solo capo contagiato e non tutta l'azienda;

se non ritengano necessario, per la campagna vaccinale 2021-2022, pianificare l'acquisto dei vaccini anche per i bovini, con i quali far fronte al dilagare dell'epidemia che sta gravemente danneggiando l'intero settore zootecnico sardo.

(3-02905)

SBROLLINI - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il prezzo delle materie prime è salito, nella maggior parte dei settori industriali, per ragioni logistiche e speculative. Ciò è dimostrato dal prezzo della macro categoria delle terre rare, di preciso il valore del rodio che è aumentato del 447 per cento, creando il fenomeno che gli economisti inglesi hanno soprannominato "*everything bubble*";

l'incremento del prezzo è accompagnato dalla mancata disponibilità sul mercato, causata dalla simultanea ripartenza produttiva di tutto il mondo dopo l'interruzione a causa dell'emergenza COVID;

l'economia italiana dipende in gran parte dall'importazione di materie prime per il funzionamento delle proprie aziende, così come dimostrato dall'ISTAT nel 2020 con il documento "Ecomondo 2020", in cui si stima la somma del valore complessivo dell'importazione italiana delle materie prime che si aggira intorno ai 18.6 miliardi di euro per lo stesso anno;

considerato che:

l'indisponibilità di *slot* all'interno dei *container* marittimi, accompagnata da un aumento dei prezzi del trasporto, ha causato ingenti danni agli imprenditori. Difatti, molte commesse sono state attivate con contratti che prevedono penali in caso di mancato rispetto dei tempi di consegna. Pertanto, da alcune settimane si susseguono le segnalazioni di carenza di materie prime da parte di tante categorie produttive di industria e artigianato;

è necessario garantire che le filiere di molti settori non vengano interrotte per la carenza di componentistiche che potrebbe comportare il fermo di importanti aziende nel settore della meccanica e dell'edilizia;

in una situazione simile è a rischio la tenuta della ripresa economica, con conseguenze negative sul PIL e sulla stabilità dei posti di lavoro;

in alcuni casi si può sospettare che i mercati delle materie prime siano soggetti ad azioni speculative pericolose per la tenuta dell'industria europea ed in particolare di quella italiana;

considerato inoltre che il problema logistico-marittimo ha particolarmente influenzato i prezzi delle materie prime provenienti dall'oriente, dall'Africa e dall'America, si considera quindi necessario, al fine di aiutare le aziende italiane, un rafforzamento degli scambi con i *partner* europei,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione attinente alla carenza delle materie prime e agli impatti economici che ne conseguono;

quali azioni voglia attuare per rendere agibili le forniture nei tempi consueti.

(3-02906)

STEFANO, PITTELLA, TARICCO, ROJC, BOLDRINI, FERRAZZI, VATTUONE, FEDELI, CERNO, IORI, LAUS, MARCUCCI, VERDUCCI, FERRARI, D'ALFONSO, VALENTE - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

nel corso degli ultimi anni, le numerose imprese dell'indotto della società Acciaierie d'Italia S.p.A., l'ex ILVA S.p.A. di Taranto, hanno affrontato una serie di problemi di liquidità dovuti ai mancati pagamenti da parte dell'azienda per via delle difficili condizioni economiche e delle alterne vicende industriali che l'hanno caratterizzata da ormai più di un decennio;

già nel 2015, secondo quanto riportato dalla testata specialistica *online* "Trasporti-Italia", i rappresentanti delle imprese dell'autotrasporto avevano chiesto all'allora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dello sviluppo economico la cessione dei crediti dovuti da ILVA a Cassa depositi e prestiti S.p.A. in cambio di liquidità immediata;

anche nel 2020, a quanto si apprende dai rispettivi siti *web*, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dell'indotto avevano evidenziato i numerosi problemi derivanti dal mancato pagamento delle aziende fornitrici;

più recentemente, il 7 aprile 2021 si è tenuto un incontro tra il presidente di Confindustria Puglia, il rappresentante di Confindustria Taranto, Confartigianato, Confapi, Confapi industria Taranto e il Ministro dello sviluppo economico, in cui i rappresentanti industriali hanno proposto la cessione a titolo oneroso dei crediti non riscossi ad una società indicata dallo Stato, quale Cassa depositi e prestiti, al fine di garantire alle aziende dell'indotto la liquidità necessaria per il pagamento di dipendenti, fornitori, imposte e contributi;

a seguito di tale incontro, nonostante gli impegni assunti, non è stato dato alcun riscontro alle proposte discusse e, al momento, le parti sociali coinvolte sono ancora in attesa di risposte relativamente all'auspicato coinvolgimento di Cassa depositi e prestiti, alla gestione dei crediti vantati dalle imprese dell'indotto nei confronti dell'ex ILVA, alla definizione del piano industriale per Acciaierie d'Italia e, più in generale, al futuro industriale delle 150 imprese e dei 20.000 lavoratori del territorio interessati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente, al fine di dare risposte alle esigenze delle organizzazioni industriali e sindacali coinvolte, comuni-

care lo stato delle iniziative volte garantire la liquidità alle imprese dell'indotto dell'ex ILVA, a copertura dei mancati pagamenti delle forniture rese all'azienda;

se intenda procedere, nel più breve tempo possibile, alla presentazione del piano industriale per Acciaierie d'Italia, comprensivo dei dettagli sull'eventuale coinvolgimento di Cassa depositi e prestiti;

se intenda istituire, con urgenza, un tavolo di confronto, con la partecipazione delle parti sociali coinvolte e Acciaierie d'Italia, finalizzato ad affrontare e trovare soluzioni condivise alle problematiche che interessano direttamente l'azienda, i lavoratori e le imprese dell'indotto.

(3-02907)

CALANDRINI - *Al Ministro della salute.* -

(3-02908) (Già 4-05954)

TURCO, RICCIARDI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* -
Premesso che:

il Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2021 ha approvato il decreto-legge che reca "Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" che prevede, tra le altre misure un "pacchetto Turismo" che ammonterebbe complessivamente a 2,4 miliardi di euro, di cui 500 milioni di euro per il credito d'imposta per le imprese turistiche;

in particolare, l'articolo 1 della bozza di decreto prevede che, al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, venga riconosciuto in favore delle imprese turistiche un credito di imposta pari all'80 per cento delle spese sostenute su determinati investimenti;

assume particolare rilievo la previsione di cui al comma 8 del medesimo articolo che riconosce espressamente la possibilità della cedibilità del credito di imposta in favore delle imprese turistiche: "il credito di imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari";

considerato che:

nel corso dell'esame in 5ª Commissione (Programmazione economica, bilancio) al Senato del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con particolare riferimento alla cedibilità del credito di imposta Industria 4.0 (emendamento 1.0.60, testo 2, a prima firma dell'interrogante e altri) relativa all'ampliamento della cedibilità dei crediti d'imposta alle agevolazioni per il piano transizione 4.0, la Ragioneria dello Stato ha manifestato perplessità sull'estensione della cedibilità ad altre tipologie di

crediti, "alla luce delle incertezze sull'impianto metodologico a parità di modalità di fruizione", sostenendo altresì che la facoltà di cessione del credito comporterebbe di fatto il superamento della capienza fiscale dei beneficiari, e pertanto renderebbe il credito "pagabile";

in tale occasione, pertanto, non era stata ammessa la possibilità di riconoscere la cessione del credito fiscale sollevando perplessità sulla natura pagabile del credito;

valutato che:

l'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, specifica in modo chiaro che il credito d'imposta del piano transizione 4.0 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, quindi non è "rimborsabile" o "pagabile";

alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, sembrerebbe desumersi che la cessione dei crediti fiscali non comporti affatto il superamento della capacità fiscale dei beneficiari, restando ferma la necessità dell'adeguata capienza fiscale del fruitore, in quanto il credito d'imposta rimane "utilizzabile esclusivamente in compensazione";

ritenuto che:

all'interno del PNRR è contenuto il piano nazionale transizione 4.0, che riconosce crediti d'imposta alle imprese per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali, in ricerca e sviluppo, in innovazione tecnologica, digitalizzazione e in formazione e pertanto lo stesso va agevolato così come il comparto turistico;

l'estensione al piano nazionale transizione 4.0 della cessione dei crediti d'imposta, oltre che al "superbonus" immobili, elettrodomestici e aree verdi, assicurerebbe liquidità immediata alle imprese, oltre che ai cittadini, e garantirebbe la realizzazione degli investimenti necessari per il miglioramento della produttività del sistema, realizzando un vero cambio di paradigma, consentendo alle imprese di scegliere tra "compensare" l'agevolazione fiscale con i futuri impegni verso l'erario oppure "monetizzare" il credito d'imposta al momento dell'investimento;

la dottrina maggioritaria è concorde nel ritenere che i crediti d'imposta del piano transizione 4.0, "superbonus" immobili, elettrodomestici e aree verdi, ancorché cedibili non rientrano nel calcolo del debito pubblico, in quanto rientrano tra le partite "non pagabili", non sono mai una spesa, perché non sono né prestiti (AF.4) e né titoli di debito (AF.3), da restituire ad una certa data e per una determinata somma futura;

secondo quanto previsto dal citato regolamento europeo n. 549/2013, i crediti d'imposta, inoltre, non sono titoli di credito "pagabili", perché non sono "strumenti finanziari negoziabili che comprovano l'esistenza di un debito" (artt. 5.89 e 5.90); non comprovano l'esistenza di un debito da rimborsare alla scadenza, ma rappresentano solo una riduzione di debito d'imposta futuro, in quanto il loro valore è limitato all'ammontare del debito fiscale e

l'eventuale eccedenza di credito fiscale non può essere chiesta a rimborso (art. 20.127);

valutato altresì che il provvedimento da ultimo approvato dal Consiglio dei ministri sembra dunque mostrare un'apertura sul tema della cedibilità dei crediti fiscali riconoscendo espressamente la possibilità di cedere il credito di imposta per le spese sostenute per le imprese turistiche,

si chiede di sapere:

se sia intenzione del Governo, alla luce di quanto esposto, far luce sulla possibilità di estendere l'istituto della cessione del credito anche alle agevolazioni per il piano transizione 4.0, vista la recente apertura sulla possibilità di cedere il credito di imposta per le imprese turistiche, al fine di prevedere, con apposito provvedimento normativo, che i soggetti beneficiari di crediti d'imposta per l'acquisto di beni strumentali tanto semplici quanto "4.0", nonché di quelli finalizzati alla ricerca, allo sviluppo, all'innovazione e alla formazione 4.0, possano optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione anche parziale di detti crediti ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni;

analogamente, se si intenda estendere l'opzione della cessione dei crediti anche ad altri crediti d'imposta già disciplinati, tra cui in particolare il credito d'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), nonché nelle zone economiche speciali (art. 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91), anche mediante la costituzione di una piattaforma elettronica per la certificazione e per la circolazione dei crediti d'imposta per cui è consentita l'opzione della cessione in modo tale che detti crediti possano circolare, nella certezza del loro riconoscimento e del diritto.

(3-02909)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MIRABELLI - *Ai Ministri dell'interno e delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

nel mese di giugno 2021, l'Unione allevatori val Rendena ha denunciato, a mezzo stampa, "un inedito accentramento di un considerevole numero di malghe nelle mani di pochi accompagnato dall'aumento spropositato dei canoni di affitto";

questi fenomeni sono riconducibili a pochi soggetti, talvolta organizzati in plurime società fittizie, residenti e attivi a livello locale;

la zootecnia di montagna si sta trasformando in una sorta di paradiso fiscale per investitori senza scrupoli, fenomeno che, per concorrenza sleale, sta danneggiando le aziende tipiche e caratteristiche, che fino ad oggi, con

grande sacrificio, sono rimaste attive sul territorio, nonostante la bassa redditività del settore;

sono sempre più numerosi i casi di speculazioni sui pascoli di alta montagna in tutto il Paese dove aziende agricole, spesso fittizie, appoggiando i "titoli" della politica agricola comune (PAC) sugli alpeggi che incassano i fondi comunitari, fino a 5.000 euro a ettaro, senza svolgere una qualsiasi attività di pascolamento con gli animali, danneggiando seriamente gli allevatori e malgari locali nonché la stessa economia della montagna;

gli alpeggi rischiano ormai di essere oggetto di abusi e truffe poiché ormai rappresentano il fine per la riscossione delle quote della PAC dando luogo a un vero e proprio *business* gestito dalla criminalità organizzata, noto come "mafie dei pascoli";

nel 2006 dopo la riforma della PAC e l'avvio del "pagamento disaccoppiato" dei premi ci sono stati numerosi articoli sulla stampa nazionale e indagini pubblicistiche ("Pascoli di carta. Le mani sulla montagna", di Giannandrea Mencini, Kellermann editore, 2021) che hanno denunciato le truffe e gli illeciti sui pascoli d'alpeggio, perché è ormai chiaro che gli illeciti sui fondi agricoli europei nel nostro Paese interessano quasi tutte le regioni italiane;

la relazione della Corte dei conti sulla gestione dell'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) al 2018, pubblicata a fine gennaio 2021, con riferimento allo Stato italiano, nell'esercizio finanziario 2018, afferma che "gli organismi pagatori hanno erogato aiuti comunitari agli agricoltori italiani per 4.299 milioni a fronte dei quali la Commissione europea ha rimborsato all'Italia 4.268 milioni. La differenza tra quanto anticipato dagli organismi pagatori e quanto rimborsato dall'UE, pari ad euro 31 milioni, deriva dalle rettifiche e correzioni finanziarie negative effettuate dalla Commissione europea, a seguito di riscontrate carenze e irregolarità nei sistemi di gestione e controllo. Tali rettifiche hanno comportato una perdita per il bilancio dello Stato, con inevitabili effetti riflessi su tutta la collettività";

a oggi, i controlli da parte delle autorità preposte risultano ancora molto carenti e spesso molti illeciti restano impuniti,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano adottare, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, al fine di prevenire e contrastare questi fatti, anche in vista del recepimento da parte dell'Italia delle nuove procedure della politica agricola comune previste per il 2023.

(4-06200)

ORTIS, ABATE, ANGRISANI, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, LANNUTTI, LEZZI, MORONESE, TRENTACOSTE, DE BONIS, RICCIARDI, CASTALDI - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il 9 settembre 2021 veniva adottato dalla Regione Molise, con decreto del commissario *ad acta* n. 94, il programma operativo straordinario regionale (POS) per il periodo 2019-2021: un documento di programmazione fondamentale per la definizione dell'assetto sanitario molisano, sia per quel che concerne l'ambito strettamente ospedaliero, che per le questioni di natura territoriale;

purtroppo, il commissario *ad acta* e presidente della Regione ha adottato tale piano senza alcun confronto con le parti sociali, i sindaci e il Consiglio regionale;

su questo grave fatto è stata depositata una mozione da alcuni consiglieri regionali dell'opposizione. Inoltre, oltre 30 sindaci del basso Molise hanno firmato una lettera di denuncia dell'accaduto, lamentando il mancato coinvolgimento della Conferenza dei sindaci (previsto dalla vigente normativa) e, soprattutto, "il ridimensionamento complessivo dell'ospedale San Timoteo di Termoli, unica struttura a servizio del territorio basso-molisano dopo il declassamento del Vietri di Larino a Casa della Salute";

si legge come "il PO adottato non crei le condizioni necessarie ad adeguare l'offerta di assistenza socio-sanitaria alle reali esigenze della popolazione molisana - anzi, non può che peggiorare i Livelli essenziali di assistenza (LEA) - non offra prestazioni commisurate ad una domanda in continua evoluzione e che, per giunta, non garantisca un Servizio sanitario regionale (SSR) universale e sostenibile dal punto di vista economico-finanziario";

sul tema, è da ricordare come l'ultimo rapporto pubblicato da AGENAS, relativo alle reti tempo-dipendenti regionali, abbia rilevato risultati insufficienti in settori cruciali per il raggiungimento dei LEA: si tratta della rete cardiologica per l'emergenza, della rete trauma e ictus, di neonatologia e infine dei punti nascita. A pesare maggiormente sul fosco quadro è la carenza di personale;

i sindaci, infine, non concordano "sull'ingente quantità di risorse e posti letto assegnati alle strutture private convenzionate, né sui meccanismi che regolano rimborsi per le prestazioni anticipati, a fronte delle compensazioni tra le Regioni che avvengono dopo due anni. Un siffatto governo della Sanità nella nostra Regione ha leso fortemente i nostri presidi pubblici e, soprattutto, ha sottratto risorse da utilizzare prioritariamente per la realizzazione ed il funzionamento dei percorsi di emergenza/urgenza per le patologie tempo-dipendenti";

sull'argomento, vale la pena ricordare la recente cessione, da parte del consiglio di amministrazione della fondazione policlinico universitario "Agostino Gemelli" IRCCS, del 90 per cento del capitale azionario dell'ospedale "Gemelli" del Molise, in esclusiva con una società di investimenti avente sede in Svizzera. L'operazione non permette di sapere quali servizi la Gemelli Molise S.p.A. continuerà ad erogare, quali saranno le prestazioni che la Regione Molise continuerà ad acquisire dalla Gemelli Molise, quale sarà il destino del personale attualmente impiegato presso l'ospedale Gemel-

li di Campobasso: per citare solo alcune delle svariate incognite che la cessione porta con sé;

ricordato che:

l'art. 117 della Costituzione riserva allo Stato la legislazione esclusiva in materia di "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale";

sembra agli interroganti che per riorganizzare davvero la sanità molisana sia necessario l'intervento diretto del Governo nazionale, attraverso l'emanazione di un provvedimento *ad hoc* che, come anche suggerito dai sindaci molisani, "azzeri il debito e, nello stesso tempo, vada ad incrementare le risorse a disposizione, partendo anche dalla rivisitazione del decreto Balduzzi i cui criteri non possono essere applicati al Molise, che resta 'un quartiere di Roma' nel numero di abitanti, ma non nelle condizioni orografiche del territorio sul quale essi sono distribuiti",

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto al fine di garantire il diritto alla salute dei cittadini molisani;

se intenda verificare l'appropriatezza, l'efficacia e la legittimità del programma operativo straordinario adottato dalla Regione Molise per il periodo 2019-2021.

(4-06201)

CONZATTI - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

nelle giornate del 27 e 28 ottobre 2021, alcuni aerei militari da caccia hanno sorvolato ripetutamente le valli di Fiemme e Fassa, a bassa quota, in direzione della val d'Adige, generando forti boati, spostamenti d'aria che hanno fatto vibrare in modo significativo i vetri delle finestre delle abitazioni e un grande spavento nei cittadini che si sono rivolti, numerosi, alle forze dell'ordine;

anche nei giorni precedenti, altri aerei ed elicotteri militari a bassa quota erano stati segnalati anche tra Primiero e Valsugana;

fortunatamente, non sono stati provocati danni né a strutture né a persone, ma il passaggio di velivoli militari in tali modalità desta forte preoccupazione su quello che potrebbe succedere;

considerato che:

vivido è ancora il ricordo della tragedia avvenuta nella val di Fiemme il 3 febbraio 1998, quando un aereo militare statunitense Grumman EA-6B Prowler del United States Marine corps, volando a una quota inferiore a quanto concesso e in violazione dei regolamenti, tranciò le funi del tronco inferiore della funivia del Cermis, facendo precipitare la cabina e provocando la morte dei 20 occupanti;

a seguito di tale tragedia, in questa parte del Trentino, sorvoli come quelli citati erano stati comprensibilmente banditi, fatti salvi solo casi di avaria o altre circostanze inevitabili;

nella Provincia autonoma di Trento, la tutela dell'ambiente in relazione all'esercizio degli aeromobili è disciplinata dalla legge provinciale 12 agosto 1996, n. 5, aggiornata dalla delibera n. 1696/2006 della Giunta provinciale, e dalla legge provinciale 1° luglio 2011, n. 9, recante "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";

secondo il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, "L'EATMN, European air traffic management network, i suoi sistemi e loro componenti sostengono la progressiva attuazione del coordinamento civile e militare nella misura necessaria a una gestione efficace dello spazio aereo e del flusso del traffico aereo e un uso efficiente e sicuro dello spazio aereo da parte di tutti gli utenti, in applicazione del concetto di uso flessibile dello spazio aereo",

si chiede di sapere:

quale sia l'origine e la natura dei velivoli militari coinvolti e se il sorvolo effettuato sul territorio delle valli trentine sia conforme a quanto previsto dalla normativa italiana ed internazionale;

quali misure il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto al fine di sospendere immediatamente i sorvoli di aerei militari a bassa quota in Trentino e tutelare così la sicurezza dei cittadini.

(4-06202)

MALLEGNI - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

con la legge n. 148 del 2011 il Parlamento, nel pieno dell'emergenza finanziaria, ha conferito al Governo la delega per procedere alla riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, in un'ottica di razionalizzazione e riduzione;

con il decreto legislativo n. 155 del 2012 il Governo ha definito la nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, prevedendo la soppressione di 220 sezioni distaccate di tribunale e di 31 tribunali, nonché una modifica dimensionale dei circondari di alcuni tribunali e procure, determinando di conseguenza analogo variazione per gli uffici di sorveglianza, per i distretti di corte d'appello e per le corti d'assise di primo e secondo grado;

con il decreto legislativo n. 156 del 2012 il Governo è intervenuto definitivamente in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie degli uffici dei giudici di pace, sopprimendo ben 667 uffici;

per quanto riguarda il territorio provinciale di Firenze, con i decreti è stata prevista la soppressione delle sezioni distaccate del Tribunale di Firenze nei comuni di Empoli e Pontassieve e degli uffici del giudice di pace

di Castelfiorentino, Empoli, Borgo San Lorenzo e Pontassieve. La soppressione degli uffici giudiziari sarà efficace dal 13 settembre 2021, con il trasferimento di ogni attività giudiziaria ed amministrativa presso il Tribunale di Firenze;

all'art. 8 il decreto legislativo n. 155 dispone che quando sussistono specifiche ragioni organizzative o funzionali il Ministro della giustizia, sentiti il presidente del tribunale, il consiglio giudiziario, il consiglio dell'ordine degli avvocati e le amministrazioni locali interessate, può disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale, per un periodo non superiore a 5 anni, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi;

l'art. 2 del decreto legislativo n. 156 dispone che "con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate" degli uffici del giudice di pace; mentre l'art. 3 stabilisce che "entro sessanta giorni dalla pubblicazione (...) gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e? proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi";

la soppressione delle sezioni distaccate di Empoli e Pontassieve ha privato del servizio giustizia un bacino di utenza considerevole creando un disservizio pesante non solo per gli addetti ai lavori (personale amministrativo, giudiziario e avvocati) ma anche per i cittadini che devono recarsi presso gli uffici giudiziari;

questa situazione, soprattutto per quanto riguarda le funzioni dei giudici tutelari, obbligherebbe un elevato numero di cittadini a spostarsi a Firenze, incrementando i tempi di individuazione e nomina degli amministratori di sostegno e peggiorando in definitiva il servizio alle persone prive in tutto o in parte di autonomia;

gli uffici del giudice di pace svolgono un'importante funzione di servizio per i cittadini, trattandosi di strutture giudiziarie periferiche che hanno estese competenze tanto per materia quanto per valore e che pertanto rappresentano la giustizia più immediata e vicina alla collettività; inoltre, la presenza degli uffici giudiziari sul territorio rafforza il senso di sicurezza e di tutela da parte delle istituzioni statali nei confronti dei cittadini, tanto più importante in un momento di difficoltà? economica e di disagio sociale come quello attuale;

e? interesse di tutti gli enti locali salvaguardare un servizio essenziale per il territorio, anche tenuto conto dell'estensione dei comprensori di competenza degli uffici;

occorre considerare le iniziative intraprese e gli atti fino ad oggi prodotti in relazione alla chiusura delle sezioni di tribunale e degli uffici di giudice di pace previste dai citati decreti legislativi;

è indispensabile prevedere soluzioni per consentire il presidio delle sezioni distaccate del Tribunale di Firenze nei comuni di Empoli e Pontassieve, nonché degli uffici del giudice di pace situati nei comuni di Empoli, Castelfiorentino, Borgo San Lorenzo e Pontassieve,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare provvedimenti per dare soluzione alla situazione prodottasi a seguito della soppressione delle sedi distaccate del Tribunale di Firenze di Empoli e Pontassieve e degli uffici del giudice di pace di Empoli, Borgo San Lorenzo e Pontassieve.

(4-06203)

MALLEGNI - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:

una ferrovia efficiente rappresenta una risorsa importante per il Mugello ed una condizione insostituibile per arrestare il declino e l'ulteriore gravissimo spopolamento in atto nei comuni di Marradi e Palazzuolo sul Senio (Firenze);

purtroppo e da lungo tempo i cittadini interessati subiscono disservizi e disagi intollerabili quali ritardi quasi costanti, soppressioni, sovraffollamento delle vetture (in violazione delle norme anti COVID sul distanziamento), mancati rimborsi ai lavoratori ed agli studenti;

la sinistra che governa la Toscana, il Mugello, Borgo San Lorenzo e Marradi, come già sostenuto puntualmente in tempi non sospetti (2012 e poi fino ad oggi) con numerosi e ricorrenti documenti, ordini del giorno e interrogazioni nei Comuni interessati, sulla Faentina non riesce a individuare soluzioni;

l'assessore regionale di turno, Stefano Baccelli, non ha assunto alcuna iniziativa neanche in presenza di quella tardiva, ma opportuna, dei sindaci di Borgo San Lorenzo e Marradi che si erano accorti che la situazione non fosse più sostenibile;

l'assessore della Regione ha seccamente smentito anche i suoi sindaci affermando che puntualità delle corse, efficienza della linea e servizi all'utenza sarebbero migliori di quelli codificati nel 2020 "nonostante si siano verificati alcuni ritardi e soppressioni, la Faentina si conferma fra le migliori linee diesel in Toscana";

semberebbe che la Regione Toscana e RFI con la complicità spesso degli enti locali abbiano disatteso le esigenze dell'utenza destinando, spesso, "le risorse attese da oltre 20 anni comprese quelle per i danni della Tav ad imbiancare stazioni invece di istituire nuovi treni più corse e servizi efficienti per gli utenti", *in primis* studenti e lavoratori pendolari,

si chiede di sapere se quanto riportato corrisponda a verità e se il Ministro in indirizzo non ritenga necessaria un'immediata azione di concerto con i Comuni interessati affinché vengano ricondotte alle proprie responsabilità la Regione Toscana affinché esercitando le sue prerogative con i gestori RFI e Trenitalia, garantisca "a studenti, pendolari e cittadini un servizio adeguato" per il Mugello e la Romagna toscana.

(4-06204)

TESTOR - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

nelle giornate del 27 e 28 ottobre 2021 abitanti e uomini delle istituzioni della val di Fiemme e della val di Fassa (Trento) hanno segnalato diversi sorvoli di aerei militari a bassa quota che hanno provocato boati, forti rumori e generato grande spavento tra la popolazione;

nonostante al momento non vi sia alcuna ufficialità sui velivoli, secondo alcune fonti stampa si tratterebbe di F14 Tomcat;

ricordato che:

il 3 febbraio del 1988 un velivolo EA-6B, in un sorvolo a bassa quota sulla val di Fiemme, tranciò i cavi della funivia del Cermis provocando la morte di 20 persone;

tale episodio rappresenta una tragedia che sconvolse e segnò profondamente la comunità che ancora oggi ne porta vive le ferite,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della natura dei sorvoli, in che ambito di operazioni si siano svolti e se abbiano rispettato le modalità e le quote previste dai regolamenti.

(4-06205)

IANNONE - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

quanto accaduto al primo Consiglio comunale di Camposano (Napoli) è di una violenza che fa estremo disonore a chi dovrebbe esercitare un ruolo istituzionale nel rispetto della legge e del principio della rappresentanza popolare;

nel corso del primo Consiglio della rinnovata amministrazione con il voto del 3 e 4 ottobre 2021, infatti, il sindaco ha assunto anche la funzione di presidente del Consiglio; quando si è giunti al punto riguardante l'elezione proprio del presidente del Consiglio comunale egli ha assunto un comportamento ostile nei confronti del Consigliere comunale Carmela Rescigno che si era candidata alla carica di sindaco in sua antitesi;

alle legittime richieste del consigliere Rescigno il sindaco rispondeva con una crescente arroganza fino a sfociare nelle offese e nella conduzione arbitraria del Consiglio comunale;

dapprima ha inibito la parola al consigliere Rescigno per poi ordinare a gran voce ai vigili di allontanarla fisicamente dall'aula;

nell'imbarazzo di tutti il consigliere Rescigno è rimasto in aula per non vedere calpestato il suo diritto di rappresentare la sua funzione istituzionale ma, al momento di eleggere il presidente del Consiglio, il sindaco si rifiutava di fornirle la necessaria scheda per esprimere il voto;

i fatti documentati da video diffusi in rete rappresentano una pagina nera della vita delle istituzioni locali e un intollerabile modo di fare politica ed amministrazione pubblica;

il sindaco di Camposano era palesemente alterato e certamente intollerante alla presenza di un'opposizione che ha denunciato fatti amministrativi di estrema gravità, ora al vaglio della magistratura,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravi fatti esposti e quali iniziative intenda adottare, attraverso la Prefettura di Napoli, per fare in modo che venga garantita e tutelata l'essenziale funzione dell'opposizione nel Comune di Camposano;

se risulti che il primo Consiglio comunale non potesse essere presieduto dal sindaco ma la funzione di presidente dell'assemblea dovesse essere assunta dal consigliere anziano fino all'avvenuta elezione del legittimo presidente dell'assise;

se ritenga di attivare una commissione d'accesso agli atti come previsto dall'art. 143 del testo unico degli enti locali allo scopo di verificare le gravi fattispecie di reati denunciati dall'opposizione cittadina.

(4-06206)

LANNUTTI, ANGRISANI, COLTORTI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. è controllata al 99,56 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze. In circa tredici anni (dal 2008 al 2020), i ricavi della TV di Stato si sono ridotti di oltre 702 milioni di euro. Un calo del 22 per cento che, secondo il nuovo amministratore delegato, Carlo Fuortes, è imputabile alla riduzione delle entrate pubblicitarie, per 609,8 milioni di euro, e di altre entrate commerciali. Solo negli ultimi tre anni la RAI ha peggiorato la sua situazione finanziaria di circa 300 milioni di euro;

nel luglio 2021, designato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, Carlo Fuortes ha assunto la carica di amministratore delegato della RAI. A pochi giorni dal suo ingresso a viale Mazzini, Fuortes è stato ascoltato dai parlamentari della Commissione preposta alla vigilanza sulla RAI per descrivere lo stato in cui versa la TV di Stato e per chiedere "entrate che si avvicinino a quelle delle altre emittenti pubbliche europee". Fuortes ha anche avanzato delle proposte: tra queste,

far pagare il canone a chi guarda la televisione solo da pc, *smartphone* e *tablet* e la lotta agli sprechi;

secondo l'USIGRai, il sindacato interno dei giornalisti RAI, ormai da anni i ricavi della Rai "sono incongrui, incerti, in riduzione e instabili a causa di diversi fattori esterni. Le novità che potrebbero arrivare dal recepimento della Direttiva europea in merito ai tetti pubblicitari rischiano di mettere in ginocchio la RAI". "Questo quadro - aggiunge USIGRai - crea disastri strategici perché riduce gli investimenti, riduce la possibilità di fare concorsi per assumere nuove competenze, impedisce qualunque progetto di sviluppo";

considerato che il 29 ottobre 2021, in un servizio di "RAI Scoglio 24" (l'approfondimento dedicato alla RAI del programma Mediaset "Striscia la notizia") il conduttore Pinuccio è tornato a occuparsi della RAI e dei relativi sprechi, che proprio il nuovo amministratore delegato Fuortes ha ribadito più volte di voler tagliare. Nel servizio, il conduttore pugliese parla degli sprechi delle sedi regionali RAI, dove agli stipendi di centinaia di giornalisti e di altre decine di dipendenti si aggiungono i rimborsi che, seppur rendicontati, non vengono resi pubblici sul sito della TV di Stato. Rimborsi che sono spesso bizzarri. Come è successo alla RAI di Torino, dove un giornalista in trasferta ad Alessandria ha usato il bagno della stazione durante l'orario di lavoro, il cui accesso è costato 1 euro, che è finito in nota spese, insieme ai dieci euro per l'acquisto di tre mascherine;

considerato infine che:

ogni anno le sedi RAI di Milano, Torino e Napoli producono oltre 12.000 servizi giornalistici. In particolare, il TgR produce 8.500 ore di televisione e 6.200 radiofoniche. Tutto ad un costo molto elevato per la RAI. Solo l'edizione di mezzanotte costa solo di personale 4 milioni di euro all'anno. Tanto che si è pensato di abolire l'ultimo Tg regionale incorporandolo nell'ultima fascia informativa. Sebbene il conduttore registri la finestra di 4 minuti un'ora prima che vada in onda, per i tecnici scatta ugualmente il notturno e quindi la tariffa maggiorata. E questa non è che la punta di un *iceberg* la cui entità è sempre più difficile da definire. Con l'inizio dell'estate, per esempio, è stata sospesa la trasmissione "Buongiorno Regione", ma sia i giornalisti sia i tecnici hanno continuato a "fare l'alba" per arrotondare lo stipendio con qualche straordinario in più. Per non parlare delle domeniche che sono pagate fuori sacco: nessuno manca mai di mettersi presente. A incidere maggiormente sul bilancio dei telegiornali, però, è lo *sport* che richiede trasferte in tutto il mondo e una valanga di collegamenti esterni;

gli italiani pagano il canone in bolletta, ma spesso questi soldi restano bloccati nelle casse delle società elettriche, che ci guadagnano pure sugli interessi. Alla TV di Stato, infatti, come dichiarato dallo stesso Fuortes in Vigilanza RAI, devono ancora arrivare 15 milioni di euro, tra quelli di chi non paga proprio e quelli invece già versati dai contribuenti, ma non ancora girati alla Tv di Stato,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti;

se il Ministro dell'economia e delle finanze ritenga di dover intervenire per valutare gli sprechi nelle sedi RAI, soprattutto in un momento in cui lo stesso amministratore delegato della RAI, Carlo Fuortes, ha sottolineato la necessità di agire tempestivamente per mantenere in ordine i conti dell'azienda;

se, in virtù del Codice di Trasparenza, non si ritenga di dover rendere accessibile ogni dato di spesa della RAI, considerando che è una Tv pubblica finanziata dai cittadini attraverso un canone annuale obbligatorio;

se il Ministro dello sviluppo economico, nell'ambito delle proprie attribuzioni relative al contratto di servizio, ritenga di dover intervenire affinché la televisione di Stato rafforzi le proprie peculiarità e torni a essere vero servizio pubblico, unica strada per portare benefici allo stesso bilancio RAI, da troppo tempo in rosso.

(4-06207)

LANZI, SANTANGELO, CROATTI, CORBETTA, RICCIARDI, VANIN, ROMANO, PAVANELLI - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

gli aumenti dei prezzi di gas ed energia elettrica degli ultimi mesi sono diventati insostenibili per imprese e cittadini. Dal luglio 2021, in particolare, si è registrato un aumento del 9,9 per cento per la corrente elettrica e del 15,3 per cento per il gas;

tale risultato è stato provocato da una serie di concause tra cui il forte aumento delle quotazioni delle materie prime e la forte crescita dei prezzi dei permessi di emissione di CO₂;

i citati aumenti avrebbero comportato un aumento superiore al 45 per cento della bolletta dell'energia elettrica e di oltre il 30 per cento di quella del gas;

a fronte di tale pericolo, il Governo è intervenuto in via d'urgenza con il decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, stanziando ingenti risorse al fine di consentire ad ARERA di intervenire, sebbene transitoriamente, al fine di annullare gli oneri generali di sistema e ridurre l'impatto degli aumenti per le famiglie meno abbienti. L'aumento netto sarà così ridotto al 29,8 per cento per la bolletta dell'elettricità e più 14,4 per cento per quella del gas;

il citato decreto prevede, altresì, per circa 3 milioni di nuclei familiari l'azzeramento degli incrementi tariffari;

oltre che a gravare pesantemente sulle famiglie italiane, la delineata situazione sta già arrecando gravissimi danni a tutte le aziende energivore pulite come nel settore della ceramica che rischiano di dovere aumentare il costo dei propri prodotti finali e nella peggiore delle ipotesi, nel caso in cui la situazione dovesse protrarsi, finanche la chiusura;

più nel dettaglio, nel settore ceramico, il costo complessivo dell'energia per la maggioranza delle imprese che hanno coperture nulle o limitate, comporta aggravii che arrivano a superare diversi milioni di euro per ciascun mese, diventando insostenibile,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare a tutela di famiglie e imprese energivore al fine di contenere i costi dell'energia elettrica e del gas evitando i paventati rischi esposti in premessa.

(4-06208)

PARAGONE - Ai Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che lunedì 18 ottobre 2021, davanti al porto di Trieste, durante la protesta di cittadini e lavoratori contro l'impiego della certificazione verde nei luoghi di lavoro, sono intervenuti uomini e mezzi della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di finanza, accedendo dal varco 1 e attraversando il porto stesso, al fine di sgomberare con il ricorso alla forza l'area antistante il varco 4 del molo VII dai manifestanti che vi presenziavano pacificamente già da venerdì 15 ottobre;

considerato che:

il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con la risoluzione n. 16 del 10 gennaio 1947, ha riconosciuto la creazione del Territorio libero di Trieste;

il Trattato di pace di Parigi, siglato fra le potenze vincitrici della Seconda guerra mondiale e l'Italia il 10 febbraio 1947, ha istituito all'articolo 21 il Territorio Libero di Trieste, la cui "integrità e indipendenza saranno assicurate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite", governato in conformità di uno Strumento per il regime provvisorio, redatto dal Consiglio dei Ministri degli Esteri e approvato dal Consiglio di Sicurezza" rinvenibile all'Allegato VIII del Trattato stesso, di cui è parte integrante;

con il decreto legislativo C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430, l'Italia ha riconosciuto piena ed intera esecuzione al Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ed entrato in vigore il 16 settembre 1947;

a causa dello scoppio della guerra fredda non è stato possibile tradurre in atti le clausole del Trattato di pace di Parigi e nominare la figura prevista del Governatore del Territorio Libero di Trieste; per tale ragione, con il Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954, siglato dai governi di Italia, Jugoslavia, Gran Bretagna e Stati Uniti, si decise il passaggio dell'amministrazione per la Zona A, corrispondente alla provincia di Trieste, da quella militare Alleata angloamericana a quella civile del Governo italiano;

visto che:

il Memorandum, benché documento giuridico ha, per sua stessa definizione, valenza di una lettera d'intenti che non richiede ratifiche. Il Memorandum di Londra, siglato dagli ambasciatori di Italia, Jugoslavia, Stati Uniti e Inghilterra, per conto dei rispettivi governi non è pertanto un trattato multilaterale firmato per conto dello Stato italiano e ratificato con legge dalle Camere, così come previsto dalla Costituzione. Non è parte dell'ordinamento giuridico interno italiano così come non detiene carattere di legittimo riconoscimento internazionale, contrariamente al Trattato di Pace di Parigi che è invece legge cogente che chiunque è chiamato a rispettare e far rispettare;

in seguito alla mancata nomina del Governatore del territorio libero di Trieste da parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, il 27 ottobre 1954 l'Italia istituì la figura del Commissario del Governo per il territorio di Trieste, corrispondente a quella di prefetto, con il compito di far applicare sul territorio e sul porto internazionale quanto stabilito dal Trattato di pace in una sorta di governatorato italiano;

visto altresì che l'articolo 3 dell'allegato VI al Trattato di pace di Parigi recita: "Il Territorio Libero sarà demilitarizzato e dichiarato neutrale. Nessuna forza armata sarà autorizzata nel Territorio Libero, salvo in seguito ad istruzioni del Consiglio di Sicurezza [?]. L'area del porto libero/internazionale demilitarizzato di Trieste è sotto l'egida del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che ne ha assunto esplicitamente la sua responsabilità",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dello *status* giuridico del porto di Trieste;

se abbiano richiesto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite l'autorizzazione all'impiego, in una zona extraterritoriale, di squadre di agenti armati in tenuta anti sommossa e con veicoli d'attacco, quali idranti e lacrimogeni, per sgomberare una manifestazione di cittadini pacifici e lavoratori solidali, che difendevano il diritto al lavoro e contemporaneamente esercitavano il diritto a manifestare il proprio pensiero, in dissenso con l'impiego della certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro, politica discriminatoria che viola il dettato costituzionale;

in base a quale norma l'Italia abbia consentito l'entrata delle proprie forze armate sul territorio e porto franco demilitarizzato di Trieste e sulla base di quale accordo il Governo italiano abbia esteso l'autorità delle proprie forze di polizia sul Territorio di Trieste, dopo lo scioglimento nel 1963 della Polizia Civile istituita dal Governo Miliare Alleato angloamericano;

se il Commissario del Governo italiano sul Territorio di Trieste abbia risposto a un ordine del Ministero dell'interno, oppure, nella sua veste di governatore, abbia esercitato le proprie prerogative;

se i Ministri intendano chiarire se i reparti della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di finanza in tenuta anti sommossa, che hanno attraver-

sato il porto di Trieste, fossero consapevoli di trovarsi su un'area extraterritoriale posta sotto l'egida del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

(4-06209)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02909 del senatore Turco e della senatrice Ricciardi, sul riconoscimento del credito d'imposta per le imprese turistiche;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-02908 del senatore Calandrini, sulla carenza di medici nell'area pontina.

Mozioni, ritiro

È stata ritirata la mozione 1-00405, del senatore Bossi Simone ed altri.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 371^a seduta pubblica del 27 ottobre 2021, a pagina 201, alla quart'ultima riga, sostituire le parole: "della transizione ecologica" con le seguenti: "delle infrastrutture e della mobilità sostenibili" e, a pagina 202, alla settima riga, sostituire le parole "e alla 11^a " con le seguenti: ", alla 11^a e alla 14^a".